

Raccolta F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

Operatori

CURIT
CATASTO IMPIANTI TERMICI
LOMBARDIA

a cura di

 **ARIA**
AZIENDA REGIONALE PER
L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI

Sommario

Premessa	20
1.1. Nuova Registrazione	21
1.1.1 Come mi registro a CURIT?	21
1.1.2 Cosa significa essere registrati come Ditta di manutenzione e quali sono le sue funzioni?	21
1.1.3 Cosa significa essere registrati come Operatore della Ditta di Manutenzione e quali sono le sue funzioni?	21
1.1.4 Come registro la mia ditta a CURIT?.....	21
1.1.5 Sono un installatore e non possiedo analizzatori e deprimometri: come mi registro?.....	22
1.1.6 Sono un installatore/manutentore di impianti a biomassa / gruppi frigoriferi / cogeneratori / scambiatori di calore: come mi registro?	22
1.1.7 Sono uno spazzacamino, come mi registro?	23
1.1.8 Sono un installatore/manutentore già registrato al CURIT, ho assunto il ruolo di installatore/manutentore di impianti a biomassa / gruppi frigoriferi / cogeneratori / scambiatori di calore. Devo effettuare una nuova registrazione al portale CURIT o posso integrare la mia registrazione?	23
1.1.9 Come si registra un Operatore di una Ditta di manutenzione?	23
1.1.10 Ho effettuato la registrazione della mia Ditta di Manutenzione ma non riesco ad inserire gli Operatori. Cosa devo fare?	24
1.1.11 Ho già effettuato la registrazione della mia ditta come Manutentore di Gruppi termici a combustibile fossile e/o biomassa: la mia registrazione risulta incompleta perché mancano le informazioni relative agli strumenti. Cosa devo fare?.....	24
1.1.12 Ho già effettuato la registrazione della mia ditta: la mia registrazione risulta incompleta perché non ho ancora accettato le condizioni d'uso CURIT. Cosa devo fare?.....	25
1.1.13 Cosa sono le condizioni d'uso che devo accettare obbligatoriamente per poter operare sul catasto?.....	25
1.2. Modifica dati di registrazione	25
1.2.1. Se una ditta cambia ragione sociale ma la P.IVA rimane invariata, occorre registrare una nuova ditta?	25
1.2.2. Se una ditta cambia la P.IVA, occorre registrare una nuova ditta?	25
1.2.3. Come posso modificare i dati della ditta indicati in fase di registrazione?.....	26
1.2.4. Come posso modificare i dati degli operatori/analizzatori/deprimometri?	26

1.2.5.	Alla mia ditta è stato assegnato un ruolo che non corrisponde all'attività svolta. Come mai?.....	26
1.2.6.	Sono un operatore e lavoro per Ditte di manutenzione diverse; posso essere registrato come operatore per più Ditte di manutenzione?.....	27
1.2.7.	Devo chiudere la mia Ditta di manutenzione per cessata attività, posso cancellare la mia registrazione?.....	27
1.3.	Gestione password.....	27
1.3.1.	Ho dimenticato/smarrito la password dell'utenza per accedere ai servizi riservati alla Ditta di manutenzione nel portale CURIT. Cosa devo fare?.....	27
1.3.2.	Ho dimenticato/smarrito il nome utente (username) della Ditta per accedere ai servizi del portale CURIT. Cosa devo fare?.....	28
1.3.3.	Ho dimenticato/smarrito la password dell'utenza Operatore utilizzata per accedere al Catasto. Cosa devo fare?	28
1.3.4.	Ho dimenticato/smarrito il nome utente (username) dell'Operatore che accede al Catasto. Cosa devo fare?.....	28
1.3.5.	La username della Ditta e/o dell'Operatore mi fa accedere al portale, ma poi non riesco a navigare nell'area riservata del portale. Cosa devo fare?	29
1.3.6.	Mi sono regolarmente registrato a CURIT ma non ho ricevuto il Codice portafoglio. Come mai?.....	29
1.4.	Collegamenti con i CAIT.....	29
1.4.1.	Cos'è un CAIT?.....	29
1.4.2.	Cosa significa aderire ad un CAIT?.....	29
1.4.3.	Cosa devo fare se ho aderito ad un CAIT per errore?	30
1.4.4.	Cosa devo fare per passare da un CAIT ad un altro CAIT?	30
1.4.5.	Cosa devo fare se non ho più intenzione di avvalermi del servizio CAIT?	30
1.4.6.	Se mi avvalgo del servizio CAIT, posso vedere direttamente i dati che vengono inseriti a Catasto?.....	30
1.4.7.	Quali sono i compiti che il CAIT svolge per conto di installatori e manutentori a loro collegati?.....	30
1.4.8.	Quali sono i servizi del portale CURIT disponibili per installatori e manutentori collegati al CAIT?	31
2.	Catasto	32
2.1.	Inserimento nuovo impianto.....	32
2.1.1.	Qual è il procedimento per registrare un impianto nuovo?.....	32
2.1.2.	In alcuni Catasti non trovo la funzione “Registrazione nuovo impianto”. Come faccio a registrare un impianto nuovo?	33

2.1.3.	Come viene creato il codice impianto?.....	33
2.1.4.	Come si compila il campo dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) o ACE (Attestato di Certificazione Energetica)?	33
2.1.5.	Cosa significa il campo “Sottopon. D.P.R. 412”?	34
2.1.6.	Quale Catasto devo selezionare per inserire un nuovo impianto?.....	34
2.1.7.	Sui rapporti di controllo tecnico non ci sono tutti i campi/dati necessari per compilare il libretto nel Catasto. Come si può fare per reperirli?.....	34
2.1.8.	Non visualizzo più uno dei miei impianti. Cosa posso fare?.....	34
2.1.9.	Ho richiesto la validazione di un impianto da diverso tempo, ma non ho ancora ricevuto alcuna informazione. Cosa devo fare?	34
2.2.	Acquisizione impianto	35
2.2.1.	Cosa si intende per “acquisizione impianto”?	35
2.2.2.	Come si acquisisce un impianto termico precedentemente in carico ad un altro manutentore?	35
2.2.3.	Mi sono accorto che nel Catasto è presente due volte lo stesso impianto, quale devo usare?	36
2.3.	Dati tecnici.....	37
2.3.1.	Cosa significano le sigle DAM, R.C., R.V., A.S., Rif., St., che si visualizzano nella Lista Impianti?	37
2.3.2.	Devo dismettere un impianto termico: cosa devo fare?.....	37
2.3.3.	Cosa si intende con “data di costruzione” e “data di installazione”? Se non le conosco come posso compilare questi campi obbligatori?	37
2.3.4.	Cosa significa il campo “Potenza per calcolo contributo (kW)”? Perché non è un campo modificabile?	38
2.3.5.	L’impianto è stato posto in stato “non attivo”. Non riesco a riportarlo in stato attivo. Cosa posso fare?.....	38
2.4.	Generatori.....	38
2.4.1.	Come si inserisce un nuovo generatore associato ad un impianto termico già esistente?	38
2.4.2.	Come si inserisce un generatore “ibrido”?	39
2.4.3.	Devo dismettere un generatore per sostituirlo con uno nuovo. Cosa devo fare?	39
2.4.4.	Se sbaglio ad inserire un generatore posso cancellarlo?	40
2.4.5.	Come mi comporto in caso di installazione di un generatore usato (utilizzato in precedenza da altro impianto termico)?.....	40
2.4.6.	Dove trovo il PDR? Per quale tipologia di generatore è obbligatorio inserirlo?.....	40

2.4.7.	Dove trovo il POD? Per quale tipologia di generatore è obbligatorio inserirlo?	41
2.4.8.	Cosa si deve indicare nel campo “n° analisi fumo” presente nella maschera generatori?	41
2.4.9.	Sto inserendo nel catasto un rapporto di controllo, ma non compare la riga per inserire i valori della prova di combustione; cosa devo fare?	41
2.4.10.	Cos'è il rendimento termico utile a pn max (%)?.....	41
2.4.11.	Non trovo il nome del fabbricante/marca nell'elenco di quelli disponibili. Come faccio ad inserire questo dato?	42
2.4.12.	Come devo procedere quando viene effettuato un cambio di combustibile sull'impianto?	42
2.4.13.	Come si inserisce un bruciatore associato a un generatore di calore? Come posso inserirne più d'uno?	42
2.4.14.	Devo dismettere un bruciatore per sostituirlo con uno nuovo: cosa devo fare?	43
2.4.15.	Modificando i combustibili del generatore, il sistema mi segnala che c'è una incongruenza tra il combustibile indicato nel generatore e quello indicato nel bruciatore. Come si può correggere?	43
2.4.16.	In quale maschera del Catasto CURIT è possibile inserire i pannelli solari termici?	44
2.4.17.	Perché nella maschera generatori la tendina relativa alla tipologia del generatore è vuota?	44
2.4.18.	Nella maschera generatore manca il tasto “modifica”. Come posso modificare il generatore?.....	44
2.4.19.	Devo inserire una generatore sul catasto CURIT ma non trovo i dati relativi al modello ed alla matricola del generatore. Come mi comporto in questi casi?.....	44
2.4.20.	È obbligatorio rilasciare all'utente lo scontrino della prova fumi effettuata? 45	
2.5.	Ubicazione.....	45
2.5.1.	Come si inseriscono i dati catastali?	45
2.5.2.	La via non è presente all'interno del Catasto, cosa devo fare?	45
2.5.3.	Nel Catasto non trovo i comuni oggetto di fusione territoriale. Dove inserisco le dichiarazioni?	46
2.6.	Soggetti responsabili / ditte tecnici.....	46
2.6.1.	Ci sono diversi utenti con lo stesso nome, come posso sapere qual è quello legato all'impianto che sto prendendo in considerazione?	46
2.6.2.	Come posso modificare i dati relativi al soggetto responsabile?.....	46

2.6.3.	L'impianto ha cambiato il soggetto responsabile, come faccio ad inserire l'anagrafica nuova mantenendo in questo modo lo storico dell'impianto?	46
2.6.4.	Cosa indico nel campo fornitura presente nella scheda "Ditte/tecnici"?	47
2.6.5.	Che cos'è il codice utenza richiesto nel caso di impianti di teleriscaldamento?	47
2.6.6.	Per gli impianti composti da generatori di diversa tipologia come è possibile indicare tutti i manutentori ad esso collegati?	47
2.7.	Dichiarazioni	48
2.7.1.	Come registrare un rapporto di controllo tecnico di un generatore di un impianto termico presente nel Catasto CURIT e a me associato?	48
2.7.2.	Come deve essere effettuata la prova di combustione nei casi di generatori in batteria o di generatori modulari?	48
2.7.3.	Se sostituisco solo il bruciatore, devo registrare la dichiarazione di avvenuta manutenzione?	49
2.7.4.	Posso modificare o cancellare un rapporto di controllo tecnico già inserito?	49
2.7.5.	Nel caso in cui il manutentore non riesca ad inserire un rapporto di controllo tecnico a Catasto perché non dispone dei dati necessari per farlo, come si deve comportare?	50
2.7.6.	Posso modificare la data di controllo della dichiarazione?	50
2.7.7.	Cosa fare se il responsabile dell'impianto si rifiuta di fornire i dati indispensabili per potere effettuare l'inserimento degli allegati a Catasto? 51	
2.7.8.	Ho difficoltà nell'ottenere i consumi delle due stagioni di riscaldamento. Come devo fare?	51
2.7.9.	Come riportare i consumi nel caso di più generatori e quindi più rapporti? 52	
2.7.10.	Dove posso trovare i dati catastali?	52
2.7.11.	In quale sezione del Catasto devo andare per compilare il libretto di impianto?	52
2.7.12.	Posso stampare il libretto di impianto ed i rapporti di controllo di un impianto registrato a Catasto?	52
2.7.13.	Posso stampare solo i rapporti di controllo?	53
2.7.14.	Ho appena registrato una dichiarazione. Provando a registrarne un'altra per un impianto diverso, vedo ancora i dati dell'impianto precedente. Come mai?	53
2.7.15.	L'Amministratore di condominio può trasmettere i rapporti di controllo tecnico/dichiarazioni che rilascia il manutentore?	53

2.7.16.	Devo inserire un rapporto di controllo effettuato sulla caldaia (o altro tipo di apparecchio) di un impianto in cui è presente, sullo stesso sistema di distribuzione, anche una stufa (o altro tipo di apparecchio) gestita da un altro manutentore. Come posso operare solo sulla parte di impianto di mia competenza?	53
2.7.17.	Ho inserito per errore una dichiarazione sull'impianto di un Catasto sbagliato; è possibile spostare la dichiarazione nella scheda impianto del Catasto corretto?.....	54
2.7.18.	Devo inserire una dichiarazione di avvenuta manutenzione di una caldaia su una scheda impianto dove trovo presente anche una pompa di calore e una stufa a biomassa. Come posso gestire solo la caldaia di cui mi occupo?	54
2.7.19.	Nel caso di impianti multisplit, quando nel rapporto di controllo di tipo 2 è richiesta l'indicazione delle "T ingresso lato utenze" e "T uscita lato utenze" quali valori inserire, essendoci più unità interne?	54
2.8.	Trattamento acqua.....	54
2.8.1.	Come si calcola il contenuto d'acqua dell'impianto?	54
2.8.2.	Cosa riporto nel campo acqua di reintegro?	55
2.8.3.	È possibile inserire più tipologie di trattamento acqua?.....	55
2.9.	Regolazione e contabilizzazione	55
2.9.1.	Come si inseriscono i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione nel Catasto?	55
2.9.2.	È possibile inserire più tipologie di sistemi di regolazione?.....	55
2.9.3.	Come posso modificare a Catasto un sistema di regolazione primaria se ho sbagliato ad inserirlo?	56
2.9.4.	Se un condomino ha impedito l'installazione della termoregolazione e contabilizzazione per la propria unità immobiliare, come segnalo la situazione nel Catasto?.....	56
2.9.5.	Se in un Condominio non è stata possibile l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, come segnalo la situazione nel Catasto?	56
2.9.6.	In caso di impossibilità di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione la relazione del tecnico abilitato deve essere inserita a Catasto? Con quali modalità?	56
2.10.	Sistemi di distribuzione.....	57
2.10.1.	Che cosa si intende per sistema di distribuzione?	57
2.10.2.	Sul libretto posso indicare solo 3 vasi di espansione e pompe di circolazione. Come faccio se ne devo indicare più di tre?	57
2.11.	Gestione distinte.....	57

2.11.1.	Che cos'è una distinta di consegna dichiarazioni?	57
2.11.2.	Come creo una distinta di consegna dichiarazioni?.....	57
2.11.3.	Quali sono i casi per cui una dichiarazione non è presente in una distinta riferita al periodo in cui è stata inserita?	57
2.11.4.	Ho confermato e stampato la distinta e mi sono accorto di aver inserito alcuni dati errati. Come posso correggerli?	58
2.11.5.	Si consegna la distinta all'Autorità competente?	58
2.12.	Gestione modulistica.....	58
2.12.1.	Sono un manutentore: ho compilato la scheda per la revoca di incarico di terzo responsabile (allegato 7) per un impianto, devo fare altre azioni per non risultare ancora come terzo responsabile nella maschera dei soggetti responsabili?	58
2.12.2.	Che cos'è l'allegato 9 al DLGS 152/06?	58
2.12.3.	Come e quando deve essere compilato l'allegato 9 al DLGS 152/06 (Dichiarazione ai sensi dell'art. 284 del DLGS 152/2006 e ss.mm.ii.)?.....	58
2.12.4.	Sono un Amministratore di condominio: come posso trasmettere l'allegato 8 (ex allegato L) ovvero la comunicazione relativa alla nomina/revoca di incarico di Amministratore di Condominio o assunzione/revoca della responsabilità dell'impianto collegandola ad un impianto?	59
2.12.5.	Posso modificare o cancellare una comunicazione di nomina/revoca già inserita?	59
2.12.6.	Sto inserendo una comunicazione, ma manca un dato obbligatorio: il nome del proprietario. Come posso inserirlo?.....	59
2.13.	Casi applicativi.....	60
2.13.1.	Una caldaia che ha la sola funzione di riscaldare l'acqua di una piscina rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni regionali?	60
2.13.2.	I generatori di calore adibiti ad uso esclusivo di riscaldamento stalle per il ricovero degli animali, i generatori d'aria calda per climatizzazione serre per colture e gli impianti di raffrescamento utilizzati nei locali server vanno registrati nel Catasto?.....	60
2.13.3.	Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti di refrigerazione e le celle frigorifere?	60
2.13.4.	In una centrale termica di un condominio in cui sono ubicati due generatori, uno produce acqua calda sanitaria centralizzata, l'altro viene utilizzato per riscaldamento degli ambienti. Devo inserire nel Catasto un impianto con più generatori, oppure due impianti separati?	60
2.13.5.	Come inserisco impianti monosplit, dualsplit, multisplit?	61

- 2.13.6. Situazione di una centrale termica composta da vari generatori a metano (distribuzione comune) per n-edifici definiti “supercondominio”; all’ingresso di ogni edificio è presente anche uno scambiatore. Quante targhe devo apporre?..... 61**
- 2.13.7. In presenza di caldaie combinate legna/gasolio che vengono utilizzate con combustibili diversi a seconda del periodo dell’anno (legna inverno - uso prevalente - e gasolio estate) quanti rapporti di controllo devo inserire nel Catasto? Quali sono i contributi da pagare?..... 61**
- 2.13.8. In presenza di più gruppi termici dislocati in centrali termiche separate che scaldano diverse zone (es. scuole/palestre) per un unico utente i contributi da versare si ottengono dalla somma delle potenze di tutti gli apparecchi oppure gli apparecchi vanno considerati singolarmente? 61**
- 2.13.9. In un edificio gli impianti di riscaldamento e di condizionamento hanno lo stesso sistema di distribuzione e pertanto costituiscono un unico impianto. Tuttavia, il manutentore dell’impianto di riscaldamento non è lo stesso dell’impianto di raffrescamento. Come si deve gestire la situazione sul Catasto? Vi è un solo campo per inserire il nome del manutentore..... 62**
- 2.13.10. Se devo effettuare la manutenzione su due caldaie a combustibile fossile o a biomassa operanti sullo stesso impianto, ma che non possono funzionare contemporaneamente, come le devo registrare su CURIT? Quante targhe devo associare? Sulla base di quale potenza calcolo i contributi da pagare? 62**
- 2.13.11. Come considero dal punto di vista della configurazione impiantistica un sistema costituito da una caldaia esterna a cui è associato un aerotermo all’interno dell’unità immobiliare?..... 63**
- 2.13.12. Come considero dal punto di vista della configurazione impiantistica un impianto in cui, sullo stesso sistema di distribuzione, è presente una caldaia (es da 25 kW) ed una macchina frigorifera (es da 7 kW, comunque sotto i 12kW)?..... 63**
- 2.13.13. Come considero dal punto di vista della configurazione impiantistica un impianto di una casa di cura per anziani o di un albergo, che ha installato n pompe di calore per riscaldare/raffrescare le diverse camere?..... 63**
- 2.13.14. In un albergo/hotel con 12 camere sono installate 4 unità esterne che climatizzano ognuna 3 camere; la potenza di ogni macchina esterna è di 7 kW..... 63**
- 2.13.15. Se una o più pompe di calore facenti parte di un unico impianto termico hanno una potenza inferiore a 12 kW, sono necessarie per questi apparecchi le operazioni di controllo e manutenzione previste per l’efficienza energetica? 64**
- 2.13.16. Come considero più generatori a servizio di un’unica unità immobiliare che sono privi di un sistema di distribuzione? 64**
- 2.13.17. Nel contesto della normativa dedicata alla biomassa, se in un appartamento c’è una caldaia a metano regolarmente accatastata ed una**

	stufa a biomassa inferiore ai 5 kW, la stessa diventa soggetta alla DGR 5360/2021 e quindi da sottoporre a manutenzione? Se sì, la stufa rientra nello stesso impianto della caldaia?	64
2.13.18.	Come considero dal punto di vista della configurazione impiantistica un impianto in cui, sullo stesso sistema di distribuzione, è presente una caldaia (es da 25 kW) ed una macchina frigorifera inferiore a 12 kW?	64
2.13.19.	In una Centrale Termica è presente un bollitore con pompa di calore integrata di potenza pari a 4 kW. Il bollitore è collegato tramite una serpentina ad una caldaia. L'ACS d'estate viene prodotta dalla pompa di calore e d'inverno dalla caldaia che scalda il bollitore con la serpentina. Come considero il bollitore?	65
2.13.20.	In un capannone sono installati due condizionatori indipendenti ciascuno con propria unità esterna ed unità interna con potenzialità in riscaldamento da 10 kW ciascuno. Caso 1: Capannone con magazzino annesso; il magazzino ha entrata indipendente e non è collegato direttamente al capannone. Caso 2: Capannone con magazzino annesso, collegato tramite porta al capannone.	65
2.13.21.	In caso di due capannoni, ciascuno con più generatori costituiti ciascuno da bruciatore con proprio nastro radiante, come compilo il Libretto d'Impianto?	65
2.13.22.	Rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sugli impianti termici e quindi devono avere il libretto ed essere registrati a catasto i forni per essiccazione o i forni per stagionatura?	65
2.13.23.	Un Impianto a gas metano è composto da generatori di diversa potenza la cui somma è maggiore di 350 kW. Con quale tempistica devo eseguire la manutenzione?	66
3.	Trasmissione massiva dei dati tramite file XML	67
3.1.	Informazioni generali	67
3.1.1.	Che cosa si intende per caricamento massivo di dati tramite file in formato XML?	67
3.1.2.	A chi ci si deve rivolgere per la creazione e la trasmissione dei file in formato XML?	67
3.1.3.	Vorrei inserire gli impianti sul Catasto importando i dati dal mio software gestionale: quale percorso devo seguire?	67
3.1.4.	Sono obbligato ad inserire i dati nel Catasto tramite file XML?	68
3.1.5.	È possibile visionare la struttura del file XML o un esempio di file XML compilato?	68
3.1.6.	È possibile avere un ambiente di test dove provare il caricamento dei file XML?	68
3.2.	Tipologia di dati da trasmettere	68

3.2.1.	Quali dati/informazioni si possono caricare in CURIT servendosi di questa modalità?	68
3.2.2.	È possibile targare un impianto mediante il caricamento di un file XML?	68
3.2.3.	Tramite caricamento di file XML è possibile compiere tutte le operazioni che sono disponibili tramite l'interfaccia web di CURIT?.....	69
3.3.	Regole per il caricamento ed errori.....	69
3.3.1.	Quali sono le regole che devono rispettare le informazioni contenute in un file XML di impianto per poter essere caricate?.....	69
3.3.2.	Quali sono le regole che devono rispettare le informazioni contenute in un file XML relativo a rapporti di controllo per poter essere caricate?.....	70
3.3.3.	È possibile caricare libretti/rapporti di controllo riferiti ad impianti ubicati in catasti differenti all'interno di un unico file XML?	71
3.3.4.	Bisogna rispettare regole di codifica particolari per i file XML?.....	71
3.3.5.	Se il file XML non è stato generato correttamente, o insorgono problemi durante il caricamento, il sistema segnala in qualche modo l'errore? Quali sono gli errori che si possono verificare più di frequente?	71
3.3.6.	Dove posso visualizzare il numero del caricamento, richiestomi per effettuare una segnalazione tramite l'help desk?	73
3.3.7.	Posso gestire le varie opzioni relative al pagamento dei contributi anche con la modalità di trasmissione massiva?	74
3.3.8.	Nell'impianto è presente un generatore in stato Non attivo associato alla mia ditta. Tale generatore deve essere inserito nel file XML di impianto?.....	74
3.3.9.	Nell'impianto sono presenti generatori non associati alla mia ditta. Nel file XML di impianto che trasmetto devo includere anche tali generatori?	74
4.	Contributi e portafoglio	75
4.1.	Calcolo del contributo	75
4.1.1	Cosa sono i contributi per la dichiarazione di avvenuta manutenzione?.....	75
4.1.2	A quanto ammontano i contributi da pagare?.....	75
4.1.3	A quanto ammontano i contributi da pagare per impianti a biomassa?.....	75
4.1.4	Ogni quanto tempo vanno pagati i contributi?.....	75
4.1.5	Per tutte le tipologie di impianti devo pagare i contributi?	76
4.1.6	Un generatore è composto da più moduli. Come va calcolato il contributo da corrispondere?.....	76
4.1.7	Nel caso in cui i generatori di un impianto siano affidati a più ditte manutentrici, come viene calcolato il contributo e a quale delle ditte spetta pagarlo per conto del responsabile di impianto?	76
4.2.	Nuove installazioni e sostituzioni	76

4.2.1.	Vanno pagati i contributi in caso di nuova installazione, sostituzione del generatore o ristrutturazione dell'impianto termico?	76
4.2.2.	Come ci si deve comportare nel caso di sostituzione del solo bruciatore? Si devono pagare i contributi?	77
4.2.3.	Ho sbagliato ad inserire la data di installazione del generatore e/o la data di controllo e l'applicativo ha scaricato i contributi anche se si tratta di una nuova accensione. Cosa devo fare?	77
4.2.4.	Se un utente si rifiuta di corrispondere i contributi come bisogna comportarsi?	77
4.2.5.	Se in una centrale termica composta da uno o più generatori già inserita a Catasto viene aggiunto un generatore, viene scalato il contributo? La data scadenza dichiarazione viene aggiornata?	77
4.3.	Creazione del portafoglio digitale	78
4.3.1.	Cos'è il portafoglio digitale?.....	78
4.3.2.	Mi sono regolarmente iscritto a CURIT; sono in possesso delle credenziali di accesso al portale CURIT, ma non ho ricevuto il codice portafoglio. Come mai?	78
4.3.3.	Come posso verificare i movimenti di portafoglio?	78
4.4.	Ricarica del portafoglio digitale	79
4.4.1.	Quali sono le modalità di ricarica del portafoglio digitale?	79
4.4.2.	Entro quanto tempo l'importo pagato tramite PagoPA sarà disponibile sul portafoglio digitale?	79
4.4.3.	Ho effettuato per errore un bonifico, anziché effettuare una ricarica tramite PagoPA; cosa posso fare?	79
4.4.4.	Viene emessa fattura per la ricarica effettuata?	80
4.4.5.	Sono un manutentore collegato al CAIT; come posso caricare il mio portafoglio?	80
4.5.	Rimborsi del portafoglio digitale	80
4.5.1.	La mia ditta ha terminato la propria attività; posso rientrare in possesso del credito residuo?	80
4.5.2.	In che tempistiche riceverò l'accredito del rimborso?	80
4.5.3.	Ho chiesto il rimborso del credito residuo del mio portafoglio; come posso sapere a che punto è la mia pratica?	80
4.5.4.	Quanto costa il rimborso del credito residuo?.....	80
5.	Normativa generale	81
5.1.	Campo di applicazione	81

5.1.1.	Le stufe e le termostufe, i caminetti chiusi e i termocamini rientrano nell'ambito di applicazione della DGR 5360/2021?.....	81
5.1.2.	I caminetti aperti rientrano nell'ambito di applicazione della DGR 5360/2021?	81
5.1.3.	Le Pompe di calore elettriche vanno inserite nel Catasto?	81
5.1.4.	Gli scaldabagni elettrici (generatori privi di camera di combustione, senza emissioni in atmosfera) a servizio di più utenze o ad uso pubblico ricadono nell'ambito di applicazione della normativa?	82
5.1.5.	Termoconvettori, aerotermi e radiatori individuali rientrano nell'ambito di applicazione della DGR 3502/2020?	82
5.1.6.	Situazioni particolari di impianti quali le serpentine riscaldanti i marciapiedi o le rampe dei box e gli apparecchi installati all'interno delle stazioni della metropolitana che producono calore dedicato esclusivamente alla funzione di antinebbia all'interno delle stazioni stesse, ricadono nell'ambito di applicazione della DGR 3502/2020?.....	82
5.1.7.	Quali impianti alimentati a biomassa non ricadono nell'ambito di applicazione della DGR 5360/2021?	82
5.1.8.	Una caldaia che produce vapore per il funzionamento di cucine e lavanderie in stabili dedicati alla cura della persona (ospedali, case di cura, ecc.) è da considerarsi impianto civile o industriale?	82
5.1.9.	Una caldaia che produce solo acqua calda rientra nella definizione di scaldacqua unifamiliare ed è quindi esclusa dall'ambito di applicazione della normativa oppure, essendo una caldaia e non uno scaldacqua, è da registrare con il relativo scarico dei contributi?	83
5.1.10.	Se un impianto è disattivato devo fare lo stesso la manutenzione?	83
5.1.11.	Se un impianto di condizionamento è inferiore a 12 kW è possibile compilare il libretto d'impianto, anche se non è obbligatorio, al fine di ottenere delle agevolazioni per le tariffe dell'energia elettrica?	83
5.1.12.	Rientra nell'ambito di applicazione una stufa di potenza superiore a 5 kW che consente anche di cucinare?	83
5.1.13.	Gli impianti itineranti sono da considerarsi impianti termici?	83
5.1.14.	Devo sostituire una caldaia a camera aperta collegata ad una canna fumaria collettiva ramificata. Posso procedere alla sostituzione o devo obbligatoriamente installare una caldaia a condensazione?	83
5.2.	Definizioni.....	84
5.2.1.	Cosa si intende per impianto termico?.....	84
5.2.2.	Cosa si intende per impianto termico di nuova installazione?	84
5.2.3.	Cosa si intende per impianto termico civile?	84
5.2.4.	Cosa si intende per impianto termico centralizzato?.....	84

5.2.5.	Cosa si intende per apparecchio fisso?	84
5.2.6.	Cosa si intende per sistema di distribuzione?	85
5.2.7.	Cosa si intende per ‘lettura da remoto’?.....	85
5.2.8.	Come si definisce il valore minimo consentito nel rendimento di combustione (%) se è sconosciuta la data di installazione del generatore? 85	
5.2.9.	Qual è la normativa tecnica di riferimento in merito a come e dove effettuare la corretta analisi dei prodotti della combustione per la biomassa?.....	85
5.3.	Requisiti Impianti termici e DAM	85
5.3.1.	È obbligatorio sostituire i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati?	85
5.3.2.	Quali requisiti devono avere gli impianti termici di nuova installazione, ristrutturazione o sostituzione del generatore?	85
5.3.3.	Quali requisiti devono rispettare gli impianti alimentati a biomassa?	86
5.3.4.	Cosa prevede il PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria) circa i requisiti degli impianti termici alimentati a biomassa?	86
5.3.5.	Devo sostituire un impianto a metano con un impianto a biomassa. Quali sono i requisiti da rispettare per essere a norma?	87
5.3.6.	Sono state previste deroghe per coloro che in attuazione delle disposizioni regionali introdotte con DGR 1118/2013, hanno provveduto a dotarsi di generatori a biomassa legnosa?	87
5.3.7.	La “deroga per uso saltuario” prevista dalla DGR 5360/2021 presuppone che tali impianti siano esclusi dall’ambito di applicazione?	88
5.3.8.	Un cliente utilizza un caminetto con potenza al focolare fino a 8 kW solo in alcune occasioni. Deve dismetterlo?	88
5.3.9.	Sono previsti dei limiti di esercizio legati alle emissioni inquinanti in atmosfera degli impianti alimentati a biomassa?.....	88
5.3.10.	Quali requisiti deve avere la biomassa da utilizzare per l’alimentazione degli impianti?	89
5.4.	Tempistica di manutenzione	89
5.4.1.	Con quale tempistica si deve eseguire la manutenzione degli impianti tradizionali alimentati con combustibili fossili e biocombustibili?.....	89
5.4.2.	Con quale tempistica si deve eseguire la manutenzione delle sottostazioni di impianti a teleriscaldamento?	90
5.4.3.	Con quale tempistica si deve eseguire la manutenzione degli impianti a biomassa?.....	90

5.4.4.	Con quale tempistica si deve eseguire la pulizia della canna fumaria collegata ad apparecchi alimentati a biomassa legnosa?	90
5.4.5.	È necessario indicare che la pulizia della canna fumaria è stata effettuata? Su quale modello va indicata?	90
5.4.6.	Chi può effettuare la pulizia della canna fumaria collegata ad apparecchi alimentati a biomassa legnosa?	91
5.4.7.	Con quale tempistica si deve eseguire la manutenzione degli impianti a pompa di calore e/o gruppi frigoriferi?	91
5.4.8.	Con quale tempistica si deve eseguire la manutenzione degli impianti di cogenerazione/trigenerazione?	91
5.4.9.	Se due o più generatori condividono lo stesso sistema di distribuzione si considera la somma dei generatori e quindi si esegue anche per un generatore sotto la soglia dei 350 kW una prova fumi ed un rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento?	92
5.4.10.	Se due o più generatori fanno parte dello stesso impianto perché servono la medesima unità immobiliare, ma sono privi di un sistema di distribuzione, si considera per la frequenza di manutenzione la potenza del singolo generatore?	92
5.4.11.	In riferimento al rapporto di controllo Tipo 1B, il campo “Tipo d’uso” a cosa serve?.....	92
5.4.12.	Cosa viene richiesto per i campi PP e COT alla scheda 4.1 del libretto? Queste informazioni sono richieste anche in sede di compilazione della scheda 4.1 del libretto per un impianto con generatore alimentato a gas naturale o a gasolio?.....	92
5.5.	Riscaldamento	92
5.5.1.	Da quando e per quante ore si può tenere acceso il riscaldamento?	92
5.5.2.	A quale temperatura dell’aria bisogna mantenere gli ambienti durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale?	93
5.5.3.	A quale temperatura dell’aria bisogna mantenere gli ambienti durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione estiva?	93
5.5.4.	Possono esserci delle deroghe al periodo e all’orario di funzionamento dell’impianto di riscaldamento?	93
5.5.5.	Vi sono dei divieti nell’utilizzo di alcuni combustibili in Regione Lombardia?.....	93
5.5.6.	È possibile convertire una caldaia da metano a gasolio o ci sono divieti particolari a livello normativo (ad esempio relativi alla qualità dell’aria)?	94
5.5.7.	È possibile riscaldare i vani scala o i box auto?	94
5.5.8.	Alcuni condomini hanno troppo caldo nel loro appartamento. Possono chiedere una verifica delle temperature all’Autorità competente?	94

5.5.9.	È possibile mantenere la presenza di un camino a legna e di una caldaia di tipo B in due locali adiacenti? Qual è la norma tecnica di riferimento?	94
5.6.	Conduttore impianti termici e formazione operatori.....	94
5.6.1.	Il Terzo Responsabile deve possedere anche l'abilitazione per la conduzione?	94
5.6.2.	Come si fa ad ottenere il patentino di conduttore di impianti termici?.....	95
5.6.3.	Ogni quanti anni va rinnovato il patentino di conduzione?.....	95
5.6.4.	La figura del conduttore va registrata sul catasto e sul libretto?	95
5.6.5.	Gli installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile devono possedere particolari requisiti?	95
5.6.6.	Le operazioni di manutenzione e controllo di impianti alimentati a biomassa possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37?	95
5.7.	Analizzatore di combustione e Deprimometro	96
5.7.1.	Ogni quanto si deve fare la revisione dello strumento analizzatore dei prodotti della combustione?.....	96
5.7.2.	Ogni quanto si deve fare la revisione dello strumento deprimometro?	96
5.8.	Obblighi e Responsabilità.....	96
5.8.1.	In presenza di un impianto che funzioni in condizioni di non idoneità ed il Responsabile si rifiuti di far ripristinare le condizioni di corretto funzionamento, come deve comportarsi l'operatore che sta operando sull'impianto?	96
5.8.2.	È possibile affidare l'incarico di Terzo responsabile di un impianto non a norma?	96
5.8.3.	È possibile affidare l'incarico di terzo responsabile per un impianto inferiore a 35 KW?	97
5.8.4.	Il contratto di Terzo responsabile viene rinnovato annualmente: occorre darne comunicazione ogni anno?	97
5.8.5.	Il contratto di Amministratore di condominio viene rinnovato annualmente: occorre darne comunicazione ogni anno?	97
5.8.6.	Il ruolo di Terzo responsabile può essere esercitato esclusivamente per una singola tipologia di generatori facenti parte dell'impianto?.....	97
5.8.7.	Il Terzo Responsabile può delegare alcune attività?	97
5.8.8.	A chi compete la trasmissione della documentazione relativa alla prima accensione di un impianto termico?	98
5.9.	Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.....	98

5.9.1.	È possibile per un condomino staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato e installare un impianto autonomo?	98
6.	Sistemi di contabilizzazione e termoregolazione	99
6.1.	Normativa	99
6.1.1.	Cos'è la contabilizzazione del calore?	99
6.1.2.	È obbligatorio installare i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione?	99
6.1.3.	Chi deve eseguire la compilazione del libretto e l'inserimento a catasto dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione?	99
6.1.4.	È vero che se si installano sistemi di termoregolazione e contabilizzazione si può tenere acceso il riscaldamento 24 ore su 24?	100
6.1.5.	Esistono deroghe all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione?	100
6.1.6.	Come vengono gestiti i casi di rifiuto da parte dei singoli utenti/condomini dell'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione?	101
6.1.7.	La sola installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione richiede l'obbligo di predisporre l'APE, Attestato di Prestazione Energetica, o ACE (Attestato di Certificazione Energetica) qualora non si effettuino nessun'altra modifica sostanziale all'impianto termico?	101
6.1.8.	La sola installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione richiede l'obbligo di predisporre la Relazione Tecnica (ex legge 10) di cui all'Allegato C del DDUO 2456/17 qualora non si effettuino nessun'altra modifica sostanziale all'impianto termico?	102
6.1.9.	Quali sono le sanzioni amministrative relative alla mancata realizzazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione autonoma del calore?	102
6.1.10.	In un condominio dove i singoli appartamenti sono dotati di un orologio conta-ore che misura il tempo di utilizzo dell'impianto di riscaldamento è possibile derogare all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione?	102
6.1.11.	Nella progettazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione si possono usare i coefficienti di compensazione per tenere conto delle diverse esposizioni e degli ambienti particolarmente disagiati?	102
6.1.12.	A seguito dell'installazione delle valvole termostatiche, la ripartizione delle spese del riscaldamento avviene esclusivamente in base ai consumi rilevati dalle valvole stesse o l'assemblea vi può derogare?	102
6.1.13.	È obbligatorio installare le valvole termostatiche su un impianto centralizzato se l'unico proprietario è una persona fisica?	103
6.1.14.	L'installazione delle valvole termostatiche è obbligatoria?	103
6.1.15.	È obbligatorio redigere una relazione tecnica prima dell'installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione?	103

6.1.16.	Chi è il tecnico abilitato che può redigere la relazione tecnica ai sensi della UNI 10200?	104
6.1.17.	È vero che anche gli impianti collegati a reti di teleriscaldamento devono installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione?	104
6.1.18.	Possono essere eseguite delle ispezioni su questi sistemi?	104
6.1.19.	Se in un Condominio un condomino non ha permesso l'installazione della termoregolazione e contabilizzazione, la sanzione sarebbe imputabile a questa singola unità o a tutto il Condominio?	104
6.1.20.	Qual è l'organismo responsabile per i controlli sui sistemi di contabilizzazione e termoregolazione?	104
7.	Targatura degli impianti	105
7.1.	Targhe	105
7.1.1.	Cos'è la Targa impianto?	105
7.1.2.	A chi spetta la targatura dell'impianto?	105
7.1.3.	Come faccio ad inserire la Targa durante l'inserimento/modifica della scheda tecnica?	105
7.1.4.	Dove posso ritirare le targhe?	105
7.1.5.	Quanti plichi posso ritirare?	106
7.1.6.	L'Autorità competente non mi fornisce targhe in quanto ho superato il limite di plichi assegnabili; cosa posso fare?	106
7.1.7.	Ho ritirato dei plichi ma non li trovo a me assegnati; cosa posso fare?	106
7.1.8.	Ho sbagliato ad assegnare una Targa; come faccio a correggere l'errore?	106
7.1.9.	Non riesco ad inserire la Targa: alla conferma di inserimento compare un messaggio di errore e il campo "Targa" rimane non valorizzato. Cosa significa?	106
7.1.10.	Ho effettuato la manutenzione su un impianto apparentemente non targato; devo applicare una delle mie Targhe?	106
7.1.11.	Ho effettuato un intervento su un impianto già targato da un altro manutentore, ma mi sono accorto che nel CURIT la Targa non è stata inserita. Cosa devo fare?	107
7.1.12.	La mia ditta ha cambiato denominazione e P.IVA; si possono associare le targhe/plichi già associate alla mia utenza all'utenza relativa alla nuova ragione sociale?	107
7.1.13.	In caso di smarrimento/furto targhe cosa devo fare?	107
7.1.14.	In caso deterioramento targhe cosa devo fare?	107
7.1.15.	Ho fatto una richiesta di validazione impianto, che risulta respinta; ora non riesco più ad utilizzare la Targa. Cosa posso fare?	107
7.1.16.	Per la mancata targatura incorro in sanzioni?	107

Glossario 109

Premessa

Il CURIT, Catasto Impianti Termici – Lombardia, è uno strumento di cui Regione Lombardia ha deciso di dotarsi con lo scopo di uniformare le attività dei diversi operatori che intervengono a vario titolo sugli impianti termici. La finalità principale di questo strumento è quello di aggregare e rendere disponibili in un unico luogo tutte le informazioni che l'attività di controllo e di manutenzione degli impianti termici genera. Per potere sfruttare al meglio la conoscenza che CURIT mette a disposizione è indispensabile che la registrazione delle informazioni sia corretta, omogenea e coerente con quanto previsto dalla normativa. A questo fine, ARIA S.p.A., attraverso l'Area Sostenibilità ambientale ed Energia, mette a disposizione degli utenti e degli operatori (manutentori, installatori, amministratori di condominio, operatori dei Centri di Assistenza Impianti Termici - CAIT) un importante supporto tecnico realizzato tramite help desk, manualistica e FAQ, Frequently Asked Questions (domande frequentemente richieste).

Nel presente documento vengono raccolte tutte le FAQ necessarie sia per una corretta interpretazione della normativa di riferimento che per un corretto utilizzo dello strumento informatico CURIT. Molte delle domande che possono sorgere trovano qui una risposta. Il valore aggiunto di poter reperire nel presente documento una risposta risiede nella possibilità di disporre di un'interpretazione o un'indicazione chiara ed inequivocabile, all'interno di un documento predisposto dal soggetto incaricato della gestione del Catasto.

Prima di inviare una richiesta di chiarimento allo Staff CURIT, gli utenti e gli operatori sono invitati a consultare le nostre FAQ e a documentarsi attraverso gli altri materiali informativi messi a disposizione, come ad esempio la manualistica e le pagine del Sito Web. In questo modo si avrà l'opportunità di ottenere in tempi rapidi una risposta certa alla propria domanda.

Per una migliore comprensione del testo, diverse espressioni o terminologie che risultano ricorrenti trovano un esplicito chiarimento nel glossario a chiusura del documento.

Lo Staff CURIT, restando comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ringrazia per la collaborazione.

1.1. Nuova Registrazione

1.1.1 Come mi registro a CURIT?

La registrazione a CURIT per i manutentori di impianti termici avviene attraverso il portale web. Sono previsti due livelli di registrazione, gerarchicamente ordinati tra loro.

Il primo livello è riferito alla Ditta di manutenzione, alla quale è demandata l'operatività di tipo amministrativo sul portale CURIT come, ad esempio, l'accettazione delle Condizioni d'uso, la gestione degli strumenti, degli Operatori e del Portafoglio e l'accesso allo strumento di Help Desk. L'erogazione di questi servizi avviene nell'area riservata del portale web CURIT.

Il secondo livello di utenza, subordinato alla Ditta di manutenzione, è quello dell'Operatore. A questa tipologia di utenza è demandata l'attività di registrazione degli impianti e della relativa documentazione all'interno dello strumento di Catasto CURIT.

1.1.2 Cosa significa essere registrati come Ditta di manutenzione e quali sono le sue funzioni?

L'utenza relativa alla Ditta di manutenzione è dedicata all'operatività di tipo amministrativo tramite il portale CURIT (http://www.curit.it/manutentori_ditte_login), dove è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- gestire i dati anagrafici della ditta stessa;
- gestire gli operatori della ditta;
- gestire gli eventuali strumenti della ditta;
- gestire il portafoglio digitale associato alla ditta;
- visualizzare i movimenti del portafoglio digitale (ricariche e scarico contributi);
- aderire ad un CAIT;
- aprire ticket tramite la funzionalità di Help Desk.

1.1.3 Cosa significa essere registrati come Operatore della Ditta di Manutenzione e quali sono le sue funzioni?

L'utenza relativa all'Operatore della Ditta di manutenzione è dedicata alla registrazione dell'attività di installazione/manutenzione impianti tramite i catasti CURIT dove è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- accedere ai catasti;
- inserire nei catasti le informazioni relative ai libretti di impianto;
- inserire nei catasti i rapporti di controllo ed efficienza energetica.

1.1.4 Come registro la mia ditta a CURIT?

Per registrare una nuova azienda occorre accedere alla pagina "Manutentori e Installatori_Registrazione Ditta manutenzione" (http://www.curit.it/manutentori_registrazione).

In base alla tipologia di impianti per i quali si è abilitati ad effettuare le manutenzioni oppure le installazioni, è possibile scegliere il ruolo che individua il tipo di azienda che si vuole registrare.

Si può scegliere quindi tra le seguenti opzioni:

- *Registrati come Manutentore di Gruppi termici a Combustibile Fossile;*
- *Registrati come Manutentore di Gruppi termici a Biomassa;*
- *Registrati come Manutentore di Pompe di Calore / Gruppi Frigo;*
- *Registrati come Manutentore di Sottostazioni di Teleriscaldamento;*
- *Registrati come Installatore di Impianti Termici.*

Le informazioni da fornire sono:

- i dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo PEC, codice fiscale della persona che effettua la registrazione).
- scelta di uno username e di una password: come username inserire il nome che si desidera.
- altri dati: inserire i dati della ditta e allegare obbligatoriamente la carta di identità del legale rappresentante.
- pubblicazione del nome della ditta negli elenchi presenti sul portale CURIT (servizio a disposizione dei cittadini per individuare e contattare le ditte manutentrici): esprimere o meno il consenso alla pubblicazione.
- informativa sulla privacy: confermare la presa visione della normativa sulla privacy.
- codice captcha: compilare il campo con il codice di verifica che compare.

Tutti i campi indicati con l'asterisco (*) sono obbligatori.

Una volta terminata la compilazione dell'intero modulo, confermare i dati cliccando sul pulsante "Clicca qui per registrarti".

Una Ditta di manutenzione può decidere di assumere più di un ruolo tra quelli sopra indicati. Per farlo deve prima effettuare la registrazione per una delle categorie e, quando la registrazione sarà completa, seguire la procedura di accreditamento per le restanti categorie di suo interesse.

È importante ricordare che per operare sul Catasto, dopo aver completato la registrazione come Ditta di manutenzione, è necessario inserire almeno un operatore tramite la pagina di "gestione degli operatori".

1.1.5 Sono un installatore e non possiedo analizzatori e deprimometri: come mi registro?

Nel portale CURIT, all'interno della pagina dedicata alla registrazione delle nuove ditte (www.curit.it/manutentori_registrazione), sono disponibili diverse opzioni. Nel caso degli installatori occorre scegliere "Registrati come Installatore di Impianti Termici". In questo modo il programma non obbligherà alla registrazione degli strumenti.

1.1.6 Sono un installatore/manutentore di impianti a biomassa / gruppi frigoriferi / cogeneratori / scambiatori di calore: come mi registro?

Per chi svolge attività di installazione o manutenzione di impianti a biomassa / gruppi frigoriferi / cogeneratori / scambiatori di calore e intende operare sul Catasto CURIT occorre procedere alla registrazione scegliendo lo specifico ruolo direttamente nella pagina di registrazione del

portale CURIT (www.curit.it/manutentori_registrazione). Se è necessario acquisire altri ruoli, è possibile farlo seguendo le indicazioni della FAQ 1.1.8.

1.1.7 Sono uno spazzacamino, come mi registro?

Per chi svolge solamente l'attività di spazzacamino e intende operare sul Catasto CURIT occorre procedere alla registrazione scegliendo lo specifico ruolo direttamente nella pagina di registrazione del portale CURIT (www.curit.it/manutentori_registrazione). Esclusivamente per Spazzacamini, qualora non si dispone dell'abilitazione secondo il DM 37/08, all'atto della registrazione al campo in cui si richiede, è sufficiente selezionare la voce "non necessaria".

Se si è già registrati come manutentori a biomassa, occorre aggiungere lo specifico ruolo di spazzacamino, seguendo le indicazioni della FAQ 1.1.8.

1.1.8 Sono un installatore/manutentore già registrato al CURIT, ho assunto il ruolo di installatore/manutentore di impianti a biomassa / gruppi frigoriferi / cogeneratori / scambiatori di calore. Devo effettuare una nuova registrazione al portale CURIT o posso integrare la mia registrazione?

Qualora un manutentore/installatore di impianti a biomassa, gruppi frigoriferi, cogeneratori e scambiatori di calore sia già iscritto a CURIT, perché opera anche sulle tradizionali tipologie di impianto, non è necessario che effettui una nuova registrazione; è sufficiente seguire la procedura di accreditamento per gli ulteriori ruoli di suo interesse accedendo come manutentore/installatore già registrato.

Per effettuare quest'operazione è necessario accedere alla pagina riservata ai manutentori/installatori registrati, accedere alla Sezione *Modifica i dati della Ditta* e scegliere il ruolo di interesse.

Il sistema indica i ruoli che già si possiedono e dà la possibilità di acquisire altri ruoli.

Cliccando su uno dei ruoli di interesse, si apre una maschera di accreditamento che riporta tutti i dati della ditta di manutenzione. Nel caso in cui non sia necessario inserire/modificare le informazioni presenti, è sufficiente cliccare il tasto *Invia* in fondo alla pagina.

Qualora manchino dei dati oppure dei documenti da allegare (ad esempio la Carta Identità del Legale Rappresentante) il sistema segnala puntualmente i campi da aggiornare. Una volta compilati i campi richiesti è necessario cliccare nuovamente *Invia*.

Dopo aver effettuato la procedura di accreditamento il sistema procede automaticamente ad un logout ed è quindi necessario effettuare nuovamente login per rendere effettive le modifiche. Dopo l'accesso, nella sezione *Riepilogo servizi* comparirà il nuovo ruolo acquisito.

È possibile acquisire un solo ruolo alla volta; per acquisire più ruoli, ripetere le operazioni precedenti.

1.1.9 Come si registra un Operatore di una Ditta di manutenzione?

Per completare la registrazione di una nuova Ditta di manutenzione e poter operare sul Catasto è necessario registrare almeno un operatore.

L'Operatore di una ditta di manutenzione si registra attraverso l'apposita funzione "Gestisci gli Operatori" presente nella pagina del portale CURIT riservata alle ditte registrate.

In fase di registrazione dell'Operatore, il programma chiede di inserire un numero di matricola: si tratta del numero di matricola presente sul libro matricolare aziendale. Nel caso in cui questo numero non sia previsto, è possibile inserire la mansione dell'operatore oppure un numero progressivo che identifichi i singoli operatori.

Il programma propone anche una password numerica nello specifico campo da utilizzare per l'accesso al Catasto da parte dell'Operatore che si sta registrando: è possibile mantenere la password proposta dal programma, quindi prenderne nota, oppure modificarla con una a propria scelta.

Per poter inserire il primo operatore è necessario attendere il giorno successivo rispetto alla registrazione della ditta di manutenzione.

La creazione, l'attivazione e la disattivazione degli operatori e le modifiche ai loro dati e alla loro password sono immediatamente effettive sul Catasto.

1.1.10 Ho effettuato la registrazione della mia Ditta di Manutenzione ma non riesco ad inserire gli Operatori. Cosa devo fare?

Per poter inserire il primo operatore è necessario attendere il giorno successivo rispetto alla registrazione della ditta di manutenzione.

Se anche nel giorno successivo rispetto alla registrazione della ditta il portale non consente la registrazione dell'operatore, restituendo un messaggio di "Registrazione non andata a buon fine" con l'indicazione di contattare l'assistenza tecnica, occorre aprire un ticket utilizzando le credenziali della ditta manutentrice e illustrando la situazione. Qualora non si riesca ancora ad accedere all'Help Desk, è comunque possibile dalla pagina dei "contatti" del portale CURIT accedere ad un form di richiesta assistenza per le nuove registrazioni.

1.1.11 Ho già effettuato la registrazione della mia ditta come Manutentore di Gruppi termici a combustibile fossile e/o biomassa: la mia registrazione risulta incompleta perché mancano le informazioni relative agli strumenti. Cosa devo fare?

A seguito della registrazione come Manutentore di Gruppi termici a combustibile fossile e/o biomassa è necessario inserire gli strumenti che la Ditta deve possedere per poter operare su queste tipologie di generatori.

Occorre accedere nuovamente alla pagina di autenticazione utilizzando l'utenza della Ditta e inserire gli strumenti tramite la funzione *Gestisci gli Strumenti di misura*.

Se si possiede un solo strumento che svolge sia la funzione di deprimometro che di analizzatore, occorre compilare entrambi i campi presenti nel form di registrazione (analizzatore e deprimometro) con gli stessi dati.

Dopo aver inserito o cancellato uno o più strumenti, è necessario effettuare logout tramite il link posto più in basso nella pagina di gestione degli strumenti per rendere effettive le modifiche.

La registrazione delle informazioni relative agli strumenti avviene immediatamente.

1.1.12 Ho già effettuato la registrazione della mia ditta: la mia registrazione risulta incompleta perché non ho ancora accettato le condizioni d'uso CURIT. Cosa devo fare?

Per accettare le condizioni d'uso CURIT, occorre accedere al portale CURIT tramite la pagina di login dei manutentori/installatori, utilizzando le credenziali della ditta di manutenzione, e cliccare sul pulsante “Sottoscrivi le condizioni d'uso”.

Da qui si apre una pagina in cui sono presenti due pulsanti: uno per scaricare il documento delle condizioni d'uso, l'altro per accettarle. Una volta aver cliccato sul pulsante di accettazione, si aprirà un messaggio pop up che conferma il successo nell'esecuzione dell'operazione.

Nella pagina del portale CURIT dove sono raccolte alcune videoguide (<https://www.curit.it/videoguide>) è disponibile un'illustrazione di come accettare le condizioni d'uso CURIT.

1.1.13 Cosa sono le condizioni d'uso che devo accettare obbligatoriamente per poter operare sul catasto?

Le Condizioni d'uso disciplinano l'accesso al Sito Web e le modalità per il corretto utilizzo dei contenuti e dei servizi erogati. Inoltre, regolano il rapporto tra gli utenti ed il sistema CURIT. Scopo delle Condizioni d'uso è di garantire che i soggetti coinvolti a vario titolo nelle azioni richieste da CURIT (installatori, manutentori, amministratori di condominio, distributori di combustibili, software house, CAIT, Autorità competenti ed ispettori e cittadini) possano esercitare le proprie attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, rispettando le norme e con lo scopo di tutelare i diritti e gli interessi degli utenti.

1.2. Modifica dati di registrazione

1.2.1. Se una ditta cambia ragione sociale ma la P.IVA rimane invariata, occorre registrare una nuova ditta?

No, in questo caso non è necessario effettuare una nuova registrazione al portale CURIT. È sufficiente procedere alla modifica dei dati come illustrato nella risposta alla domanda 1.2.3.

1.2.2. Se una ditta cambia la P.IVA, occorre registrare una nuova ditta?

Sì. In questo caso occorre effettuare la registrazione della Ditta sul portale CURIT utilizzando la nuova ragione sociale e la nuova P.IVA. Per quanto riguarda la registrazione della precedente Ditta di manutenzione occorre comunicare la cessazione della stessa tramite il servizio Help desk oppure, se non si sono smarrite le credenziali d'accesso, tramite il form dedicato agli operatori presente nella pagina dei [contatti](#).

1.2.3. Come posso modificare i dati della ditta indicati in fase di registrazione?

Per effettuare quest'operazione è necessario accedere alla pagina riservata ai manutentori/installatori registrati (http://www.curit.it/manutentori_ditte_login) e accedere alla Sezione *Modifica i dati della Ditta*. Selezionando poi il servizio *Accedi al tuo profilo* il sistema apre una maschera impostata sulla sezione *Dati di contatto* in cui è possibile modificare dati come la password e l'indirizzo e-mail.

Per modificare tutti gli altri dati (ad esempio indirizzo, numero di telefono, sede legale, legale rappresentante, documento di identità) occorre andare nella sezione denominata *Altro*.

I campi P.IVA e username non sono modificabili.

Alla fine di tutte le modifiche è necessario salvare mediante l'apposito tasto.

La modifica dei dati della registrazione è immediatamente visibile sul Catasto.

I soggetti collegati ad un CAIT possono effettuare quest'operazione in autonomia, senza necessità di rivolgersi al CAIT.

1.2.4. Come posso modificare i dati degli operatori/analizzatori/deprimometri?

Per effettuare queste modifiche, una volta entrati nella pagina riservata ai manutentori registrati e, dopo essersi autenticati tramite le credenziali della ditta di manutenzione, si deve accedere alla sezione *Gestisci gli strumenti di misura* o *Gestisci gli operatori* dove si possono modificare tutti i dati di analizzatori, deprimometri e operatori.

Non è possibile cancellare un operatore, ma è possibile, se non fa più parte dell'azienda, cambiarne lo stato e porlo "non attivo", mediante apposito tasto (on/off).

1.2.5. Alla mia ditta è stato assegnato un ruolo che non corrisponde all'attività svolta. Come mai?

Alla Ditta di manutenzione/installazione è associato automaticamente dal sistema un ruolo di registrazione in funzione degli strumenti registrati solo per le registrazioni antecedenti il 18 settembre 2015.

In particolare, alle Ditte di manutenzione/installazione in possesso di strumentazione è stato associato il ruolo di Manutentore di Gruppi termici a Combustibile Fossile (se presenti almeno un deprimometro e un analizzatore) o di Manutentore di Gruppi termici a Biomassa (se presente almeno un deprimometro).

Alle Ditte di manutenzione/installazione registrate prima del 18 settembre 2015 per le quali non risultano registrati strumenti è stato associato il ruolo di Installatore di Impianti Termici.

Per modificare il ruolo assegnato seguire le indicazioni riportate nell'apposito manuale o quelle riportate nella FAQ 1.1.8.

1.2.6. Sono un operatore e lavoro per Ditte di manutenzione diverse; posso essere registrato come operatore per più Ditte di manutenzione?

Sì, basta essere correttamente registrato come operatore presso le diverse Ditte di manutenzione per cui si opera.

1.2.7. Devo chiudere la mia Ditta di manutenzione per cessata attività, posso cancellare la mia registrazione?

No, non è possibile cancellare la registrazione effettuata, anche se la ditta ha cessato l'attività.

Occorre disattivare gli operatori come indicato nella FAQ 1.2.4 e occorre comunicare la cessazione della stessa tramite Help desk oppure tramite form dedicato agli operatori presente nella pagina dei [contatti](#).

1.3. Gestione password

1.3.1. Ho dimenticato/smarrito la password dell'utenza per accedere ai servizi riservati alla Ditta di manutenzione nel portale CURIT. Cosa devo fare?

Se si è smarrita la password legata alla Ditta di manutenzione/installazione con la quale si accede ai servizi del portale CURIT occorre andare alla pagina "Operatori / Manutentori e installatori", occorre accedere alla sezione riservata alla gestione della *Ditta di manutenzione* e cliccare sul link *Recupera password* (http://www.curit.it/manutentori_ditte_login).

Per richiedere la reimpostazione della password occorre inserire nell'apposito spazio il proprio nome utente e il codice di verifica che compare sullo schermo.

Nella pagina sono presenti due pulsanti: uno con etichetta "Reload" che serve per rigenerare il codice di verifica se difficile da leggere, e uno con etichetta "Procedi" che serve per la richiesta di reimpostazione della password. A procedura terminata, il portale restituisce un messaggio di avvenuto invio link di reimpostazione oppure restituisce un messaggio di errore, legato alla lettura del codice di verifica o alla non correttezza della username indicata.

Si ricorda che per chi si è registrato prima del 18 settembre 2015, il nome utente è costituito dalle lettere "MA" seguite da un numero composto da 6 cifre; per chi si è registrato dopo il 18 settembre 2015 il nome utente invece è una parola scelta al momento della registrazione.

Il link per la reimpostazione della password verrà inviato all'indirizzo PEC indicato dall'utente all'atto della registrazione. Nel caso non sia ancora stato inserito un indirizzo PEC, link per la reimpostazione della password verrà inviato all'indirizzo mail indicato nel proprio profilo.

La reimpostazione della password tramite questa modalità non è possibile per gli Operatori delle Ditte manutentrici, (cioè per i nomi utenti costituiti dalle lettere "MA" seguite da un numero composto da 8 cifre) che devono chiedere la password in uso (o la generazione di una nuova password) direttamente alla propria Azienda seguendo le indicazioni riportate nella FAQ 1.3.3.

1.3.2. Ho dimenticato/smarrito il nome utente (username) della Ditta per accedere ai servizi del portale CURIT. Cosa devo fare?

Per chi si è registrato prima del 18 settembre 2015, il nome utente (username) è costituito dalle lettere “MA” seguite da un numero composto da 6 cifre; per chi si è registrato dopo il 18 settembre 2015 il nome utente invece è una parola scelta al momento della registrazione.

Se si è dimenticato il nome utente (username) occorre innanzi tutto controllare nell’archivio della propria posta elettronica e cercare l’e-mail di conferma della registrazione che contiene le credenziali di accesso.

Per coloro che si sono registrati prima del 18 settembre 2015, se si è a conoscenza del nome utente di uno degli operatori associati alla Ditta, costituito dalle lettere “MA” seguite da 8 cifre, è possibile ricostruire il nome utente della Ditta eliminando le ultime due cifre di tale codice, ottenendo in questo modo il nome utente costituito da MA + 6 cifre (se ad esempio il codice operatore è MA12345601, il nome utente della Ditta è MA123456).

Se non si è in grado di recuperare in alcun modo il proprio nome utente si può contattare l’assistenza tecnica CURIT tramite il form dedicato agli operatori presente nella pagina dei [contatti](#).

1.3.3. Ho dimenticato/smarrito la password dell'utenza Operatore utilizzata per accedere al Catasto. Cosa devo fare?

Qualora il singolo Operatore abbia smarrito la password associata al proprio nome utente, costituito dalle lettere “MA” seguite da 8 cifre, la Ditta, accedendo con la propria utenza, può assegnare una nuova password all’operatore tramite la funzione di *Modifica password* (contraddistinta da una chiavetta gialla) disponibile nella pagina di *Gestione degli operatori*, visibile una volta entrati nell’area riservata alle Ditte di manutenzione/installazione.

Una volta cliccato sul simbolo della chiavetta, si apre una maschera con due campi da compilare: nel primo è presente la password numerica assegnata in automatico dal portale; il secondo campo è libero.

Per confermare la password occorre ricopiare nel secondo campo il numero assegnato dal portale e salvare i dati mediante apposito pulsante. In alternativa è possibile anche inserire un numero di 8 cifre a scelta al posto della password numerica suggerita dal portale. Anche in questo caso occorre scrivere lo stesso numero in entrambi i campi presenti.

Occorre prendere nota della password, per poterla utilizzare per il login dell’operatore (la password non viene mostrata in alcun’altra occasione).

1.3.4. Ho dimenticato/smarrito il nome utente (username) dell'Operatore che accede al Catasto. Cosa devo fare?

Qualora il singolo Operatore abbia smarrito il proprio nome utente (username), ovvero il codice costituito dalle lettere MA seguite da 8 cifre, può richiederlo direttamente alla propria Ditta di manutenzione può accedere all’area riservata alle Ditte di manutenzione/installazione ed entrare nella pagina *Gestione degli operatori*, dove sono visibili tutti i dati degli operatori associati, compresi gli username di riferimento.

1.3.5. La username della Ditta e/o dell'Operatore mi fa accedere al portale, ma poi non riesco a navigare nell'area riservata del portale. Cosa devo fare?

Come prima operazione si deve verificare di accedere alla sezione desiderata con le credenziali adatte:

- quelle della ditta di manutenzione nella pagina http://www.curit.it/manutentori_ditte_login;
- quelle dell'operatore (lettere MA seguite da 8 cifre) nella pagina http://www.curit.it/manutentori_operatori_login.

Se si utilizzano le credenziali non adatte alla pagina selezionata, il portale indica l'errore e non consente la navigazione dell'area riservata prescelta.

Se anche dopo aver verificato la correttezza delle credenziali il problema persiste, potrebbe essersi verificato un errore durante la registrazione. Occorre in questo caso contattare l'Assistenza tecnica tramite form dedicato agli operatori presente nella pagina dei [contatti](#) e illustrare la situazione.

1.3.6. Mi sono regolarmente registrato a CURIT ma non ho ricevuto il Codice portafoglio. Come mai?

Il Codice portafoglio non viene inviato via e-mail, ma è possibile visualizzarlo nell'area riservata alle Ditte di Manutenzione/installazione del portale CURIT. Potrai visualizzare tale codice a partire dal giorno successivo a quello della registrazione.

Entrando nell'area riservata con le proprie credenziali, il codice portafoglio è visibile accedendo alla sezione *Portafoglio Digitale*. Trascorso un periodo superiore ai due giorni dalla registrazione, se il Codice portafoglio non è ancora visibile è necessario contattare l'Assistenza Tecnica tramite il servizio di Help Desk (www.curit.it/help_desk) scegliendo come argomento *Portafoglio*.

1.4. Collegamenti con i CAIT

1.4.1. Cos'è un CAIT?

I CAIT ("Centri di Assistenza Impianti termici") sono centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti da ASIA S.p.A., gestore del Catasto Impianti Termici - Lombardia. Normalmente i CAIT sono collegati a livello organizzativo alle Associazioni di Categoria di manutentori ed installatori.

1.4.2. Cosa significa aderire ad un CAIT?

Nel caso in cui un manutentore/installatore non desideri o non sia in grado di inserire autonomamente a Catasto i dati del libretto di impianto o i rapporti di controllo può rivolgersi ai CAIT, che offrono un servizio di trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici censiti in CURIT in nome e per conto del manutentore/installatore.

Prima di aderire ad un CAIT occorre prendere contatti diretti con il CAIT stesso per contrattualizzare il rapporto di collaborazione, definire i termini di operatività sul Catasto e sottoscrivere il mandato a suo favore.

L'elenco dei CAIT è consultabile sul sito CURIT alla pagina *Elenco CAIT* (http://www.curit.it/elenco_cait).

1.4.3. Cosa devo fare se ho aderito ad un CAIT per errore?

Nel caso in cui si sia aderito erroneamente ad un CAIT è necessario richiedere allo stesso CAIT di attivare la procedura di scollegamento in modo da poter operare nuovamente come manutentore/installatore. Se non ricordi a quale CAIT hai aderito, rivolgiti all'Assistenza Tecnica (www.curit.it/help_desk) scegliendo come argomento *Registrazione portale CURIT / modifica dati anagrafici*.

1.4.4. Cosa devo fare per passare da un CAIT ad un altro CAIT?

È necessario richiedere lo scollegamento dal primo CAIT e, con i propri nome utente e password, entrare nell'area dei servizi riservati ai manutentori registrati e selezionare *Aderisci a un CAIT* (scegliendo quindi il CAIT desiderato).

In caso non si conosca la propria password, è possibile fare riferimento alla FAQ 1.3.1.

In caso non si conosca il proprio nome utente e il CAIT non sia in grado di fornirlo, è possibile fare riferimento alla FAQ 1.3.2.

1.4.5. Cosa devo fare se non ho più intenzione di avvalermi del servizio CAIT?

Occorre richiedere al CAIT al quale si è aderito di attivare la procedura di scollegamento, per poi procedere con gli inserimenti a Catasto in modo autonomo.

1.4.6. Se mi avvalgo del servizio CAIT, posso vedere direttamente i dati che vengono inseriti a Catasto?

I manutentori associati ad un CAIT possono visualizzare i dati inseriti a Catasto relativi alla documentazione che hanno consegnato al CAIT stesso accedendo ai singoli catasti con le credenziali dei propri Operatori (nome utente costituito dalle lettere MA seguite da 8 cifre). Se il manutentore si è registrato al portale CURIT attraverso il CAIT può richiedere tali credenziali al CAIT di appartenenza.

1.4.7. Quali sono i compiti che il CAIT svolge per conto di installatori e manutentori a loro collegati?

I CAIT svolgono per conto delle ditte manutentrici da cui hanno ricevuto regolare mandato tutte le attività connesse alla trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici censiti all'interno del Catasto CURIT (rapporti di controllo tecnico, prime accensioni, nomina/revoca incarico terzo responsabile/amministratore di Condominio).

Il responsabile del CAIT si impegna a costituire, aggiornare, mantenere presso le proprie strutture operative i documenti ricevuti, cartacei o in digitale, di cui si è provveduto alla

registrazione a Catasto o delle comunicazioni di avvenuta trasmissione informatizzata alle Autorità Competenti, per il periodo temporale delle due successive stagioni termiche.

L'archiviazione da parte del CAIT incaricato non esonera l'installatore, il manutentore o il Terzo Responsabile alla conservazione della documentazione che deve rispettare le indicazioni di cui al punto 14, comma 10 della Delibera della Giunta Regionale 3502/2020 e renderla disponibile in caso di verifiche anche al CAIT incaricato.

1.4.8. Quali sono i servizi del portale CURIT disponibili per installatori e manutentori collegati al CAIT?

Gli installatori e i manutentori collegati al CAIT hanno accesso agli stessi servizi CURIT degli installatori non collegati ai CAIT. In particolare, possono accedere:

- al Portale CURIT per:
 - visualizzare/modificare i dati della ditta;
 - visualizzare i dati de portafoglio;
 - contattare l'help desk;
 - gestire gli strumenti;
 - gestire gli operatori;
 - sottoscrivere le condizioni d'uso;
 - reimpostare le password;
- al Catasto CURIT, in sola visualizzazione, per controllare che gli impianti ed i documenti consegnati siano stati registrati correttamente, in modo da darne anche informazioni ai propri clienti.

2. Catasto

2.1. Inserimento nuovo impianto

2.1.1. Qual è il procedimento per registrare un impianto nuovo?

Si considera *nuovo impianto* un impianto termico che non è mai stato inserito nel Catasto CURIT. Le sostituzioni di generatore di calore e gli impianti gestiti precedentemente da un altro manutentore non rientrano dunque nella casistica di nuovo impianto.

Alcuni Catasti, per la creazione di un nuovo impianto, utilizzano la funzione “*Registrazione nuovo impianto*”. Di seguito si riportano i passaggi necessari in questi casi:

1. accedere al Catasto di riferimento;
2. selezionare dal menu principale la voce “*Registrazione nuovo impianto*”;
3. compilare i campi previsti dalla maschera;
4. confermare l'inserimento.

Sono obbligatori i seguenti campi:

- targa impianto;
- data di installazione;
- data di costruzione;
- tipologia di impianto;
- categoria di edificio;
- presenza/assenza di certificazione energetica associata all'edificio o all'unità abitativa climatizzati dall'impianto;
- ubicazione dell'impianto;
- dati del responsabile di impianto (nome e cognome, comune di residenza, C.F. o P.IVA).

Il sistema automaticamente assegna all'impianto un *Codice Impianto*.

Una volta registrata la scheda generale dell'impianto, occorre completare l'accatastamento del nuovo impianto con le schede relative al/i generatore/i, ubicazione con i dati catastali, trattamento acqua, regolazione e contabilizzazione, sistemi di distribuzione.

Alcune Autorità competenti hanno invece bloccato la possibilità di inserimento da parte del manutentore di un nuovo impianto e la voce “*Registrazione nuovo impianto*” non è presente; l'elenco degli Enti è disponibile nella pagina “Blocco inserimento nuovi impianti” (http://www.curit.it/manutentori_operatori_login).

In questi catasti per inserire un nuovo impianto occorre effettuare richiesta all'Autorità competente mediante la funzione denominata “Validazione impianto”, vedere anche FAQ 2.1.2.

2.1.2. In alcuni Catasti non trovo la funzione “Registrazione nuovo impianto”. Come faccio a registrare un impianto nuovo?

Per alcuni Catasti sono previste specifiche modalità per l'inserimento di nuovi impianti che prevedono il coinvolgimento diretto dell'Autorità competente stessa. L'elenco degli Enti che hanno adottato questa soluzione è disponibile nella pagina “Blocco inserimento nuovi impianti” (http://www.curit.it/manutentori_operatori_login).

In questi catasti, il manutentore deve fare richiesta di inserimento nuovo impianto tramite apposita funzione presente nel menù del Catasto e denominata “Validazione Impianti”. Prima di procedere con la richiesta di validazione di un impianto esistente, deve essere effettuato il tentativo di acquisizione dell'impianto esistente dalla specifica voce di menu.

La procedura di “Validazione impianti” si articola in diverse fasi:

1. la compilazione, da parte della Ditta manutentrice, di una maschera contenente alcune informazioni di base relative all'impianto del quale si desidera richiedere l'inserimento nel Catasto all'Autorità competente; tale funzione si trova nel menu principale del Catasto dei Manutentori;
2. una volta confermato l'inserimento della scheda di cui al punto 1., sulla base delle informazioni fornite, il sistema mostra eventuali impianti già presenti nel Catasto dei quali è possibile procedere all'acquisizione;
3. nel caso non siano presenti impianti da acquisire o di cui si ritiene che gli impianti esistenti proposti non corrispondano all'impianto da inserire, premendo il tasto “conferma nuovo” in basso a sinistra nella maschera si procede con l'invio della richiesta all'Autorità competente;
4. la richiesta all'Autorità competente viene quindi valutata e l'esito potrà essere di accoglimento o respingimento della stessa.

Per tutte le informazioni di dettaglio sulla funzione “Validazione Impianti” si rimanda all'apposito manuale pubblicato nella pagina “Manuali / Manutentori e installatori” (http://www.curit.it/manuali_manut).

2.1.3. Come viene creato il codice impianto?

Il codice impianto viene creato in automatico dal sistema al momento dell'inserimento dell'impianto termico.

Il campo non è digitabile né modificabile e può essere utilizzato per la ricerca dell'impianto.

2.1.4. Come si compila il campo dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica) o ACE (Attestato di Certificazione Energetica)?

Il campo deve essere compilato solo nel caso in cui l'immobile a cui è asservito l'impianto termico è dotato di un APE o un ACE

Il campo è di tipo “numerico”. Per inserire il numero di APE/ACE non bisogna lasciare spazi tra i numeri e non bisogna inserire trattini o altri caratteri speciali. Per gli impianti termici ubicati nella Provincia di Monza e Brianza il numero di APE/ACE si compone di 14 caratteri, in tutti gli altri casi di 13.

2.1.5. Cosa significa il campo “Sottopon. D.P.R. 412”?

Il campo specifica se l'impianto rientra nell'ambito di applicazione della normativa regionale vigente, ovvero la DGR 3502/2020 o DGR 5360/2021 che hanno recepito le disposizioni effettuate a livello nazionale dal DPR 412/93 in materia di impianti termici.

2.1.6. Quale Catasto devo selezionare per inserire un nuovo impianto?

Nel caso in cui l'impianto sia ubicato in un comune con popolazione inferiore a 40.000 abitanti per inserire un nuovo impianto si deve selezionare la Provincia di riferimento, mentre se l'impianto è ubicato in un comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti è necessario selezionare direttamente il Catasto riferito al Comune.

Le Targhe ritirate presso un qualsiasi Ente non sono legate all'Ente stesso, ma utilizzabili su tutto il territorio regionale.

2.1.7. Sui rapporti di controllo tecnico non ci sono tutti i campi/dati necessari per compilare il libretto nel Catasto. Come si può fare per reperirli?

È stata predisposta una “Scheda Raccolta Dati” per agevolare il manutentore nella raccolta delle informazioni ad integrazione dei rapporti di controllo Tipo 1A e 1B. La scheda è pubblicata nella pagina del portale CURIT “Il nuovo CURIT / Nuovo libretto di impianto” (<http://www.curit.it/gli-allegati>).

La scheda può essere utilizzata dai manutentori durante l'attività di manutenzione presso l'utente.

2.1.8. Non visualizzo più uno dei miei impianti. Cosa posso fare?

Se non si visualizza più un impianto potrebbe essere subentrato un altro operatore che ne ha acquisito la gestione.

Occorre controllare nella sezione messaggistica del Catasto eventuali comunicazioni di acquisizione impianto da parte di un altro manutentore,

In questo caso, se necessario, si può procedere a riacquisire l'impianto mediante la funzione “acquisizione impianto esistente” (vedasi FAQ 2.2.1) solo se c'è stato un errore e l'utente conferma di non aver cambiato manutentore.

2.1.9. Ho richiesto la validazione di un impianto da diverso tempo, ma non ho ancora ricevuto alcuna informazione. Cosa devo fare?

Il sistema invia automaticamente messaggi attraverso il Catasto visualizzabili al momento dell'accesso, pertanto occorre controllare nella sezione “Messaggistica” e verificare che la richiesta di validazione impianto abbia avuto una risposta (stato della richiesta: *confermato*, *respinto*, *inviato*).

Stato “*confermato*”: la richiesta di inserimento dell'impianto è stata accettata dall'Autorità competente e l'impianto risulta a tutti gli effetti censito nel Catasto; un impianto in questo stato può essere ricercato tramite gli usuali strumenti di gestione impianti del Catasto.

Stato “*respinto*”: la richiesta di inserimento dell’impianto è stata respinta dall’Autorità competente; il codice impianto visibile nella prima colonna non corrisponde ad alcun impianto effettivamente censito nel Catasto; l’impianto non è dunque ricercabile tramite gli usuali strumenti di gestione impianti del Catasto.

Stato “*inviato*”: la richiesta di inserimento dell’impianto è stata sottoposta all’Autorità competente, che non ha ancora accettato né rifiutato la richiesta; il codice impianto visibile nella prima colonna non corrisponde ad alcun impianto effettivamente censito nel Catasto; l’impianto non è dunque ricercabile tramite gli usuali strumenti di gestione impianti del Catasto.

Qualora la richiesta fosse ancora in stato “*inviato*” è possibile richiedere informazioni all’Autorità competente. Di norma non vengono inviate e-mail di conferma di validazione.

2.2. Acquisizione impianto

2.2.1. Cosa si intende per “acquisizione impianto”?

Per acquisizione impianto si intende una funzione che consente di acquisire un impianto associato ad un altro manutentore e quindi non visibile tra i propri impianti.

Tale funzione è indispensabile per poter operare sugli impianti e inserire le dichiarazioni; consente di acquisire tutto l’impianto o solo alcuni generatori presenti.

La procedura di acquisizione si articola in quattro possibilità offerte alla Ditta manutentrice, in funzione delle differenti potenziali necessità:

- *Acquisizione globale*: permette di assumere la manutenzione di tutti i generatori presenti nell’impianto, ad esclusione dei generatori per la cui gestione la Ditta non possiede il ruolo necessario;
- *Acquisizione per tipologia di generatore*: permette di assumere la manutenzione di tutti i generatori di una o più specifiche tipologie presenti nell’impianto;
- *Acquisizione singolo generatore*: permette di assumere la manutenzione di uno specifico generatore;
- *Acquisizione per creazione nuovo generatore*: permette di aggiungere un generatore ad un impianto al quale non risulta ancora associato;

2.2.2. Come si acquisisce un impianto termico precedentemente in carico ad un altro manutentore?

Per acquisire un impianto termico già inserito a Catasto occorre procedere in questo modo, tenendo presente che l’acquisizione risulta più veloce se si utilizza esclusivamente come criterio di ricerca la Targa. Se con la Targa non si ottiene alcun risultato, significa che la Targa non è stata ancora inserita oppure che la Targa è stata scritta in modo errato:

1. entrare nel Catasto di riferimento;
2. selezionare la funzione “Acquisizione impianto esistente”;
3. inserire l’ubicazione dell’impianto termico che si vuole acquisire (Comune e Via), oltre ad almeno quattro parametri di ricerca supplementari (numero civico, codice impianto,

responsabile di impianto, fascia di potenza, tipo generatore, modello e costruttore del generatore);

4. scegliere l'impianto da acquisire, se presente, tra quelli compatibili con i criteri di ricerca inseriti;

Non è necessario compilare tutti i campi presenti nella maschera di acquisizione impianto, ma sono necessari solo 4 parametri.

Nella scelta dei parametri di cui al punto 3, è preferibile utilizzare quelli preimpostati (menu a tendina) per ottenere risultati più certi; di seguito alcuni suggerimenti:

- *Numero civico*: la parte prima della barra è un campo numerico; si deve scrivere l'esponente (se c'è) dopo la barra;
- *Codice impianto*: NON è possibile indicare valori parziali;
- *Nominativo responsabile impianto* (è possibile utilizzare il tasto lente di ingrandimento per scegliere un soggetto): se vi sono più soggetti apparentemente uguali occorre chiedere all'Autorità competente quale soggetto scegliere oppure utilizzare gli altri criteri;
- *Potenza*: indicare una fascia di potenza attendibile (valore riferito all'impianto, non al generatore);
- *Modello del generatore*: è possibile indicare un valore parziale;
- *Costruttore*: inserire il fabbricante del generatore che si intende acquisire;
- *Tipologia di generatore*: se si utilizza questo campo successivamente il programma fornisce la possibilità di compilare anche la macrocategoria di combustibili ed eventualmente il combustibile, ma non sono campi obbligatori.

In caso di sostituzione del generatore di un impianto gestito da un altro manutentore, non è necessario dismettere l'impianto o crearne uno nuovo, ma occorre semplicemente dismettere il generatore desiderato ed inserirne uno nuovo dopo aver acquisito l'impianto.

Le Autorità competenti possono aiutare il manutentore ad acquisire un impianto indicandogli come sono stati digitati alcuni campi (ad esempio il modello del generatore di calore potrebbe essere stato inserito in modo differente rispetto a come è stato imputato nella maschera di ricerca).

Nella pagina "Contatti / Contatti Enti locali" del portale CURIT (www.curit.it/contatti_enti_locali) è possibile reperire i contatti delle Autorità competenti.

2.2.3. Mi sono accorto che nel Catasto è presente due volte lo stesso impianto, quale devo usare?

Prima di procedere, è necessario contattare l'Autorità competente segnalando l'anomalia riscontrata, in quanto le bonifiche degli impianti vengono effettuate esclusivamente dall'Autorità Competente.

Nella pagina "Contatti / Contatti Enti locali" del portale CURIT (www.curit.it/contatti_enti_locali) è possibile reperire i contatti delle Autorità competenti.

2.3. Dati tecnici

2.3.1. Cosa significano le sigle DAM, R.C., R.V., A.S., Rif., St., che si visualizzano nella Lista Impianti?

- “DAM” indica la situazione relativa alla Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione;
- “R.C.” indica la situazione relativa ai Rapporti di Controllo;
- “R.V.” indica la situazione relativa ai Rapporti di Verifica/Ispezione;
- “A.S.” indica la situazione relativa alle Attività Sospese;
- “Rif.” indica la situazione relativa al pagamento dei contributi;
- “St.” indica lo stato dell’impianto.

Le voci suindicate possono assumere valori differenti, per la specifica dei quali vi rimandiamo alle pagine 16 e 17 del *Manuale di utilizzo della funzione ricerca impianti per gli operatori*, disponibile sul portale CURIT nella pagina “Manuali / Manutentori e installatori” (http://www.curit.it/manuali_manut).

2.3.2. Devo dismettere un impianto termico: cosa devo fare?

Per dismettere un impianto termico occorre:

- entrare nel Catasto di riferimento;
- selezionare l’impianto termico da dismettere;
- attivare la funzione “Modifica”;
- nel campo “Stato” selezionare dal menu a tendina “Non attivo”;
- inserire la data in cui viene dismesso l’impianto termico nel campo “Data dismissione”;
- confermare le modifiche, selezionando l’apposito pulsante.

Con questa operazione si dismette l’impianto nella sua interezza. Si precisa che in questo modo non è più possibile operare sull’impianto.

Per dismettere solo un generatore è possibile seguire la procedura illustrata nella FAQ 2.4.3.

2.3.3. Cosa si intende con “data di costruzione” e “data di installazione”? Se non le conosco come posso compilare questi campi obbligatori?

La data di costruzione e la data di installazione vengono richieste in fase di compilazione:

- della scheda tecnica dell’impianto termico;
- di ogni scheda del generatore di calore.

Nel primo caso si tratta della data di costruzione e installazione dell’impianto termico, nel secondo caso si riferiscono invece ai singoli generatori.

Per la compilazione di questi campi, nel caso in cui non si disponga di tutte le informazioni necessarie, occorre procedere in questo modo:

1. se si conoscono il mese e l'anno, si deve inserire la data del 1 del mese e dell'anno di riferimento (ad esempio, per giugno 2007 occorre inserire 01/06/2007);
2. se si conosce solo l'anno, si deve inserire la data del 1° gennaio e l'anno di riferimento (ad esempio, se l'anno è il 2007 occorre inserire 01/01/2007);
3. nel caso in cui, invece, non sia possibile risalire a nessuna informazione a riguardo si deve indicare come data quella definita convenzionalmente (01/01/1900).

2.3.4. Cosa significa il campo “Potenza per calcolo contributo (kW)”? Perché non è un campo modificabile?

Il campo riporta la somma delle potenze al focolare dei generatori per i quali è previsto lo scarico del contributo a seguito di inserimento dei rapporti di controllo tecnico. È un valore diverso dalla potenza nominale utile dell'impianto e non è modificabile in quanto viene calcolato automaticamente dal sistema in base ai dati inseriti nella maschera generatori.

2.3.5. L'impianto è stato posto in stato “non attivo”. Non riesco a riportarlo in stato attivo. Cosa posso fare?

Questo caso si verifica quando è stata inserita la data dismissione nella maschera ‘dati tecnici’.

In questo caso occorre rivolgersi all’Autorità competente (Comune o Provincia) per chiedere l’eventuale riattivazione dell’impianto.

Nella pagina “Contatti / Contatti Enti locali” del portale CURIT (www.curit.it/contatti_enti_locali) è possibile reperire i contatti delle Autorità competenti.

2.4. Generatori

2.4.1. Come si inserisce un nuovo generatore associato ad un impianto termico già esistente?

Ad un impianto termico deve essere sempre associato almeno un generatore.

Nel caso in cui più generatori siano al servizio di una medesima unità immobiliare e condividano lo stesso sistema di distribuzione dell’energia termica, questi costituiscono un unico impianto termico avente più generatori.

Per inserire un nuovo generatore occorre:

1. entrare nel Catasto di riferimento;
2. selezionare l’impianto termico a cui si deve associare un nuovo generatore, utilizzando la voce di menu “Gestione impianti” e ricercando l’impianto attraverso, ad esempio, la targa, il codice impianto o, in alternativa, un’altra chiave di ricerca;
3. selezionare il modulo “Generatori” dal menu orizzontale in alto;
4. selezionare “nuovo”;
5. inserire i seguenti dati obbligatori:
 - tipologia di generatore;
 - data di installazione e di costruzione del generatore;
 - fabbricante, modello e matricola;

6. inserire gli altri dati obbligatori, che si differenziano a seconda della tipologia di generatore selezionata.

2.4.2. Come si inserisce un generatore “ibrido”?

Per generatore “ibrido” si intende:

- generatore appartenente ad una singola tipologia, che fa uso di combustibili differenti;
- generatore formato da più componenti integrate, appartenenti a tipologie differenti.

Il primo caso (“semplice” generatore multi-combustibile) può essere esemplificato con una caldaia alimentata sia tramite GPL che tramite gasolio: in questo caso va inserito nell’impianto un unico generatore (nell’esempio specifico “Gruppi termici o caldaie”), scegliendo la relativa macrocategoria di combustibile (nell’esempio “Fossili e biocombustibili”) e spuntando quindi i combustibili di interesse (“GPL” e “Gasolio”). Facendo un altro esempio, nel caso si debba inserire una caldaia a biomasse che fa uso sia di legna che di bricchette andrà inserito nell’impianto un unico generatore (nell’esempio di tipo “Gruppi termici o caldaie”), scegliendo la relativa macrocategoria di combustibile (nell’esempio “Biomassa solida”) e spuntando quindi i combustibili di interesse (“Legna” e “Bricchette”).

Il secondo caso (generatore “ibrido”) può essere invece esemplificato con una caldaia che fa uso di combustibili appartenenti a macrocategorie differenti, come legna e gasolio, o con un apparecchio che integra una caldaia alimentata a gas naturale e una pompa di calore. In questi casi, poiché i generatori ibridi non sono attualmente modellizzati all’interno del Catasto, è necessario:

- inserire nell’impianto due diversi generatori di differente tipologia
- indicare per entrambi lo stesso fabbricante, lo stesso modello e la stessa matricola
- esplicitare la situazione nel campo note della pagina “Dati tecnici”.

Nel caso del primo esempio andranno inseriti due generatori di tipo “Gruppi termici o caldaie”, scegliendo per il primo la macrocategoria di combustibile “Fossili e biocombustibili”, spuntando il combustibile “Gasolio”, e scegliendo per il secondo la macrocategoria di combustibile “Biomassa solida”, spuntando il combustibile “Legna”.

Nel caso del secondo esempio andranno inseriti due generatori: il primo di tipo “Gruppi termici o caldaie”, scegliendo la macrocategoria di combustibile “Fossili e biocombustibili” e spuntando il combustibile “Gas naturale”, il secondo di tipo “Macchine frigo / Pompe di calore”, indicando il “Tipo frigo” e, di conseguenza, i relativi campi obbligatori.

Attraverso questa modalità è possibile inserire anche situazioni più complesse, come ad esempio generatori che integrano caldaie, pompe di calore e collettori solari termici.

2.4.3. Devo dismettere un generatore per sostituirlo con uno nuovo. Cosa devo fare?

Per dismettere un generatore di calore, occorre:

1. entrare nel Catasto di riferimento;
2. selezionare l’impianto termico cui appartiene il generatore da dismettere;

3. premere il pulsante “*Generatori*”, selezionare il generatore desiderato tra quelli attivi e attivare la funzione “*Modifica*”;
4. nella cella “*Attivo*” selezionare dal menu a tendina “*No*”;
5. inserire la data in cui viene dismesso il generatore nel campo “*Data dismissione*”;
6. confermare le modifiche, selezionando l’apposito bottone.

A questo punto il generatore dismesso passa dallo stato *attivo* a quello *dismesso*.

Nell’elenco dei generatori associati all’impianto termico, il generatore dismesso compare nella parte bassa della lista e al suo fianco compaiono due tasti:

- il tasto “*seleziona*” serve per poter visualizzare ed eventualmente modificare il generatore dismesso;
- il tasto “*sostituisci*” serve per inserire il nuovo generatore che sostituisce il dismesso, in modo tale che il nuovo generatore mantenga il codice progressivo del generatore sostituito e non gli sia attribuito un codice progressivo differente.

2.4.4. Se sbaglio ad inserire un generatore posso cancellarlo?

Sì, il manutentore può cancellare i generatori, solo a condizione che non abbiano collegate delle dichiarazioni o rapporti di controllo.

2.4.5. Come mi comporto in caso di installazione di un generatore usato (utilizzato in precedenza da altro impianto termico)?

Nel caso di installazione di un generatore di calore usato, occorre:

- inserire come data di installazione del generatore quella in cui è stato installato la prima volta;
- predisporre il rapporto di efficienza energetica che deve essere compilato anche se esiste già una dichiarazione di avvenuta manutenzione in corso di validità per l’impianto e, se dovuti, pagare i relativi contributi;
- inserire nel campo note del generatore il riferimento al vecchio impianto, se conosciuto.
- la Targa eventualmente già presente e il libretto rimangono presso l’impianto vecchio.
- il generatore di calore che viene spostato dovrà essere dotato di un nuovo libretto,
- se non è già presente la Targa sull’impianto di destinazione, quest’ultimo dovrà essere targato e la Targa eventualmente presente sul generatore che viene spostato deve essere staccata.

Inoltre, gli apparecchi a gas ad uso domestico, prima di essere nuovamente installati, devono essere rimessi a nuovo da un Centro Assistenza Tecnico ufficiale riconosciuto dal fabbricante dell’apparecchio stesso, come indicato dalla norma UNI 7129.

2.4.6. Dove trovo il PDR? Per quale tipologia di generatore è obbligatorio inserirlo?

Il Punto Di Riconsegna del combustibile (PDR) è richiesto se sono presenti generatori alimentati con combustibili distribuiti tramite rete, principalmente gas metano (non è obbligatorio quindi per impianti alimentati a gasolio). In questo caso l’informazione è riportata sulla bolletta del gas e identifica il Punto di riconsegna del combustibile (gas metano).

Il PDR è un codice composto da 14 o 15 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.

Il campo “PDR” è presente sul Catasto CURIT nella maschera generatori.

2.4.7. Dove trovo il POD? Per quale tipologia di generatore è obbligatorio inserirlo?

Il punto di riconsegna dell’energia elettrica (POD) è richiesto solo nel caso in cui siano presenti generatori del tipo “Macchine frigo / Pompe di calore” a ciclo di compressione con motore elettrico.

Il POD è riportato sulla bolletta elettrica e identifica il contatore dell’energia elettrica, ovvero il punto fisico della rete in cui avviene la fornitura di energia elettrica al cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.

È un codice alfanumerico composto da 14 o 15 caratteri e inizia sempre per “IT”.

Il campo “POD” è presente sul Catasto CURIT nella maschera generatori.

2.4.8. Cosa si deve indicare nel campo “n° analisi fumo” presente nella maschera generatori?

Il numero di analisi fumi previste è riferito a tutte le tipologie di Gruppo Termico alimentato tramite combustibile fossile, biocombustibile o biomassa solida e va obbligatoriamente riportato anche se per il tipo di apparecchio non è prevista alcuna analisi di combustione. In questo specifico caso va indicato il valore 0 (zero).

Negli altri casi il campo va compilato indicando quante analisi di combustione sono previste dal costruttore dell’apparecchio sulla base dei moduli che lo compongono o dei bruciatori presenti. In alternativa, si può fare riferimento alla norma UNI 10389. Per gli impianti a biomassa, per i quali è prevista la prova di combustione, questo campo può essere valorizzato solo con il numero 0 o 1, la norma uni di riferimento è la UNI 10389-2.

A titolo di esempio, per un generatore di calore tradizionale con un solo bruciatore va indicato il valore 1.

2.4.9. Sto inserendo nel catasto un rapporto di controllo, ma non compare la riga per inserire i valori della prova di combustione; cosa devo fare?

Bisogna inserire, nella maschera “Generatori”, il valore 1 nel campo *Numero analisi fumo*, come indicato nella FAQ 2.4.8..

2.4.10. Cos'è il rendimento termico utile a pn max (%)?

Questa informazione viene richiesta in fase di compilazione della Scheda Tecnica del generatore e si riferisce al dato dichiarato dal costruttore, riportato all’interno del libretto di istruzione, e non al valore misurato dal manutentore.

2.4.11. Non trovo il nome del fabbricante/marca nell'elenco di quelli disponibili. Come faccio ad inserire questo dato?

Nel caso in cui non sia presente il nome di un fabbricante, per poter procedere all'inserimento del dato occorre rivolgersi all'assistenza tecnica di CURIT mediante il servizio di help desk, selezionando il nome prodotto specifico **"CATASTO - MARCA/COSTRUTTORE NON PRESENTE"** e facendo riferimento alla tipologia di componente impiantistico prodotta dal fabbricante mancante.

2.4.12. Come devo procedere quando viene effettuato un cambio di combustibile sull'impianto?

La modalità per operare un cambio del combustibile sull'impianto varia in funzione della tipologia di combustibile che si sostituisce o del generatore su cui si interviene:

- se per un generatore del tipo "Gruppi termici o caldaie" si intende modificare il combustibile con un altro che appartiene alla stessa macrocategoria ("fossile o biocombustibile" oppure "biomassa solida"), o aggiungere ad un combustibile già selezionato un altro appartenente alla stessa macrocategoria, non occorre dismettere il generatore né l'impianto, ma è sufficiente porre in modifica il generatore e indicare il nuovo combustibile, spuntando il check-box (quadrato) corrispondente al nuovo combustibile;
- se per un generatore del tipo "Gruppi termici o caldaie" si intende modificare il combustibile passando da una macrocategoria ad un'altra (ad esempio da "fossile o biocombustibile" a "biomassa solida" o viceversa) occorre dismettere il generatore esistente ed inserire un nuovo generatore, indicando il nuovo tipo di combustibile: quest'operazione può essere effettuata seguendo le indicazioni riportate nella FAQ 2.4.3; se per un generatore si intende aggiungere al combustibile già selezionato un combustibile appartenente ad una differente macrocategoria occorre invece inserire un nuovo generatore, seguendo le indicazioni riportate nel punto 2 della FAQ 2.4.2;

2.4.13. Come si inserisce un bruciatore associato a un generatore di calore? Come posso inserirne più d'uno?

Per inserire un bruciatore associato a un generatore occorre:

1. entrare nel Catasto di riferimento;
2. selezionare l'impianto termico e il generatore a cui si deve associare un bruciatore;
3. premere il pulsante "Bruciatori" e poi premere il pulsante "Nuovo";
4. inserire i dati richiesti, ovvero:
 - tipologia di bruciatore;
 - marca, modello, matricola;
 - combustibile;
 - data di costruzione e installazione;
 - portata termica nominale minima e massima.

Ripetere le stesse operazioni per eventuali altri bruciatori abbinati.

I bruciatori inseriti non possono utilizzare combustibili diversi da quelli utilizzati dal generatore a cui sono associati.

2.4.14. Devo dismettere un bruciatore per sostituirlo con uno nuovo: cosa devo fare?

Per dismettere un bruciatore occorre:

1. entrare nel Catasto di riferimento;
2. selezionare l'impianto termico e il generatore cui appartiene il bruciatore da dismettere;
3. premere il pulsante "Bruciatori", selezionare il bruciatore da dismettere e premere il pulsante "Modifica";
4. inserire la data in cui viene dismesso il generatore nel campo "Data dismissione";
5. confermare le modifiche, selezionando l'apposito pulsante.

Il bruciatore a questo punto viene mostrato nella sezione dei bruciatori non attivi (dismessi o rottamati); per inserire il nuovo bruciatore occorre cliccare sul pulsante "Sostituisci", compilare tutti i campi richiesti e confermare l'operazione. Il bruciatore manterrà in questo modo lo stesso numero progressivo di quello dismesso.

Se il nuovo bruciatore utilizza un combustibile differente dal bruciatore sostituito, è necessario seguire una procedura simile a quella riportata sopra, ma leggermente più complessa:

1. entrare nel Catasto di riferimento;
2. selezionare l'impianto termico e il generatore cui appartiene il bruciatore da dismettere e premere il pulsante "Modifica";
3. aggiungere tra le informazioni del generatore il nuovo combustibile (spuntando la relativa casella) e confermare le modifiche;
4. premere il pulsante "Bruciatori", selezionare il bruciatore da dismettere e premere il pulsante "Modifica";
5. inserire la data in cui viene dismesso il generatore nel campo "Data dismissione";
6. confermare le modifiche, selezionando l'apposito bottone;
7. cliccare sul pulsante "Sostituisci" del bruciatore dismesso, compilare tutti i campi richiesti per il nuovo bruciatore (tra cui il nuovo combustibile) e confermare l'operazione;
8. premere il pulsante "Generatori", modificare il generatore togliendo il segno di spunta dal combustibile utilizzato dal bruciatore sostituito e confermare le modifiche.

Più in generale, non è possibile:

- indicare un combustibile per un bruciatore se tale combustibile non rientra tra quelli utilizzati dal generatore;
- eliminare un combustibile da un generatore se c'è almeno un bruciatore attivo che utilizza tale combustibile.

2.4.15. Modificando i combustibili del generatore, il sistema mi segnala che c'è una incongruenza tra il combustibile indicato nel generatore e quello indicato nel bruciatore. Come si può correggere?

Il combustibile del bruciatore va indicato nella sezione generatore. Infatti, l'applicativo permette di indicare più combustibili per ogni generatore, in quanto potrebbero esserci più bruciatori o

moduli associati al generatore (anche non esplicitati nel Catasto, perché non assemblati) caratterizzati dalla presenza di combustibili diversi.

Per gestire la situazione occorre:

- aggiungere temporaneamente sul generatore il combustibile “nuovo” senza eliminare quello “vecchio”;
- modificare il combustibile del bruciatore;
- togliere in ultimo il combustibile “vecchio” dal generatore.

2.4.16. In quale maschera del Catasto CURIT è possibile inserire i pannelli solari termici?

L'inserimento di pannelli solari termici avviene tramite la registrazione di un nuovo generatore. Nel campo “tipo di generatore” occorre in questo caso selezionare la voce “campi solari termici”.

Per questo tipo di generatore non sono previsti rapporti di controllo.

2.4.17. Perché nella maschera generatori la tendina relativa alla tipologia del generatore è vuota?

Se la tendina è vuota oppure non è presente la tipologia di generatore che si desidera inserire, significa che la ditta che sta effettuando l'inserimento del generatore non è stata accreditata col il ruolo per gestire quella determinata tipologia di generatore. Occorre pertanto aggiungere un ruolo al proprio profilo. Per fare questa operazione occorre seguire la procedura indicata alla FAQ 1.1.8.

2.4.18. Nella maschera generatore manca il tasto “modifica”. Come posso modificare il generatore?

Se manca il tasto modifica significa che il generatore è collegato ad un altro manutentore.

Per operare sui generatori in carico ad un altro tecnico occorre che il manutentore li acquisisca, tramite apposita funzione di acquisizione impianto. Occorre sempre verificare se il proprio nominativo risulti associato non solo alla scheda impianto, ma anche al generatore di proprio interesse, verificando nella maschera ‘generatori’ il codice manutentore associato ad ogni generatore presente. Per acquisire un impianto/generatore fare riferimento alla FAQ 2.2.2.

Una volta acquisito il singolo generatore si può provvedere a modificarlo se i dati sono errati, disattivarlo oppure procedere con l'inserimento della DAM. Non si può acquisire un generatore disattivato per poterlo riattivare. In questo caso si deve chiedere la riattivazione all'Autorità competente.

2.4.19. Devo inserire una generatore sul catasto CURIT ma non trovo i dati relativi al modello ed alla matricola del generatore. Come mi comporto in questi casi?

Se questi dati risultano assolutamente irreperibili, è possibile indicare N/D (non disponibile).

2.4.20. È obbligatorio rilasciare all'utente lo scontrino della prova fumi effettuata?

Oltre alla trascrizione dei risultati della prova fumi sull' allegato tipo 1A e 1B e sul libretto di impianto, le norme UNI 10389-1 e UNI 10389-2 prevedono che lo scontrino della prova fumi effettuata venga rilasciato all'utente.

Il rapporto di prova deve essere corredato dalle stampe prodotte dagli apparecchi in formato cartaceo o elettronico.

2.5. Ubicazione

2.5.1. Come si inseriscono i dati catastali?

I dati catastali sono obbligatori e si devono inserire nella scheda “Ubicazione”. Per inserire i dati catastali occorre cliccare su “modifica” e poi su “nuovo”. Il campo “Codice fiscale del comune” è precompilato, ma è modificabile. Tale modifica può rendersi utile nei rari casi in cui si devono inserire dati catastali di immobili al confine tra due comuni confinanti.

Il manutentore compila i campi “sezione” (dove presente), “foglio” e “particella” e sceglie dal menu a tendina la tipologia di subalterno:

- se tramite il menu a tendina viene scelto il tipo subalterno “assente” non viene inserito alcun subalterno (utile quando il subalterno non è presente negli estremi catastali);
- se tramite il menu a tendina viene scelto il tipo subalterno “singolo”, viene presentato un campo dove indicare un singolo numero di subalterno (in forma numerica o alfanumerica);
- se tramite il menu a tendina viene scelto il tipo subalterno “multiplo”, vengono presentati due campi (“da” / “a”) mediante i quali indicare gli estremi di un elenco di subalterni (in forma numerica).

Se ad esempio devono essere inseriti i subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 7, 8, 9 e 10 è possibile inserire un dato catastale con subalterno “multiplo”, indicando come estremi 1 e 10. A questo punto, visualizzando i dati catastali inseriti, può essere eliminata la riga con il subalterno 6, per procedere quindi all’inserimento di un dato catastale con subalterno “singolo”, indicando il 5A.

I dati catastali possono infatti solamente essere inseriti (con le tre modalità di indicazione dei subalterni illustrate) od eliminati: non è possibile modificare un dato catastale già inserito per variarne, ad esempio, il subalterno.

2.5.2. La via non è presente all'interno del Catasto, cosa devo fare?

In questo caso occorre verificare attraverso la funzione del menu principale denominata “Gestione viario” se e come è inserita la Via di ubicazione dell'impianto. Si possono inserire, per ricercare la via di interesse, anche solo alcune lettere o parte dei nomi che compongono la via.

Se anche a seguito di questa verifica non dovesse essere trovata la via di interesse, risulta necessario fare una richiesta di inserimento nel Catasto all’Autorità competente.

Nella pagina “Contatti / Contatti Enti locali” del portale CURIT (www.curit.it/contatti_enti_locales) è possibile reperire i contatti delle Autorità competenti.

2.5.3. Nel Catasto non trovo i comuni oggetto di fusione territoriale. Dove inserisco le dichiarazioni?

In attesa che il sistema informativo del Catasto renda disponibile l'elenco dei Comuni aggiornato con le fusioni territoriali avvenute in Regione Lombardia, si devono continuare ad inserire le dichiarazioni degli impianti selezionando il nome del comune in cui l'impianto era ubicato prima della fusione. Il Catasto CURIT opererà le opportune bonifiche dei Comuni coinvolti.

2.6. Soggetti responsabili / ditte tecnici

2.6.1. Ci sono diversi utenti con lo stesso nome, come posso sapere qual è quello legato all'impianto che sto prendendo in considerazione?

Per individuare più facilmente il soggetto responsabile dell'impianto sul quale si sta intervenendo quando compaiono più volte gli stessi nominativi è possibile aiutarsi, se presente, con il codice fiscale o la partita iva. In alternativa occorre rivolgersi all'Autorità competente che accedendo alla sezione “*anagrafica soggetti*” può visualizzare tutti gli impianti collegati a un soggetto e provvedere alla bonifica dei dati presenti nel Catasto.

2.6.2. Come posso modificare i dati relativi al soggetto responsabile?

Per modificare i dati relativi al soggetto responsabile di un impianto termico, occorre:

1. entrare nel Catasto di riferimento;
2. selezionare l'impianto termico di cui si devono modificare i dati relativi al soggetto responsabile;
3. accedere alla sezione “*soggetti resp.*” e premere il tasto “*modifica*”;
4. premere l'icona con la lente accanto al nome del responsabile e inserire nella maschera che si apre alcuni dati del responsabile stesso;
5. dalla lista che compare, premere il pulsante “*modifica*” e inserire i dati aggiornati/mancanti nella maschera.

2.6.3. L'impianto ha cambiato il soggetto responsabile, come faccio ad inserire l'anagrafica nuova mantenendo in questo modo lo storico dell'impianto?

Per modificare il soggetto responsabile di un impianto termico, occorre:

1. entrare nel Catasto di riferimento;
2. selezionare l'impianto termico di cui si devono modificare il soggetto responsabile;
3. accedere alla sezione “*soggetti resp.*” e premere il tasto “*modifica*”;
4. premere l'icona con la lente accanto al nome del responsabile e inserire nella maschera che si apre alcuni dati del responsabile stesso;
5. se il nominativo da inserire è già presente nel Catasto occorre selezionarlo e confermare la modifica;

6. se invece il soggetto non è presente nel Catasto, premere sull'icona con il cerchio verde per inserire la nuova anagrafica;
7. confermare l'operazione.

2.6.4. Cosa indico nel campo fornitura presente nella scheda “Ditte/tecnici”?

Questo campo è da compilare solo in caso ci si trovi in presenza di un impianto associato a reti di teleriscaldamento. Occorre selezionare, tra quelli presenti nel menu a tendina, il gestore della rete di teleriscaldamento. Se il gestore non è presente, contattare l'assistenza tecnica di CURIT mediante il servizio di Help Desk.

2.6.5. Che cos'è il codice utenza richiesto nel caso di impianti di teleriscaldamento?

Il codice utenza è il codice che identifica l'utente all'interno della rete di teleriscaldamento. È riportato sulle bollette del servizio di teleriscaldamento.

2.6.6. Per gli impianti composti da generatori di diversa tipologia come è possibile indicare tutti i manutentori ad esso collegati?

Il Catasto prevede l'associazione tra il singolo generatore ed un manutentore. Quindi per gli impianti composti da più generatori (della medesima o di diversa tipologia) è possibile che all'interno dello stesso impianto coesistano più manutentori; ogni manutentore può compilare le parti comuni del libretto di impianto, inserire/modificare i generatori di propria competenza e inserire i Rapporti di Controllo e di Efficienza Energetica relativi ai generatori di propria competenza.

In occasione delle manutenzioni previste, ogni manutentore deve:

- riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo tecnico;
- aggiornare le parti del Libretto di Impianto di competenza;
- effettuare la registrazione delle informazioni nel Catasto CURIT;
- procedere al pagamento dei contributi previsti, se dovuti al momento dell'intervento manutentivo.

Il manutentore che ha effettuato l'inserimento di un nuovo impianto o, nel caso degli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull'impianto è tenuto:

- alla targatura dell'impianto, ove non si sia già provveduto;
- alla compilazione del Libretto di Impianto per gli elementi comuni;
- alla registrazione nel Catasto CURIT della Targa e del Libretto di Impianto.

2.7. Dichiarazioni

2.7.1. Come registrare un rapporto di controllo tecnico di un generatore di un impianto termico presente nel Catasto CURIT e a me associato?

Per inserire un Rapporto di controllo tecnico riferito ad un impianto termico presente nel Catasto, occorre:

- verificare che sia presente il/i generatore/i oggetto di collegamento della dam: se presente selezionare la voce “*Dichiarazioni*”; se non è presente, occorre che il manutentore inserisca il generatore.
- entrare nel Catasto di riferimento;
- cercare l’impianto termico di interesse attraverso la ricerca dalla voce “*Gestione impianti*”, utilizzando le diverse chiavi di ricerca disponibili;
- selezionare l’impianto;
- Nella maschera dichiarazioni, premere il pulsante “*Aggiungi modello*”;
- selezionare il generatore a cui si riferisce il Rapporto di controllo tecnico, premendo il pulsante “*Seleziona*”. Sia che l’impianto termico abbia più di un generatore che uno solo, il Catasto propone l’elenco da cui potere scegliere il generatore a cui associare il rapporto;
- inserire la data in cui è stato effettuato il controllo e selezionare il tipo di rapporto da inserire sulla base della tipologia del generatore (allegati F o G per data controllo antecedente il 15/10/2014; rapporti di tipo [1A](#), [1B](#), [2](#), [3](#) o [4](#) per data controllo successiva o uguale al 15/10/2014);
- compilare il Rapporto di controllo tecnico.

Il sistema verifica la completezza delle informazioni dell’impianto registrate prima di consentire la compilazione del rapporto di controllo. Nel caso l’impianto non è stato registrato correttamente per tutte le schede previste, il sistema mostrerà l’elenco delle schede da completare prima di procedere alla registrazione del rapporto.

2.7.2. Come deve essere effettuata la prova di combustione nei casi di generatori in batteria o di generatori modulari?

Per la misurazione in opera del rendimento occorre fare riferimento alle norme UNI vigenti. La norma UNI 10389-1 regola gli aspetti relativi alle procedure per eseguire l’analisi dei prodotti della combustione in opera e la misurazione del rendimento dei generatori di calore alimentati da combustibile liquido o gassoso, mentre la norma UNI 10389-2 si riferisce ai generatori alimentati da biomassa combustibile solida.

Al momento non è disponibile una norma tecnica che regoli la misurazione in opera del rendimento macchine frigorifere, cogeneratori e scambiatori di calore collegati a reti di teleriscaldamento.

Nel caso di generatori in batteria (cioè di generatori che non sono stati predisposti dal costruttore per funzionare contemporaneamente in un unico circuito idraulico) occorre:

- inserire n generatori riferiti al medesimo impianto termico, specificando che si tratta di batteria nelle note;

- effettuare il campionamento dei fumi sui singoli generatori:
 - mantenendo spenti gli altri generatori nel caso in cui ogni generatore abbia il suo camino;
 - lasciando in funzione gli altri, nel caso in cui ogni generatore sia collegato a un collettore.

Nel caso di generatore di calore modulare (costituito da più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare in un unico circuito) occorre:

- inserire un unico generatore selezionando come tipologia “*Gruppo termico modulare*”;
- effettuare il campionamento dei fumi seguendo le indicazioni del costruttore;
- nel caso in cui questa informazione non sia disponibile:
 - effettuare 1 campionamento nel caso di un'unica etichetta e un unico condotto fumi;
 - effettuare n campionamenti nel caso in cui sia possibile trattare il generatore modulare come costituito da una serie di generatori in batteria;
- indicare nel campo “*Numero analisi fumi*” della scheda del generatore il numero di campionamenti da eseguire per il generatore.

2.7.3. Se sostituisco solo il bruciatore, devo registrare la dichiarazione di avvenuta manutenzione?

In occasione di interventi di manutenzione straordinaria che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto, come ad esempio il caso della sostituzione del bruciatore, devono essere effettuati anche i controlli previsti per la manutenzione ordinaria.

In tal caso, deve esser compilato un nuovo rapporto di controllo tecnico, completo, laddove previsto, della misurazione in opera del rendimento di combustione, del tiraggio o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. Tale rapporto deve essere trasmesso all'Autorità competente attraverso lo strumento del Catasto, aggiornando i dati dell'impianto per i componenti eventualmente sostituiti.

Se vi è già una dichiarazione in corso di validità per l'impianto, al momento della registrazione del rapporto di controllo in CURIT relativo alla sostituzione del bruciatore, la sezione relativa al pagamento presenta il campo “*Si desidera procedere con il pagamento anticipato dei contributi previsti?*”. In caso affermativo il sistema provvederà a posticipare di conseguenza la data di scadenza della dichiarazione.” È possibile in questo modo scegliere se effettuare il pagamento e prolungare la scadenza della dichiarazione oppure non effettuare il pagamento lasciando invariata la data di scadenza della dichiarazione.

2.7.4. Posso modificare o cancellare un rapporto di controllo tecnico già inserito?

Il manutentore può modificare i dati contenuti in un Rapporto di controllo tecnico solo se sussistono contemporaneamente le seguenti due condizioni:

- la modifica deve essere effettuata entro 10 giorni (tale periodo potrebbe essere stato ampliato da singole Autorità competenti) dall'inserimento delle dichiarazioni nel Catasto;
- la modifica deve essere effettuata prima di stampare la distinta di consegna.

È inoltre possibile cancellare un rapporto di controllo tecnico da parte del manutentore se, oltre le due condizioni sopraindicate, non siano stati scaricati i contributi previsti.

Per modificare o cancellare un rapporto di controllo tecnico, occorre:

- 1 entrare nel Catasto di riferimento;
- 2 selezionare l'impianto termico e il generatore cui è riferito il rapporto da modificare/cancellare;
- 3 accedere alla sezione "Dichiarazioni" e selezionare il rapporto da modificare/cancellare;
- 4 premere il pulsante "modifica": a questo punto è possibile imputare le modifiche a sistema e confermare la modifica. Oppure premere il pulsante "cancella".

L'Autorità competente, invece, ha la possibilità di effettuare le modifiche anche dopo i 10 giorni dall'inserimento e/o e dopo la stampa della distinta.

Come accennato in precedenza, i rapporti di controllo per cui sono stati scaricati i contributi previsti dalla normativa, non possono essere cancellati né da parte del manutentore né dall'Autorità competente. Tali situazioni possono essere gestite con le richieste di storno dichiarazione, per cui si invita a consultare il relativo manuale.

2.7.5. Nel caso in cui il manutentore non riesca ad inserire un rapporto di controllo tecnico a Catasto perché non dispone dei dati necessari per farlo, come si deve comportare?

In caso di rifiuto del Responsabile dell'impianto a corrispondere i contributi o a fornire le informazioni obbligatorie per la redazione e trasmissione a CURIT del libretto di impianto e/o della dichiarazione di avvenuta manutenzione, il Manutentore/installatore è tenuto a:

- informare il Responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione;
- esplicitare i dati mancanti e/o il mancato pagamento del contributo nelle osservazioni del rapporto di controllo tecnico;
- registrare, se in possesso delle informazioni necessarie, il Rapporto di controllo tecnico nel Catasto.

Se l'utente non fornisce al manutentore/installatore i dati indispensabili per l'inserimento delle dichiarazioni, i rapporti devono essere consegnati fisicamente all'Autorità competente.

Inoltre, laddove il generatore viene giudicato non idoneo al funzionamento, individuando casi di rischio grave e di immediato pericolo, l'operatore deve:

- segnalare le condizioni di rischio al responsabile di impianto, diffidandolo dall'utilizzo e mettendo fuori servizio l'impianto;
- informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale trasmettendo il Rapporto di controllo.

2.7.6. Posso modificare la data di controllo della dichiarazione?

Il campo "*Data del controllo*", compilato all'atto dell'inserimento dei rapporti di controllo tecnico, non è modificabile. È possibile chiedere all'Autorità competente la modifica di tale data.

La data di scadenza della dichiarazione è un campo non modificabile, essendo calcolato automaticamente in base alla data del controllo.

2.7.7. Cosa fare se il responsabile dell'impianto si rifiuta di fornire i dati indispensabili per potere effettuare l'inserimento degli allegati a Catasto?

I dati che il responsabile di impianto deve obbligatoriamente fornire al manutentore sono i seguenti:

- codice fiscale del responsabile;
- dati catastali dell'edificio climatizzato dall'impianto termico;
- POD (per generatori alimentati da energia elettrica) e PDR (per generatori alimentati a gas);
- Consumi di combustibile;
- Eventuale Attestato di Prestazione Energetica;
- Eventuale iscrizione al registro sonde geotermiche;
- Eventuale iscrizione al portale "Procedimenti" di Regione Lombardia.

Il soggetto incaricato della manutenzione si deve fare parte attiva nel reperire tali dati, obbligatori per la trasmissione telematica degli allegati.

Il rifiuto da parte del responsabile di impianto di comunicare queste informazioni rende gli allegati non validi per la presentazione come dichiarazione di avvenuta manutenzione in quanto la registrazione al CURIT non è possibile.

La mancata comunicazione di questi dati è equiparata alla mancata effettuazione della dichiarazione e quindi come tale sanzionabile dagli Autorità competenti preposti alle ispezioni. In mancanza di tali informazioni, non è possibile pagare i contributi che dunque non devono essere richiesti al responsabile di impianto.

2.7.8. Ho difficoltà nell'ottenere i consumi delle due stagioni di riscaldamento. Come devo fare?

Il responsabile di impianto ha l'obbligo di comunicare tali dati al manutentore.

Il manutentore deve fare in modo di ottenere questi dati, anche se non sono stati scritti correttamente dal responsabile dell'impianto sul libretto di centrale o di impianto.

Nel caso di impianto alimentato a gas metano, i consumi devono essere desunti:

- prioritariamente dalla lettura del contatore;
- in alternativa i dati della fatturazione del combustibile, anche se l'impianto di adduzione del combustibile è a servizio di più apparecchi non esclusivamente destinati al riscaldamento.

Per gli impianti a gasolio o GPL, i consumi devono essere desunti utilizzando i seguenti dati:

- il residuo di un esercizio;
- le scorte iniziali;
- gli acquisti per lo stesso esercizio (dalle bollette del fornitore del combustibile).

Per gli impianti di nuova installazione data l'impossibilità di rilevare i consumi della stagione precedente si deve inserire il valore zero.

Nel caso il Responsabile di impianto non intenda fornire in alcun modo tali informazioni, riportarlo esplicitamente nel campo “Osservazioni” del rapporto di controllo, informando esplicitamente il Responsabile delle possibili sanzioni a cui potrebbe essere esposto.

2.7.9. Come riportare i consumi nel caso di più generatori e quindi più rapporti?

Vi sono due modi per riportare correttamente nel Catasto i dati relativi ai consumi:

- dividere i consumi totali per i diversi rapporti di controllo presenti;
- riportare il consumo totale solo nel primo rapporto di controllo che si inserisce.

Non si devono ripetere i consumi totali su ogni rapporto altrimenti il programma effettua la somma restituendo un valore non corretto.

2.7.10. Dove posso trovare i dati catastali?

Se il responsabile dell'impianto è il proprietario, sull'atto notarile; se il responsabile dell'impianto è l'occupante, sul contratto di affitto; in ogni caso attraverso una visura catastale da richiedere all'Agenzia del Territorio.

2.7.11. In quale sezione del Catasto devo andare per compilare il libretto di impianto?

Il libretto di impianto è suddiviso in diverse sezioni. Ogni impianto presente a Catasto ha a disposizione tutte le maschere da compilare per la composizione del libretto. Una volta inseriti i dati richiesti in tutte le maschere, il Catasto genera automaticamente il libretto. I passaggi da seguire per la compilazione sono:

1. registrare la scheda identificativa dell'impianto a Catasto, a seconda dell'Autorità competente dal menu principale con la funzione *Registrazione nuovo impianto* (in alcuni Enti la registrazione di un nuovo impianto è subordinata ad ulteriori verifiche ed occorre attendere la validazione della registrazione).
2. registrare il/i generatore/i, accedendo alla specifica maschera dei generatori dell'impianto e cliccare nuovo;
3. compilazione le maschere relative al trattamento acqua, termoregolazione e contabilizzazione, distribuzione e ubicazione (dati catastali).

2.7.12. Posso stampare il libretto di impianto ed i rapporti di controllo di un impianto registrato a Catasto?

Sì. Nella maschera dati tecnici sono disponibili tre pulsanti per la stampa.

1. stampa libretto: consente di stampare il libretto contenente tutti i dati dell'impianto selezionato;
2. stampa libretto e controlli: consente di stampare il libretto contenente tutti i dati dell'impianto selezionato e i nuovi rapporti di controllo inseriti dopo il 15 ottobre 2014 (i rapporti di controllo si trovano in fondo);
3. stampa modello libretto: consente di stampare il modello del libretto, quindi senza alcuna indicazione relativa all'impianto selezionato.

Se l'impianto non è stato ancora targato, i primi due pulsanti stampano esclusivamente la scheda 1 e 4 del libretto che corrispondono alla scheda identificativa e alla scheda generatori.

Per stampare gli allegati F e G occorre andare a selezionare la singola dichiarazione e cliccare sull'apposito pulsante stampa.

2.7.13. Posso stampare solo i rapporti di controllo?

Per i rapporti di controllo con data successiva al 15 ottobre 2014 si deve utilizzare il tasto stampa nuovo libretto e controlli presente nella maschera dati tecnici. Non è possibile procedere alla stampa direttamente dalla dichiarazione.

La funzione di stampa libretto e controlli consente di scaricare tutto il libretto e gli allegati in pdf. I rapporti di controllo si trovano in fondo al documento. Per stampare solo i rapporti di controllo si devono utilizzare le funzioni di stampa del proprio browser o della propria stampante, selezionando le pagine interessate.

Per i rapporti di controllo con data antecedente al 15 ottobre 2014 selezionando i singoli rapporti di controllo dalla maschera dichiarazioni è attivo il tasto di stampa.

2.7.14. Ho appena registrato una dichiarazione. Provando a registrarne un'altra per un impianto diverso, vedo ancora i dati dell'impianto precedente. Come mai?

Il problema è con ogni probabilità dovuto alle modalità di utilizzo del browser.

Per operare correttamente bisogna utilizzare una scheda del browser alla volta, non utilizzare i tasti di navigazione "avanti" e "indietro" del browser, non cliccare più volte sui pulsanti di conferma delle maschere, ma attendere che il sistema completi l'operazione richiesta. Se ciò non è sufficiente a risolvere il problema, chiudere e riaprire il browser, quindi ritentare le operazioni. Se anche ciò non dovesse risolvere il problema, aprire una segnalazione all'help-desk.

2.7.15. L'Amministratore di condominio può trasmettere i rapporti di controllo tecnico/dichiarazioni che rilascia il manutentore?

L'Amministratore di condominio è tenuto alla trasmissione solo dei rapporti di controllo per gli impianti di cui risulta essere responsabile, ovvero per gli impianti per cui non ha affidato incarico di responsabile ad un terzo.

2.7.16. Devo inserire un rapporto di controllo effettuato sulla caldaia (o altro tipo di apparecchio) di un impianto in cui è presente, sullo stesso sistema di distribuzione, anche una stufa (o altro tipo di apparecchio) gestita da un altro manutentore. Come posso operare solo sulla parte di impianto di mia competenza?

Per impianti in cui sono presenti più generatori, collegati allo stesso sistema di distribuzione, la manutenzione dei singoli generatori può essere affidata a differenti manutentori, consentendo ad ognuno di operare in completa autonomia anche in concomitanza con gli altri manutentori. Ciò avviene tramite l'associazione tra manutentore e generatore. Pertanto, ogni manutentore è svincolato da altri manutentori che operano sullo stesso impianto, seguendo le normali operazioni previste per la gestione degli impianti. È però fondamentale che il

manutentore, qualora non sia il soggetto che ha registrato l'impianto a Catasto, acquisisca il generatore di sua competenza o acquisisca l'impianto o acquisisca l'impianto per la registrazione di un nuovo generatore. Per la procedura di acquisizione fare riferimento alla FAQ 2.2.2.

2.7.17. Ho inserito per errore una dichiarazione sull'impianto di un Catasto sbagliato; è possibile spostare la dichiarazione nella scheda impianto del Catasto corretto?

No, non è possibile spostare una dichiarazione da un Catasto all'altro. Si può spostare una dichiarazione solo tra impianti all'interno dello stesso Catasto.

L'operazione di spostamento dichiarazione tra impianti di Catasti differenti è possibile richiedendo lo storno e registrando di nuovo la dichiarazione nella scheda dell'impianto corretto.

2.7.18. Devo inserire una dichiarazione di avvenuta manutenzione di una caldaia su una scheda impianto dove trovo presente anche una pompa di calore e una stufa a biomassa. Come posso gestire solo la caldaia di cui mi occupo?

Il programma consente di gestire anche solo il generatore di propria competenza. Occorre che il manutentore acquisisca il generatore di proprio interesse e inserisca la dichiarazione relativa al generatore acquisito.

Nella maschera generatori, per ogni generatore presente, è indicato il codice del manutentore che lo ha in gestione.

La dichiarazione inserita aggiornerà la data di scadenza della DAM per tutto l'impianto.

2.7.19. Nel caso di impianti multisplit, quando nel rapporto di controllo di tipo 2 è richiesta l'indicazione delle "T ingresso lato utenze" e "T uscita lato utenze" quali valori inserire, essendoci più unità interne?

Alle voci "T ingresso lato utenze" e "T uscita lato utenze" devono essere indicate le temperature relative all'unità interna per la quale l'efficienza energetica dell'impianto termico risulti essere la più bassa, ponendosi così in una situazione cautelativa.

2.8. Trattamento acqua

2.8.1. Come si calcola il contenuto d'acqua dell'impianto?

Il volume d'acqua contenuto nell'impianto può essere ricavato dalla documentazione a corredo dell'impianto (progetto, pratica INAIL ex ISPEL) o misurato in occasione di svuotamento e successivo riempimento in presenza di contatore; in assenza di dati certi si possono utilizzare le seguenti approssimazioni:

- per impianti autonomi con potenza termica al focolare inferiore a 35 kW, in assenza di vasi di espansione esterni, si può stimare un volume d'acqua sempre inferiore a 110 litri;
- per altri impianti, stimando 10 litri di acqua per kW di potenza utile installata per impianti a basso contenuto di acqua (es. con ventilconvettori); 12 litri di acqua per kW di potenza utile installata per impianti a medio-basso contenuto di acqua (es. progettati per circolazione forzata, con radiatori); 15 litri di acqua per kW di potenza utile installata per impianti a medio-alto contenuto di acqua (es. progettati per circolazione naturale e poi trasformati a circolazione forzata, con radiatori); 20 litri di acqua per kW di potenza utile installata, per impianti ad alto contenuto di acqua (es. con pannelli radianti a pavimento).

Per impianti più complessi, es. con accumuli e vasi di espansione esterni, occorre tenere conto degli ulteriori volumi d'acqua. (N.B.: inserire i valori in m³: 1 l = 0,001 m³)

2.8.2. Cosa riporto nel campo acqua di reintegro?

Il consumo di acqua attribuibile ad operazioni di reintegro dell'impianto deve essere registrato in presenza di un misuratore dedicato; negli altri casi riportare il valore 0.

2.8.3. È possibile inserire più tipologie di trattamento acqua?

È possibile indicare più di una tipologia di trattamento acqua. Per gli impianti già registrati per cui è presente una sola tipologia di trattamento dell'acqua non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente, mentre per gli impianti dove sono presenti più tipologie è possibile aggiornare i dati aggiungendo le tipologie mancanti. Tale possibilità è consentita anche in caso di invio delle informazioni tramite file XML.

2.9. Regolazione e contabilizzazione

2.9.1. Come si inseriscono i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione nel Catasto?

Nel Catasto occorre selezionare l'impianto e cliccare sulla maschera *Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione*.

Compilare le varie sezioni presenti valorizzando i campi scegliendo le diverse voci dei campi a scelta multipla oppure dal menu a tendina:

- Regolazione primaria
- Regolazione singolo ambiente di zona
- Sistemi telematici di telelettura e telegestione
- Contabilizzazione

Confermare l'operazione a fine pagina.

2.9.2. È possibile inserire più tipologie di sistemi di regolazione?

È possibile indicare più di una tipologia di sistema di regolazione primaria. Per gli impianti già registrati per cui è presente una sola tipologia di regolazione primaria non è necessario alcun

intervento da parte dell'operatore. È invece possibile aggiungere ulteriori sistemi di regolazione primaria laddove è presente più di un sistema.

Al termine della compilazione è necessario confermare l'inserimento premendo il pulsante "Configura nuovo". L'inserimento va a buon fine solo se tutti i campi sono stati compilati.

Se nel catasto è presente un sistema che non è più in uso, prima di inserirne di nuovi occorre mettere in stato non attivo (dismesso) quello che non viene più utilizzato.

2.9.3. Come posso modificare a Catasto un sistema di regolazione primaria se ho sbagliato ad inserirlo?

Per prima cosa si devono dismettere tutti i sistemi di regolazione attivi; solo a quel punto si può modificare la selezione del sistema di regolazione primaria.

2.9.4. Se un condomino ha impedito l'installazione della termoregolazione e contabilizzazione per la propria unità immobiliare, come segnalo la situazione nel Catasto?

Nel caso di rifiuto all'installazione da parte di singoli utenti dell'impianto, occorre indicare nelle note della Scheda 5 del libretto di impianto le unità immobiliari dove è stato impedito l'accesso e la relativa installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. È necessario riportare la situazione anche nelle note nella maschera dedicata ai sistemi di termoregolazione e contabilizzazione nel catasto.

2.9.5. Se in un Condominio non è stata possibile l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, come segnalo la situazione nel Catasto?

Nel caso sia attestata l'impossibilità tecnica dell'intervento o l'inefficienza dell'installazione rispetto ai risparmi energetici potenziali, nello spazio delle note presente nella maschera del Catasto denominata "regolazione. e. contabilizzazione" si devono riportare sinteticamente le motivazioni di impossibilità/inefficienza ed i riferimenti del tecnico abilitato che le ha sottoscritte.

2.9.6. In caso di impossibilità di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione la relazione del tecnico abilitato deve essere inserita a Catasto? Con quali modalità?

L'impossibilità deve essere riportata sinteticamente nelle note delle maschere del Catasto corrispondenti alle schede 5 e 6 del libretto.

Non è prevista la possibilità di caricare a Catasto l'intera relazione tecnica che attesti l'impossibilità di realizzazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

La relazione deve inoltre essere allegata al libretto di impianto in modo tale da essere immediatamente disponibile ad ogni eventuale controllo che l'autorità competente potrà fare.

2.10. Sistemi di distribuzione

2.10.1. Che cosa si intende per sistema di distribuzione?

La rete di distribuzione dell'impianto termico è costituita dalle tubazioni di mandata e di ritorno che collegano il generatore di calore con i sistemi di emissione del calore (ad esempio i radiatori) e che servono per il trasporto del fluido termovettore.

L'individuazione del sistema di distribuzione è importante per la determinazione della configurazione dell'impianto termico e quindi della targatura.

Due generatori di calore, anche alimentati tramite combustibili diversi ma che condividono lo stesso sistema di distribuzione, costituiscono un unico impianto.

2.10.2. Sul libretto posso indicare solo 3 vasi di espansione e pompe di circolazione. Come faccio se ne devo indicare più di tre?

Sul libretto di impianto lo spazio disponibile è limitato a tre elementi per singola scheda. Essendo il libretto di impianto composto da schede assemblabili, è pertanto possibile aggiungere ulteriori schede in presenza di più di 3 elementi. Nel Catasto invece può essere inserito un numero senza limite di elementi.

2.11. Gestione distinte

2.11.1. Che cos'è una distinta di consegna dichiarazioni?

La distinta di consegna dichiarazioni è il documento riepilogativo contenente le dichiarazioni inserite nel mese solare.

2.11.2. Come creo una distinta di consegna dichiarazioni?

Per creare una distinta, occorre:

- accedere al Catasto di riferimento;
- selezionare la funzione “*Gestione Distinta di consegna dichiarazioni*”
- selezionare il periodo per il quale si vuole creare la distinta;
- a questo punto viene mostrato a video un elenco di dettaglio (codice distinta, data controllo, tipologia, codice impianto, data inserimento, responsabile, comune, indirizzo, costo, fascia di potenza) suddiviso per mese sulla base della data di controllo, delle dichiarazioni non ancora inserite in una distinta;
- confermare la creazione premendo sul pulsante “*Conferma creazione distinta*”.

2.11.3. Quali sono i casi per cui una dichiarazione non è presente in una distinta riferita al periodo in cui è stata inserita?

Vi sono diverse motivazioni per cui una o più dichiarazioni non compaiono in una distinta riferita al periodo in cui è stata inserita:

- l'impianto termico a cui la dichiarazione si riferisce è in stato "non attivo";
- l'impianto termico a cui la dichiarazione si riferisce è stato dichiarato "non sottoponibile al 412/93" (vedere FAQ 2.1.5);
- è già stata creata una distinta che racchiude le dichiarazioni inserite.

2.11.4. Ho confermato e stampato la distinta e mi sono accorto di aver inserito alcuni dati errati. Come posso correggerli?

Non è più possibile modificare i dati degli allegati una volta confermata la creazione della distinta. Solo l'Autorità competente è in grado di apportare modifiche ai modelli, ma non alla distinta.

Se si desidera correggere anche i dati nella distinta occorre farne richiesta tramite l'help-desk.

2.11.5. Si consegna la distinta all'Autorità competente?

La trasmissione della distinta e del cartaceo del Rapporto di Controllo tecnico non è più necessaria, salvo richiesta esplicita dell'Autorità competente. Ciò vale non solo per i rapporti di controllo tecnico, ma per tutti i documenti che sono inseriti a Catasto.

Qualora l'Autorità competente intenda procedere a verifiche documentali delle dichiarazioni registrate a Catasto riferite ad impianti del territorio di propria competenza può richiedere al manutentore, o al CAIT nel caso il manutentore si sia rivolto a tale struttura, la documentazione cartacea originale dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione trasmessi telematicamente.

2.12. Gestione modulistica

2.12.1. Sono un manutentore: ho compilato la scheda per la revoca di incarico di terzo responsabile (allegato 7) per un impianto, devo fare altre azioni per non risultare ancora come terzo responsabile nella maschera dei soggetti responsabili?

Nella maschera soggetti deve essere presente un altro soggetto che può assumere il ruolo di responsabile (Amministratore, proprietario, occupante). Il Catasto modificherà in automatico il soggetto responsabile, indicando prioritariamente l'Amministratore, altrimenti un proprietario/occupante.

Non è possibile lasciare un impianto senza responsabile nel Catasto, quindi se non ci sono altri soggetti rimane indicato come responsabile l'ultimo indicato.

2.12.2. Che cos'è l'allegato 9 al DLGS 152/06?

Si tratta della dichiarazione del rispetto delle caratteristiche e dei limiti emissivi degli impianti termici civili indicati agli artt. 285 e 286 del DLGS 152/2006 e ss.mm.ii. (ex Allegato IX).

2.12.3. Come e quando deve essere compilato l'allegato 9 al DLGS 152/06 (Dichiarazione ai sensi dell'art. 284 del DLGS 152/2006 e ss.mm.ii.)?

L'allegato 9 va rilasciato all'utente insieme alla dichiarazione di conformità a cura dell'installatore e, al momento, è possibile assolvere a questo compito stampando il modulo,

compilandolo in tutte le sue parti ed inviandolo all'Ente Locale competente in formato PDF tramite Posta Elettronica Certificata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

Se non si tratta di una nuova installazione, ma di un impianto già esistente da tempo, occorre sanare la situazione inviandolo al più presto.

Se l'installatore non è più reperibile, l'invio può essere fatto anche dal manutentore.

L'invio va fatto solo una volta.

2.12.4. Sono un Amministratore di condominio: come posso trasmettere l'allegato 8 (ex allegato L) ovvero la comunicazione relativa alla nomina/revoca di incarico di Amministratore di Condominio o assunzione/revoca della responsabilità dell'impianto collegandola ad un impianto?

Prima di tutto occorre che l'impianto sia collegato all'Amministratore di condominio:

dal menu principale di amministratore nel Catasto, dalla funzione "gestione impianti" si può effettuare una ricerca. Una volta trovato l'impianto, occorre selezionarlo e andare a controllare nella maschera soggetti responsabili se il proprio codice Amministratore di condominio è indicato nello spazio apposito. Se sì, allora si può provvedere ad inserire la comunicazione utilizzando la funzione "Ass. resp.". Qualora l'Amministratore non fosse collegato all'impianto, avendo a disposizione i dati dell'impianto stesso, può procedere alla *Comunicazione di amministratore* ed essere collegato all'impianto in oggetto.

L'Amministratore è riconoscibile mediante il codice alfanumerico che inizia con le lettere AM. Una volta avvenuto il collegamento, l'Amministratore potrà ricercare l'impianto come descritto in precedenza, utilizzando la maschera "Gestione impianti" oppure per codice impianto e procedere di conseguenza.

Una volta terminate tutte le registrazioni, se occorre, si può provvedere alla stampa della distinta.

2.12.5. Posso modificare o cancellare una comunicazione di nomina/revoca già inserita?

Non si può modificare o cancellare una comunicazione già inserita, ma ci si deve rivolgere all'Autorità competente; l'elenco degli Enti Locali è disponibile nella pagina "Contatti / Contatti Enti locali" del portale CURIT (www.curit.it/contatti_enti_locali).

2.12.6. Sto inserendo una comunicazione, ma manca un dato obbligatorio: il nome del proprietario. Come posso inserirlo?

In questo campo occorre scrivere il nome del Condominio. Per farlo si deve utilizzare la maschera soggetti resp. Cliccare sul tasto modifica e successivamente sul tasto con il cerchio verde ed il simbolo "+". Inserire la nuova anagrafica e confermare l'operazione.

Tornare alla maschera di inserimento della comunicazione e cercare nuovamente il soggetto utilizzando la funzione "lente di ingrandimento". Selezionare e confermare l'inserimento.

2.13. Casi applicativi

2.13.1. Una caldaia che ha la sola funzione di riscaldare l'acqua di una piscina rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni regionali?

Una caldaia / pompa di calore da 12 kW utilizzata per riscaldare l'acqua della piscina, sia essa pubblica che privata, rientra nell'ambito di applicazione, pertanto occorre compilare il rapporto di controllo tecnico e pagare sia il contributo regionale che quello relativo all'ente locale, ove previsti. Deve essere apposta la targa e compilato un libretto di impianto.

2.13.2. I generatori di calore adibiti ad uso esclusivo di riscaldamento stalle per il ricovero degli animali, i generatori d'aria calda per climatizzazione serre per colture e gli impianti di raffrescamento utilizzati nei locali server vanno registrati nel Catasto?

Il decreto attuativo n. 11237 del 28.07.2022 precisa al punto 5.1 che rientrano nella definizione di impianto termico civile e, conseguentemente, nell'ambito di applicazione gli impianti destinati alla climatizzazione di ambienti non destinati alla permanenza di persone ma a garantire le condizioni ambientali necessarie per la produzione di bene i servizi (a titolo di esempio non esaustivo: stalle, serre, locali per server). Questi impianti possono avvalersi delle deroghe previste al punto 8 della stessa D.G.R. (deroghe alla durata giornaliera di attivazione e deroghe ai limiti della temperatura negli ambienti).

Tali impianti pertanto vanno registrati nel Catasto, targati e mantenuti con pagamento dei relativi contributi.

2.13.3. Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti di refrigerazione e le celle frigorifere?

No; al di là delle differenti temperature a cui sono generalmente destinati gli impianti di climatizzazione rispetto a quelli di refrigerazione, gli impianti di refrigerazione sono costituiti da apparecchi finalizzati in maniera esclusiva alla conservazione dei beni in essi contenuti. Pertanto, devono assicurare una determinata temperatura al loro interno e non nei locali di un edificio.

Rientrano negli impianti di refrigerazione i banchi frigo, aperti o chiusi, e le celle frigorifere che, per quanto possano assumere a volte la dimensione di un vero e proprio locale, sono refrigerate da impianti specifici a loro dedicati, distinti da quelli che climatizzano il restante edificio, ed hanno temperature del tutto incompatibili con una prolungata permanenza delle persone senza adeguate protezioni.

2.13.4. In una centrale termica di un condominio in cui sono ubicati due generatori, uno produce acqua calda sanitaria centralizzata, l'altro viene utilizzato per riscaldamento degli ambienti. Devo inserire nel Catasto un impianto con più generatori, oppure due impianti separati?

Poiché i due generatori servono due circuiti diversi, si devono inserire nel Catasto due impianti separati anche se entrambi risultano a servizio della stessa unità immobiliare. Devono essere apposte due targhe e compilati due libretti distinti.

2.13.5. Come inserisco impianti monosplit, dualsplit, multisplit?

L'accatastamento a CURIT è previsto solo per le unità esterne (unità moto-condensanti) a cui sono collegati i singoli split (unità evaporanti) che fanno parte integrante del generatore. Il collegamento tra le unità esterna ed interne non costituisce un sistema di distribuzione, bensì un collegamento di più elementi dello stesso generatore. Infatti, una parte, in assenza dell'altra, non può funzionare. Inoltre, il fluido frigorifero che collega le due unità non è considerato fluido termovettore.

Più apparecchi privi di un sistema di distribuzione a servizio della medesima unità immobiliare sono considerati un unico impianto composto da più generatori. Devono pertanto essere accatastati e targati in un unico impianto (vedasi DDUO n.11237 al punto 1.5 – capoverso 3).

2.13.6. Situazione di una centrale termica composta da vari generatori a metano (distribuzione comune) per n-edifici definiti “supercondominio”; all’ingresso di ogni edificio è presente anche uno scambiatore. Quante targhe devo apporre?

Se i generatori nella centrale sono tutti in cascata tra loro e servono tutti lo stesso sistema di distribuzione allora bisogna apporre una targa sola e creare un impianto con più generatori.

Gli scambiatori non devono essere contemplati come generatori, al limite possono essere specificati nel sistema di distribuzione.

Se invece i generatori hanno circuiti diversi per le diverse palazzine allora sono tutti impianti separati.

2.13.7. In presenza di caldaie combinate legna/gasolio che vengono utilizzate con combustibili diversi a seconda del periodo dell’anno (legna inverno - uso prevalente - e gasolio estate) quanti rapporti di controllo devo inserire nel Catasto? Quali sono i contributi da pagare?

In presenza di caldaie combinate legna/gasolio oppure legna/gas devono essere inseriti tanti rapporti di controllo quanti sono i generatori presenti indipendentemente dal loro parziale utilizzo durante l’anno.

La determinazione del contributo si basa sulla somma delle potenze dei generatori.

2.13.8. In presenza di più gruppi termici dislocati in centrali termiche separate che scaldano diverse zone (es. scuole/palestre) per un unico utente i contributi da versare si ottengono dalla somma delle potenze di tutti gli apparecchi oppure gli apparecchi vanno considerati singolarmente?

La distinzione avviene in base alla determinazione delle utenze servite dal singolo impianto.

Pertanto, se la distribuzione dei due (o più) gruppi termici è separata andando a servire utenze differenti, saranno 2 (o più) impianti distinti che dovranno essere registrati a CURIT e sottoposti separatamente a manutenzione.

2.13.9. In un edificio gli impianti di riscaldamento e di condizionamento hanno lo stesso sistema di distribuzione e pertanto costituiscono un unico impianto. Tuttavia, il manutentore dell'impianto di riscaldamento non è lo stesso dell'impianto di raffrescamento. Come si deve gestire la situazione sul Catasto? Vi è un solo campo per inserire il nome del manutentore.

Il primo manutentore che interviene sull'impianto deve compilare il libretto nella maniera più completa possibile per poter accatastare l'impianto correttamente. Successivamente la ditta che gestisce il gruppo termico a combustibile fossile o a biomassa deve compilare la parte di libretto riguardante il proprio generatore, così come il manutentore che gestisce l'impianto di condizionamento in occasione della manutenzione prevista per questo tipo di generatore.

Ove siano presenti più generatori, la manutenzione di ogni generatore può essere affidata ad una differente Ditta manutentrice, consentendo ad ognuna di esse di operare contemporaneamente alle altre ed in completa autonomia.

Qualora vi fosse un terzo responsabile, questi deve possedere i requisiti per essere terzo responsabile tutte le tipologie di generatori afferenti all'impianto.

Nel catasto l'impianto venga assegnato al terzo responsabile, i manutentori dei vari generatori possono inserire autonomamente i rapporti di controllo sui generatori di propria competenza.

2.13.10. Se devo effettuare la manutenzione su due caldaie a combustibile fossile o a biomassa operanti sullo stesso impianto, ma che non possono funzionare contemporaneamente, come le devo registrare su CURIT? Quante targhe devo associare? Sulla base di quale potenza calcolo i contributi da pagare?

Le due caldaie costituiscono un unico impianto (unica targa).

Il libretto d'impianto sarà quindi unico e su questo occorrerà registrare i due generatori che lo costituiscono.

La manutenzione deve essere effettuata su entrambi i generatori.

Per il corretto pagamento del contributo è necessario valutare se effettivamente i due generatori sono separati con dispositivi che non ne permettono il contemporaneo funzionamento.

Se così fosse, i contributi dovuti andranno pagati solamente facendo riferimento al generatore a combustibile fossile o a biomassa avente la potenza nominale al focolare maggiore.

Affinché il Catasto scali correttamente il contributo occorre mettere in stato "non attivo" il generatore con potenza nominale al focolare minore e inserire la DAM per il generatore con la potenza nominale al focolare maggiore (che rimarrà attivo).

È possibile in ogni caso inserire un rapporto di controllo relativo ad un generatore non attivo. Non è pertanto necessario modificare ulteriormente lo stato dei generatori per la registrazione della DAM.

Se invece i due generatori costituenti l'impianto possono, volendo, funzionare in contemporanea, non essendoci dispositivi che lo impediscono, allora entrambi i generatori devono essere lasciati in stato "attivo" e il contributo sarà calcolato in base alla somma delle potenze dei due generatori.

2.13.11. Come considero dal punto di vista della configurazione impiantistica un sistema costituito da una caldaia esterna a cui è associato un aerotermo all'interno dell'unità immobiliare?

La descrizione rappresenta un sistema combinato ossia un unico apparecchio costituito da una o più unità ventilanti (moduli interni) e da una caldaia installata all'esterno dell'unità immobiliare (modulo esterno).

L'energia termica prodotta dall'unità esterna viene immessa nell'unità immobiliare attraverso le unità ventilanti; in questo caso non si parla di sistema di distribuzione.

Se a servizio di una stessa unità immobiliare ho uno o più di questi sistemi combinati la cui somma delle potenze termiche al focolare dell'unità esterna supera i 5 kW va compilato un unico libretto d'impianto e registrate le N unità esterne a servizio della stessa unità immobiliare come schede generatore 4.1.

2.13.12. Come considero dal punto di vista della configurazione impiantistica un impianto in cui, sullo stesso sistema di distribuzione, è presente una caldaia (es da 25 kW) ed una macchina frigorifera (es da 7 kW, comunque sotto i 12kW)?

L'impianto descritto si configura come unico, quindi un solo Libretto d'Impianto ed una sola targa (da apporre sul generatore a combustibile fossile/biomassa). L'impianto avrà una potenza totale di 32 kW e una potenza per calcolo contributo pari a 25 kW in quanto i contributi previsti vanno corrisposti solamente per i generatori con combustibile fossile o biomassa.

Essendo la macchina frigorifera inserita in un impianto che rientra nell'ambito di applicazione, va fatta la manutenzione anche per la macchina frigorifera con il minimo della frequenza prevista per questa tipologia di apparecchi.

2.13.13. Come considero dal punto di vista della configurazione impiantistica un impianto di una casa di cura per anziani o di un albergo, che ha installato n pompe di calore per riscaldare/raffrescare le diverse camere?

Le camere d'albergo rientrano nella definizione di "unità immobiliare", in quanto parti di un edificio progettate o modificate per essere usate separatamente.

I condizionatori presenti sono da considerare per "unità immobiliare" e, se inferiori a 12 kW, non rientrano nel campo di applicazione.

2.13.14. In un albergo/hotel con 12 camere sono installate 4 unità esterne che climatizzano ognuna 3 camere; la potenza di ogni macchina esterna è di 7 kW.

In questo caso si configurano 4 impianti distinti, che non rientrano nell'ambito di applicazione per il mancato raggiungimento del limite minimo di potenza previsto dalla normativa.

2.13.15. Se una o più pompe di calore facenti parte di un unico impianto termico hanno una potenza inferiore a 12 kW, sono necessarie per questi apparecchi le operazioni di controllo e manutenzione previste per l'efficienza energetica?

Tali operazioni sono necessarie se la somma delle potenze degli apparecchi supera i 12 kW. In questo caso per tutti i generatori presenti nell'impianto (anche se singolarmente di potenza inferiore a 12 kW) devono essere effettuate le operazioni di manutenzione e controllo previste per l'efficienza energetica, ivi compresa la compilazione del rapporto di controllo tecnico.

Le tempistiche e la tipologia di modello sono indicati nella tabella presente al punto 14 comma 4 della DGR 3502/2020, nella quale le potenze a cui si fa riferimento sono relative all'impianto nel suo complesso.

2.13.16. Come considero più generatori a servizio di un'unica unità immobiliare che sono privi di un sistema di distribuzione?

I generatori asserviti ad un'unica unità immobiliare privi di un sistema di distribuzione sono considerati come un unico impianto. Per questa tipologia di impianto, l'attività di controllo e manutenzione è prevista quando la potenza, o la somma delle potenze per tipologia di generatori, supera i 5 kW per i gruppi termici ed i 12 kW per macchine frigorifere e pompe di calore.

Per i generatori che singolarmente non raggiungono la potenza minima prevista, ma che complessivamente configurano un impianto termico, occorre effettuare la manutenzione per l'efficienza energetica con le cadenze minime previste per la tipologia di generatore. Per generatori modulari dove i moduli non sono indipendenti, ma costituiscono un unico generatore al servizio di un'unica unità immobiliare, occorre sommare la potenza dei singoli moduli.

2.13.17. Nel contesto della normativa dedicata alla biomassa, se in un appartamento c'è una caldaia a metano regolarmente accatastata ed una stufa a biomassa inferiore ai 5 kW, la stessa diventa soggetta alla DGR 5360/2021 e quindi da sottoporre a manutenzione? Se sì, la stufa rientra nello stesso impianto della caldaia?

Se la stufa fa parte dello stesso impianto, ovvero condivide lo stesso sistema di distribuzione del calore della caldaia, sì; in caso contrario non rientra nell'ambito di applicazione della normativa sugli impianti termici.

2.13.18. Come considero dal punto di vista della configurazione impiantistica un impianto in cui, sullo stesso sistema di distribuzione, è presente una caldaia (es da 25 kW) ed una macchina frigorifera inferiore a 12 kW?

L'impianto descritto si configura come unico, quindi un solo Libretto d'Impianto ed una sola targa (da apporre sul generatore a combustibile fossile/biomassa). L'impianto avrà una potenza totale di 32 kW e una potenza per calcolo contributo pari a 25 kW in quanto i contributi previsti vanno corrisposti solamente per i generatori con combustibile fossile/biomassa.

Essendo la macchina frigorifera inserita in un impianto che rientra nell'ambito di applicazione , va fatta la manutenzione anche per la macchina frigorifera con il minimo della frequenza prevista per questa tipologia di apparecchi.

2.13.19. In una Centrale Termica è presente un bollitore con pompa di calore integrata di potenza pari a 4 kW. Il bollitore è collegato tramite una serpentina ad una caldaia. L'ACS d'estate viene prodotta dalla pompa di calore e d'inverno dalla caldaia che scalda il bollitore con la serpentina. Come considero il bollitore?

In tale Centrale Termica il bollitore con pompa di calore integrata costituisce, insieme alla caldaia, un unico impianto.

2.13.20. In un capannone sono installati due condizionatori indipendenti ciascuno con propria unità esterna ed unità interna con potenzialità in riscaldamento da 10 kW ciascuno.

Caso 1: Capannone con magazzino annesso; il magazzino ha entrata indipendente e non è collegato direttamente al capannone. Caso 2: Capannone con magazzino annesso, collegato tramite porta al capannone.

In base alla definizione di unità immobiliare è corretto considerare il Caso 1) come due unità immobiliari distinte; pertanto, si configurano due impianti differenti che però non rientrano nell'ambito di applicazione in quanto di potenza inferiore a 12 kW.

Nel Caso 2) l'unità immobiliare è unica; capannone e magazzino sono comunicanti tra loro. L'impianto è unico, è costituito dai due generatori e rientra nell'ambito di applicazione essendo la potenza complessiva superiore a 12 kW.

2.13.21. In caso di due capannoni, ciascuno con più generatori costituiti ciascuno da bruciatore con proprio nastro radiante, come compilo il Libretto d'Impianto?

Se i due capannoni si possono considerare come unità immobiliari distinte (cfr. definizione di "unità immobiliare" al punto 3 lettera ppp) della DGR 3502/2020) è corretto considerare due impianti distinti, uno per capannone, con due diversi libretti e due diverse targhe; in ogni libretto verranno inseriti i generatori a nastro radiante che compongono il singolo impianto, compilando quindi tante schede GT quanti sono i nastri radianti in quel capannone (selezionando nella scheda 4.1 la tipologia tubo/nastro radiante) e associando a ciascun nastro il proprio bruciatore.

Se invece i due capannoni costituiscono un'unica unità immobiliare, va redatto un solo libretto, inserendovi tutte le schede dei generatori, e applicata una sola targa.

2.13.22. Rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sugli impianti termici e quindi devono avere il libretto ed essere registrati a catasto i forni per essiccazione o i forni per stagionatura?

Se la temperatura che si raggiunge nei locali non consente lo stazionamento di persone, l'impianto utilizzato rientra in un ciclo di processo e non rientra nel campo di;

Diversamente, se il locale in questione è mantenuto a temperature diverse da quelle previste per il comfort ambientale per le necessità derivanti dal processo di essiccazione, ma tali da non impedirne il passaggio o la permanenza di persone (come ad esempio per sale server o serre) l'impianto rientra nel campo di applicazione /2020. Gli apparecchi inseriti anche solo parzialmente in cicli di processo non sono da accatastare. Nel catasto vanno inseriti esclusivamente impianti termici di tipo civile, quindi ad uso esclusivo per il riscaldamento o la produzione di ACS centralizzata.”

2.13.23. Un Impianto a gas metano è composto da generatori di diversa potenza la cui somma è maggiore di 350 kW. Con quale tempistica devo eseguire la manutenzione?

Gli apparecchi sono soggetti a manutenzione differenziata in base alla potenza di ciascun apparecchio; la tempistica in base alla potenza è indicata nella tabella presente al comma 4 del punto 14 della DGR XI/3502.

3. Trasmissione massiva dei dati tramite file XML

3.1. Informazioni generali

3.1.1. Che cosa si intende per caricamento massivo di dati tramite file in formato XML?

Il caricamento massivo dei dati tramite file XML è un'alternativa all'inserimento manuale, tramite le maschere dell'interfaccia web di CURIT, di informazioni relative all'impianto o ai rapporti di controllo.

Tale modalità consiste nella creazione di un file in formato XML attraverso un software gestionale, da trasmettere successivamente al Catasto. Il file generato dal software gestionale deve contenere i dati relativi al libretto di impianto o ai rapporti di controllo, formattati in modo da essere caricati sul Catasto. L'invio massivo di dati consente inoltre di aggregare in un unico file le operazioni di caricamento di informazioni relative a impianti differenti, sollevando quindi dalla necessità di dover effettuare le operazioni di compilazione manuale per ogni singolo impianto.

3.1.2. A chi ci si deve rivolgere per la creazione e la trasmissione dei file in formato XML?

Per la generazione dei file XML è consigliato rivolgersi ad un soggetto (Software House) in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione di un programma di gestione degli impianti e delle manutenzioni in grado di estrapolare i dati e formattarli correttamente per l'invio a CURIT. La trasmissione dei file XML deve invece essere effettuata direttamente dal manutentore, attraverso la voce di menu "Caricamento XML" presente nell'home page del Catasto.

3.1.3. Vorrei inserire gli impianti sul Catasto importando i dati dal mio software gestionale: quale percorso devo seguire?

Il caricamento massivo di informazioni su CURIT tramite file XML deve seguire un preciso ordine logico. Più specificamente, per la modifica di dati su un impianto o per il caricamento di dichiarazioni è previsto che l'impianto sia già presente nella base dati.

L'ordine corretto delle operazioni per la trasmissione di informazioni in modo massivo risulta quindi il seguente:

1. creazione manuale dell'impianto tramite interfaccia web CURIT, o acquisizione di un impianto esistente associato ad altro manutentore;
2. eventuale caricamento tramite XML di completamento/modifica dell'impianto esistente;
3. caricamento tramite XML di rapporti di controllo su impianti esistenti e completi dei dati richiesti.

La creazione di un nuovo impianto avviene quindi sempre attraverso l'interfaccia web CURIT: per i catasti relativi ad Autorità competenti che permettono la creazione diretta di un nuovo impianto la creazione è immediata; per i catasti relativi ad Autorità competenti che invece non permettono la creazione di un nuovo impianto da parte del manutentore, la creazione avviene

attraverso la voce di menu “Validazione impianti” presente in home page del Catasto. Per ulteriori informazioni in merito è possibile fare riferimento alla FAQ 2.1.1.

3.1.4. Sono obbligato ad inserire i dati nel Catasto tramite file XML?

Il caricamento massivo è un'alternativa al caricamento manuale tramite l'interfaccia web CURIT delle informazioni relative al libretto di impianto e ai rapporti di controllo; tale modalità permette di trasmettere più libretti o più rapporti di controllo in un'unica soluzione attraverso il caricamento di file in formato XML. La trasmissione dei dati tramite file XML risulta pertanto essere una possibilità e non un obbligo; l'inserimento e la modifica di dati possono sempre avvenire anche manualmente tramite l'interfaccia web CURIT.

3.1.5. È possibile visionare la struttura del file XML o un esempio di file XML compilato?

Nella sezione del portale CURIT dedicata alle software house (www.curit.it/swhouse) sono disponibili gli schemi XSD (XML Schema Definition) che definiscono il formato dei file XML che possono essere utilizzati per trasmettere i dati. Nella stessa pagina sono disponibili inoltre tutti i documenti accessori utili allo sviluppo e al mantenimento dei software gestionali in grado di generare file XML che possano essere caricati su CURIT.

3.1.6. È possibile avere un ambiente di test dove provare il caricamento dei file XML?

Per le software house interessate è possibile richiedere un accesso ad un ambiente di test dove provare il caricamento dei file XML contenenti i dati relativi all'impianto e ai rapporti di controllo. Per richiedere l'assegnazione di un'utenza di test, si invita a registrarsi al portale CURIT nella sezione dedicata alle software house (www.curit.it/swhouse) e a seguire le istruzioni ivi disponibili, ricordando di indicare l'indirizzo IP (o gli indirizzi IP) da cui verrà effettuato l'accesso.

3.2. Tipologia di dati da trasmettere

3.2.1. Quali dati/informazioni si possono caricare in CURIT servendosi di questa modalità?

Mediante il sistema di caricamento dati in forma massiva tramite file XML è possibile trasmettere sia i dati relativi ai libretti degli impianti su cui viene effettuata la manutenzione che i rapporti di controllo ed efficienza energetica relativi ai generatori presenti negli impianti.

L'invio delle informazioni relative al libretto e delle DAM (Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione) avviene attraverso sei differenti tipologie di file XML: una è dedicata al libretto di impianto, le altre cinque sono dedicate alle cinque differenti tipologie di rapporto di controllo.

3.2.2. È possibile targare un impianto mediante il caricamento di un file XML?

È possibile targare un impianto, che risulti non ancora targato nel Catasto, mediante il caricamento di un file XML contenente le informazioni relative al libretto di impianto.

3.2.3. Tramite caricamento di file XML è possibile compiere tutte le operazioni che sono disponibili tramite l'interfaccia web di CURIT?

Quasi tutte le operazioni disponibili tramite interfaccia web CURIT possono essere effettuate mediante trasmissione del file XML. Vi sono tuttavia alcune differenze; in particolare, nel caricamento massivo via XML:

- non è possibile creare un nuovo impianto;
- non è possibile modificare i seguenti campi relativi ai generatori: fabbricante, modello, matricola;
- non è possibile cancellare componenti dell'impianto (il numero di componenti caricato, per ogni tipologia di componente, deve essere uguale o superiore al numero di componenti presente sulla base dati: ad esempio generatori, sistemi di regolazione, accumuli, ecc.);
- non è possibile acquisire un impianto.

3.3. Regole per il caricamento ed errori

3.3.1. Quali sono le regole che devono rispettare le informazioni contenute in un file XML di impianto per poter essere caricate?

Di seguito vengono elencate le principali regole che, se non rispettate, portano al rifiuto del caricamento di uno o più impianti contenuti all'interno di un file XML:

- l'impianto caricato deve essere in stato *Attivo* sulla base dati;
- se nel file XML vengono indicati entrambi, il codice impianto e la targa devono essere assegnati al medesimo impianto;
- se l'impianto non è già targato, la targa indicata nell'XML deve essere assegnata alla ditta manutentrice che sta effettuando il caricamento;
- indipendentemente dalla targa, il codice dell'impianto indicato nell'XML deve essere relativo ad un impianto associato alla ditta manutentrice che sta effettuando il caricamento (impianto cioè in cui la ditta manutentrice è associata a uno o più generatori, oppure è associata all'impianto anche in assenza di generatori, come nel caso di un nuovo impianto appena accatastato, oppure ricopre il ruolo di installatore di impianto, oppure ricopre il ruolo di terzo responsabile);
- se l'impianto non è già targato, nel file XML deve essere indicato il codice impianto;
- all'interno del file XML ogni targa può essere indicata una sola volta;
- all'interno del file XML ogni codice impianto può essere indicato una sola volta;
- la targa indicata nell'XML deve essere disponibile (non già associata ad un altro impianto);
- il Comune di ubicazione dell'impianto deve appartenere al Catasto all'interno del quale si sta effettuando il caricamento;
- l'indirizzo (comprensivo di toponimo) deve corrispondere ad uno di quelli presenti nel viario del Catasto all'interno del quale si sta effettuando il caricamento;
- ogni dato catastale (inteso come insieme dei valori che compongono l'estremo catastale) può essere indicato una sola volta all'interno del file XML;
- non possono essere indicati altri subalterni per un estremo catastale per il quale sia indicato che il subalterno è assente;

- un soggetto può essere indicato come terzo responsabile solo se il suo codice fiscale corrisponde a quello del rappresentante legale di una ditta di manutenzione associata all'impianto;
- all'interno del file XML deve essere presente almeno un generatore;
- per ogni tipologia di generatore ogni tripletta identificativa dei generatori (Fabbricante – Modello – Matricola) può essere indicata una sola volta all'interno del file XML;
- per ogni tipologia di generatore il numero di generatori presenti nel file XML deve essere uguale o superiore al numero di generatori non dismessi e associati alla ditta di manutenzione che sta effettuando il caricamento presenti sulla base dati; devono inoltre essere presenti nel file XML tutti i generatori presenti sulla base dati non dismessi e associati alla ditta di manutenzione che sta effettuando il caricamento (non è possibile cancellare un generatore tramite caricamento XML);
- a parità di tipologia di generatore, per ogni numero progressivo di generatore può essere presente nel file XML un solo generatore con data di dismissione vuota;
- i bruciatori associati ad un gruppo termico devono utilizzare un combustibile ricompreso tra quelli in uso da parte del gruppo termico;
- per ogni componente di impianto il numero di elementi presenti nel file XML deve essere uguale o superiore al numero di elementi presenti sulla base dati (non è possibile cancellare un componente tramite caricamento XML);
- per ogni componente di impianto che preveda una data di dismissione può essere presente nel file XML, per ogni numero progressivo di componente, un solo elemento con data di dismissione vuota.

3.3.2. Quali sono le regole che devono rispettare le informazioni contenute in un file XML relativo a rapporti di controllo per poter essere caricate?

Di seguito vengono elencate le principali regole che, se non rispettate, portano al rifiuto del caricamento di uno o più rapporti di controllo contenuti all'interno di un file XML:

- l'impianto per il quale si sta caricando un rapporto di controllo con data uguale o successiva al 15/11/2014 deve essere stato targato;
- nell'impianto per il quale si sta caricando un rapporto di controllo con data uguale o successiva al 15/11/2014 deve essere presente almeno il generatore a cui il rapporto di controllo fa riferimento, con dati aggiornati al nuovo modello di libretto;
- nell'impianto per il quale si sta caricando un rapporto di controllo con data uguale o successiva al 15/11/2014 devono essere state compilate almeno le sezioni "dati tecnici", "trattamento acqua", "regolazione e contabilizzazione", "sistemi di distribuzione" e "ubicazione" (comprensiva di dati catastali);
- la ditta manuttrice che sta effettuando il caricamento deve avere un portafoglio associato; il portafoglio deve avere saldo positivo e sufficiente per il pagamento della dichiarazione, se previsto per il generatore per il quale si sta caricando il rapporto di controllo;
- la ditta manuttrice che sta effettuando il caricamento deve essere associata all'impianto per il quale si sta inserendo la dichiarazione (la ditta manuttrice deve cioè essere associata a uno o più generatori, oppure ricoprire il ruolo di installatore di impianto, oppure ricoprire il ruolo di terzo responsabile);

- nell'impianto per il quale si sta inserendo la dichiarazione deve essere indicato un responsabile;
- per i rapporti di controllo di tipo 1A e 1B deve essere indicato nel file XML il valore della depressione del canale da fumo se il tiraggio del generatore per il quale si sta caricando il rapporto di controllo è "naturale";
- per i rapporti di controllo di tipo 1A e 1B il numero delle analisi fumo presenti nel file XML deve corrispondere al numero di analisi fumo indicate nella scheda del generatore per il quale si sta caricando il rapporto di controllo;
- devono essere presenti nel file XML i consumi dei combustibili utilizzati dal generatore per il quale si sta caricando il rapporto di controllo;
- la data di controllo indicata nel file XML deve essere uguale o inferiore rispetto alla data del caricamento, uguale o superiore rispetto alla data di installazione del generatore per il quale si sta caricando il rapporto di controllo, uguale o inferiore rispetto alla data di dismissione in caso il generatore sia dismesso.

3.3.3. È possibile caricare libretti/rapporti di controllo riferiti ad impianti ubicati in catasti differenti all'interno di un unico file XML?

No, all'interno di un file XML è possibile includere libretti di impianto o rapporti di controllo riferiti ad impianti ubicati all'interno di un solo Catasto; inoltre è necessario che i file XML siano caricati all'interno del Catasto di competenza degli impianti a cui fanno riferimento i libretti o i rapporti di controllo di cui si effettua il caricamento.

3.3.4. Bisogna rispettare regole di codifica particolari per i file XML?

La codifica utilizzata per i file XML deve essere UTF-8.

In aggiunta, i cinque caratteri riportati nella tabella seguente non devono essere indicati direttamente, bensì utilizzando la codifica suggerita:

Carattere	Codifica
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

3.3.5. Se il file XML non è stato generato correttamente, o insorgono problemi durante il caricamento, il sistema segnala in qualche modo l'errore? Quali sono gli errori che si possono verificare più di frequente?

Gli errori che possono presentarsi in fase di caricamento di file XML sono di differenti tipologie e prevedono quindi differenti approcci per la loro soluzione. Il sistema segnala la tipologia di errore, in base alla quale è possibile intraprendere l'azione suggerita nella tabella seguente.

Categoria errore	Tipologia errore	Causa	Messaggio di errore	Soluzione	Impatto
Errori nell'accettazione del file XML	Il file caricato supera la dimensione massima	La dimensione del file XML caricato è superiore a 2MB	Non viene indicato alcun messaggio di errore. Il catasto torna alla maschera "Definizione lavori" indicando in rosso come campi obbligatori sia il campo "Tipo caricamento" che il campo "XML da importare".	Il manutentore deve rivolgersi alla Software House di riferimento, segnalando il problema perché sia corretto all'interno del software gestionale. Non è necessario segnalare il problema all'help desk CURIT. Non è opportuno ritentare il caricamento prima che la Software House abbia comunicato la correzione del problema.	L'intero file XML non viene preso in carico per l'elaborazione. Non viene generato alcun numero identificativo di elaborazione. Nessun contenuto presente nel file XML viene caricato.
Errori nella validazione del tracciato XML	Il file caricato non è stato riconosciuto come file XML valido	Il file XML non è correttamente formattato, è privo di intestazione o contiene caratteri speciali codificati diversamente da quanto previsto.	Nel messaggio non viene indicata la causa puntuale che ha generato l'errore. Aprendo il file XML con un browser è possibile avere indicazione della causa puntuale che ha generato l'errore.	È opportuno verificare nuovamente lo stato dell'elaborazione il giorno successivo al caricamento. Se lo stato non è variato, il file XML può essere ricaricato.	In caso di caricamento di un file XML contenente più impianti o più rapporti di controllo, un errore di questo tipo provoca lo scarto in blocco di tutti gli impianti o i rapporti di controllo. Il sistema restituisce, come stato del caricamento, "Rifiutato totalmente".
	Errore di validazione XSD	Il file XML caricato, pur essendo un XML valido, non rispetta lo schema XSD sulla base del quale deve essere validato.	Nel messaggio viene indicata, in inglese, la causa puntuale che ha generato l'errore.		
Errori nell'elaborazione dell'intero file XML	Errore in fase preliminare dell'elaborazione del file XML	Il file XML ha superato i controlli di validazione, ma è occorso un errore che ne ha impedito l'elaborazione.	Nel messaggio non viene indicata la causa puntuale che ha generato l'errore.	È opportuno verificare nuovamente lo stato dell'elaborazione il giorno successivo al caricamento. Se lo stato non è variato, il file XML può essere ricaricato.	

Categoria errore	Tipologia errore	Causa	Messaggio di errore	Soluzione	Impatto
Errori nell'elaborazione dei singoli elementi del file XML	Errore con messaggio esplicito	Alcuni dati contenuti nel file XML caricato non rispettano le regole previste per il caricamento: ad esempio non consentono l'identificazione dell'impianto o dei suoi generatori. Più in generale non vengono superati i controlli logici che garantiscono l'integrità dei dati del catasto.	Nel messaggio viene indicata la causa puntuale che ha generato l'errore.	Il manutentore deve verificare i dati inseriti nel proprio software gestionale e correggerli in base alle indicazioni contenute nel messaggio di errore, eventualmente in collaborazione con la Software House di riferimento. Il file XML può essere ricaricato non appena i dati che hanno generato l'errore sono stati corretti all'interno del software gestionale.	In caso di caricamento di un file XML contenente più impianti o più rapporti di controllo, un errore di questo tipo provoca lo scarto solo degli impianti o dei rapporti di controllo che contengono l'errore, indicati esplicitamente tramite il codice e/o la targa e/o la posizione all'interno del file XML. Il sistema restituisce, come stato del caricamento, "Rifiutato parzialmente". Gli impianti o i rapporti di controllo privi di errori vengono correttamente caricati ed è opportuno che non vengano inseriti nel file XML di cui si ritenta il caricamento: i rapporti di controllo già caricati a catasto verranno automaticamente rifiutati dal sistema.
	Errore generico	Alcuni dati contenuti nel file XML caricato non rispettano le regole previste per il caricamento, ma il catasto non è in grado di generare un messaggio di errore esplicito.	Nel messaggio non viene indicata la causa puntuale che ha generato l'errore.	Il manutentore deve segnalare all'help desk CURIT il problema, indicando il numero di elaborazione che identifica il caricamento. Non è opportuno ritentare il caricamento prima che l'help desk CURIT abbia comunicato che la problematica è stata risolta.	

Se il manutentore, dopo aver seguito la procedura più opportuna per risolvere l'errore, ritiene opportuno aprire una segnalazione tramite l'help desk CURIT per la gestione della problematica, è tenuto a indicare il numero di elaborazione che identifica il caricamento, in modo da consentire la rapida identificazione dell'anomalia.

3.3.6. Dove posso visualizzare il numero del caricamento, richiestomi per effettuare una segnalazione tramite l'help desk?

Nel menu principale del Catasto occorre selezionare la voce *Carica-Scarica XML*; all'interno della maschera *Caricamenti XML* occorre quindi cliccare il pulsante *Consultazione lavori terminati*; nella maschera *Consultazione lavori terminati* è presente una tabella nella cui

colonna *Elaborazione* è possibile visualizzare il numero che identifica il caricamento, da riportare nel ticket attraverso il quale si richiede assistenza.

3.3.7. Posso gestire le varie opzioni relative al pagamento dei contributi anche con la modalità di trasmissione massiva?

Il comportamento del sistema è analogo sia che il caricamento di un rapporto di controllo avvenga tramite interfaccia dell'applicativo CURIT, sia che la trasmissione avvenga massivamente tramite file XML.

Più specificamente, tra i controlli cui è sottoposto il file XML del rapporto di controllo vi sono quelli sulle voci “*PagamentoDovuto*”, “*PagamentoConguaglio*” e “*PagamentoAnticipato*”; il valore attribuito a tali parametri viene preso in considerazione solo laddove la loro presenza sia necessaria in base alle logiche del sistema: parametri valorizzati nel file XML ma non necessari sono ignorati; in caso di assenza nel file XML di un parametro necessario, il relativo valore viene assunto in base ai valori predefiniti previsti dal sistema (*Vero* per *PagamentoDovuto*, *Vero* per *PagamentoConguaglio*, *Falso* per *PagamentoAnticipato*).

3.3.8. Nell'impianto è presente un generatore in stato Non attivo associato alla mia ditta. Tale generatore deve essere inserito nel file XML di impianto?

L'applicativo permette di non inserire nel file XML di impianto soltanto i dati relativi a generatori che siano già stati *dismessi* tramite l'interfaccia web del Catasto.

Questo significa che i generatori in stato *Attivo* e *Non attivo* devono necessariamente essere trasmessi tramite il file XML, mentre quelli già in stato *Dismesso* sull'applicativo possono non essere presenti nel file XML; è comunque possibile, se desiderato, includere nel file XML di impianto i generatori *dismessi* associati alla propria ditta.

La dismissione tramite file XML di un generatore che nel Catasto risulti non ancora dismesso è possibile, inserendo nel file XML il generatore stesso corredato della data di dismissione; eventuali successivi aggiornamenti del libretto di impianto tramite file XML potranno quindi omettere il generatore dismesso.

3.3.9. Nell'impianto sono presenti generatori non associati alla mia ditta. Nel file XML di impianto che trasmetto devo includere anche tali generatori?

No, i generatori da includere obbligatoriamente nel file XML di impianto da trasmettere sono solo quelli (non dismessi) associati alla propria ditta; eventuali generatori associati ad altre ditte vengono ignorati in fase di inserimento delle informazioni nel Catasto. È comunque possibile inserire nel file XML di impianto eventuali generatori dismessi associati alla propria ditta.

4. Contributi e portafoglio

4.1. Calcolo del contributo

4.1.1 Cosa sono i contributi per la dichiarazione di avvenuta manutenzione?

I contributi economici servono per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il responsabile dell'impianto termico è tenuto a versare un contributo a Regione Lombardia e all'Autorità competente.

4.1.2 A quanto ammontano i contributi da pagare?

I contributi sono calcolati in base alla potenza dei generatori. La fascia, all'interno della quale è individuato il contributo da corrispondere, è determinata dalla somma delle potenze di tutti i generatori alimentati tramite combustibile fossile e tramite biomassa che costituiscono l'impianto. L'entità dei contributi è riportata nella tabella che segue:

Fascia di potenza	Contributo per Autorità Competente	Contributo per Regione Lombardia
< 35 kW	€ 7,00	€ 1,00
≥ 35 kW e < 50,1 kW	€ 14,00	€ 1,50
≥ 50,1 kW e < 116,4 kW	€ 80,00	€ 3,50
≥ 116,4 kW e ≤ 350 kW	€ 140,00	€ 10,00
> 350 kW	€ 190,00	€ 18,00

4.1.3 A quanto ammontano i contributi da pagare per impianti a biomassa?

I contributi per impianti a biomassa sono calcolati in base alla potenza utile dell'impianto; le quote dei contributi sono le stesse previste per gli impianti alimentati tramite combustibile fossile (vedi FAQ 4.1.2).

4.1.4 Ogni quanto tempo vanno pagati i contributi?

I contributi seguono le disposizioni della DGR in vigore, che prevede il pagamento in corrispondenza della registrazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione a catasto.

La tempistica di pagamento dipende dalla potenza dell'impianto e dal combustibile utilizzato:

- Generatori a gas naturale, metano, gpl o gasolio:
 - Per impianti con potenza inferiore a 35 kW registrazione DAM e pagamento contributi ogni 2 anni
 - Per impianti con potenza compresa tra 35 e 116,3 kW registrazione DAM ogni anno, pagamento contributi ogni 2 anni;

- Per impianti con potenza compresa tra 116,4 e 350 kW registrazione DAM ogni anno, oltre al rilevamento del rendimento a metà stagione di riscaldamento per generatori alimentati a combustibili liquidi da non registrare a Catasto, e pagamento dei contributi ogni 2 anni;
- Per impianti con potenza compresa superiore a 350 kW registrazione DAM ogni anno, oltre al rilevamento del rendimento a metà stagione di riscaldamento da non registrare a Catasto, e pagamento dei contributi ogni 2 anni;
- Impianti a biomassa:
 - Per Impianti inferiore o uguale a 10 kW registrazione DAM e pagamento contributi ogni 4 anni,
 - Per Impianti con potenza compresa tra 10 e 15 kW registrazione DAM e pagamento contributi ogni 2 anni;
 - Per Impianti con potenza superiore a 15 kW registrazione DAM ogni anno e pagamento contributi ogni 2 anni.

4.1.5 Per tutte le tipologie di impianti devo pagare i contributi?

Non sono previsti contributi per le seguenti tipologie di impianti:

- gli impianti di climatizzazione estiva;
- gli impianti costituiti esclusivamente da pompe di calore;
- gli impianti allacciati a reti di teleriscaldamento.

4.1.6 Un generatore è composto da più moduli. Come va calcolato il contributo da corrispondere?

La fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio dello stesso impianto; per i generatori alimentati tramite biomassa solida il calcolo viene effettuato sulla base della potenza utile.

4.1.7 Nel caso in cui i generatori di un impianto siano affidati a più ditte manutentrici, come viene calcolato il contributo e a quale delle ditte spetta pagarlo per conto del responsabile di impianto?

In caso di presenza di più generatori affidati a differenti ditte di manutenzione, il contributo viene calcolato sulla base della fascia di potenza dell'intero impianto; il contributo viene recuperato in occasione dell'inserimento del primo rapporto di controllo per il quale è previsto (in occasione del rinnovo della DAM), scalandolo dal portafoglio della ditta manutentrici che sta effettuando tale inserimento.

4.2. Nuove installazioni e sostituzioni

4.2.1. Vanno pagati i contributi in caso di nuova installazione, sostituzione del generatore o ristrutturazione dell'impianto termico?

Per i nuovi impianti, in caso di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale degli impianti termici deve essere compilato nel Catasto il libretto

identificativo dell'impianto, corredato dei rapporti di controllo tecnico del generatore o dei generatori che costituiscono l'impianto, come certificazione dell'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione.

L'intervento è soggetto al pagamento dei contributi previsti per la dichiarazione di avvenuta manutenzione e non è più considerato nuova accensione quando intercorrono più di 6 mesi tra la data di installazione e la data del collaudo. La data di collaudo corrisponde alla data in cui si effettua la prima prova di combustione o l'attivazione e messa in esercizio dell'impianto.

Un intervento di nuova accensione effettuato nel corso della prima stagione termica di validità della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione, non essendo soggetto al pagamento dei contributi previsti, non modifica la data di scadenza della DAM.

4.2.2. Come ci si deve comportare nel caso di sostituzione del solo bruciatore? Si devono pagare i contributi?

In occasione di interventi di manutenzione straordinaria (ad esempio la sostituzione del bruciatore) che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto, devono essere effettuati anche i controlli previsti per la manutenzione ordinaria. Deve pertanto essere compilato un nuovo rapporto di controllo tecnico, completo laddove previsto della misurazione in opera del rendimento, del tiraggio o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, a seconda della tipologia dell'apparecchio. Lo stesso rapporto dovrà essere trasmesso, pagando i relativi contributi, secondo le modalità individuate, aggiornando contestualmente i dati dell'impianto in relazione ai componenti eventualmente sostituiti.

4.2.3. Ho sbagliato ad inserire la data di installazione del generatore e/o la data di controllo e l'applicativo ha scaricato i contributi anche se si tratta di una nuova accensione. Cosa devo fare?

Occorre attivare la procedura di storno (per ulteriori informazioni è possibile consultare il relativo manuale nell'[apposita sezione del portale CURIT](#)).

4.2.4. Se un utente si rifiuta di corrispondere i contributi come bisogna comportarsi?

In questi casi occorre trasmettere il Rapporto di controllo, selezionando dal menu a tendina nella sezione relativa al pagamento l'opzione "No" in riferimento alla richiesta di pagamento del contributo previsto. Nelle Osservazioni va esplicitato il diniego da parte del responsabile, opportunamente avvisato delle possibili sanzioni amministrative.

4.2.5. Se in una centrale termica composta da uno o più generatori già inserita a Catasto viene aggiunto un generatore, viene scalato il contributo? La data scadenza dichiarazione viene aggiornata?

La prima accensione di un generatore (rapporto di controllo effettuato entro 6 mesi dalla data di installazione del generatore) non recupera mai il contributo, neanche sotto forma di conguaglio per aumento della fascia di potenza.

Per impianti con più di un generatore:

- se la prima accensione avviene prima dell'inizio del periodo di validità della DAM attualmente in corso di validità, non viene aggiornata la data di scadenza;
- se la prima accensione avviene in una stagione termica intermedia rispetto al periodo di validità della DAM attualmente in corso di validità, non viene aggiornata la data di scadenza;
- se la prima accensione avviene nella stagione termica di scadenza del periodo di validità della DAM attualmente in corso di validità, viene aggiornata la data di scadenza.

Per impianti con un solo generatore:

- in occasione di una prima accensione viene in ogni caso aggiornata la data di scadenza della DAM.

4.3. Creazione del portafoglio digitale

4.3.1. Cos'è il portafoglio digitale?

Il Portafoglio è lo strumento attraverso cui i manutentori e gli amministratori di condominio versano a Regione Lombardia e alle Autorità competenti i contributi previsti dalla normativa regionale in tema di impianti termici.

Il Portafoglio viene identificato attraverso un codice univoco a 18 cifre e attribuito a tutti gli Operatori registrati.

Per potere operare è necessario che i manutentori e gli amministratori di condominio abbiano attivato il Portafoglio digitale e lo abbiano caricato: all'atto dell'inserimento di una DAM il contributo previsto viene scalato automaticamente dal credito residuo.

4.3.2. Mi sono regolarmente iscritto a CURIT; sono in possesso delle credenziali di accesso al portale CURIT, ma non ho ricevuto il codice portafoglio. Come mai?

Il codice portafoglio non viene inviato via e-mail, ma va ricercato nella sezione *Portafoglio Digitale* all'interno dell'area riservata del portale CURIT accedendo come "Ditta di manutenzione".

Il codice portafoglio viene creato al termine della giornata in cui è avvenuta la registrazione: per visualizzarlo occorre quindi attendere il giorno successivo a quello in cui la registrazione ha avuto luogo.

4.3.3. Come posso verificare i movimenti di portafoglio?

Le Ditte di manutenzione per visualizzare i propri movimenti di portafoglio devono selezionare la voce *Portafoglio Digitale* all'interno dell'area riservata del portale CURIT accedendo come "Ditta di manutenzione".

4.4. Ricarica del portafoglio digitale

4.4.1. Quali sono le modalità di ricarica del portafoglio digitale?

La ricarica del portafoglio digitale è consentita esclusivamente tramite PagoPA.

Il canale PagoPA consente di generare un bollettino di pagamento per ricaricare il portafoglio digitale pagabile direttamente online, selezionando la funzione “Paga subito” – fruibile tramite l’utilizzo di uno strumento di pagamento digitale – oppure selezionando la funzione “Stampa avviso”, che genera un avviso di pagamento utilizzabile attraverso i numerosi punti di pagamento previsti (indicati nell’[apposita sezione del portale PagoPA](#)) come banche, uffici postali, ricevitorie ed ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento.

Per poter accedere alla sezione relativa alla gestione del Portafoglio digitale e procedere con la ricarica tramite PagoPA occorre entrare nell’area riservata con le credenziali relative alla Ditta di Manutenzione; le credenziali dell’operatore abilitate all’accesso al Catasto non consentono la ricarica del portafoglio.

In caso di smarrimento della password, è possibile consultare le videoguide pubblicate nell’[apposita sezione del portale CURIT](#), in cui sono spiegate nel dettaglio sia le procedure di accesso che di recupero password.

Le modalità dello strumento PagoPA sono dettagliate nel manuale “Gestione delle operazioni legate al Portafoglio Digitale” pubblicato nell’[apposita sezione del portale CURIT](#).

4.4.2. Entro quanto tempo l’importo pagato tramite PagoPA sarà disponibile sul portafoglio digitale?

L’accredito sul portafoglio digitale degli importi ricaricati è abitualmente effettuato entro poche ore.

Se trascorso un giorno dalla data della ricarica non si trova riscontro dell’accredito nel portafoglio digitale, è necessario trasmettere, tramite il canale di help desk, una segnalazione corredata della ricevuta del pagamento, in modo da consentire le necessarie verifiche.

4.4.3. Ho effettuato per errore un bonifico, anziché effettuare una ricarica tramite PagoPA; cosa posso fare?

È necessario trasmettere, tramite il canale di help desk, una segnalazione che riporti la data valuta del bonifico, l’importo e il codice portafoglio corretto, corredata della ricevuta del bonifico.

Si ricorda che l’utilizzo dei bonifici per la ricarica dei portafogli digitali è una modalità deprecata, per la quale non vengono garantite tempistiche di accredito.

4.4.4. Viene emessa fattura per la ricarica effettuata?

A fronte dei versamenti effettuati per la ricarica del portafoglio digitale CURIT non viene rilasciata alcuna fattura; i contributi sono infatti esenti da IVA ai sensi della normativa vigente (comma 3 dell'art. 15 del DPR 633/1972).

4.4.5. Sono un manutentore collegato al CAIT; come posso caricare il mio portafoglio?

Anche i manutentori collegati ai CAIT, accedendo con le proprie credenziali di "Ditta di manutenzione", possono effettuare una ricarica tramite PagoPA nella sezione *Portafoglio Digitale*, con le stesse modalità a disposizione dei manutentori non associati.

4.5. Rimborsi del portafoglio digitale

4.5.1. La mia ditta ha terminato la propria attività; posso rientrare in possesso del credito residuo?

In caso di cessazione dell'attività o di variazione della partita IVA è possibile richiedere il rimborso del credito residuo presente nel portafoglio digitale compilando l'apposito "Modello rimborso credito residuo", disponibile nella sezione "Modelli e Normativa / Modelli Regionali" del portale CURIT (<http://www.curit.it/documenti>), e inviandolo tramite PEC o tramite fax ai recapiti indicati nel modello stesso.

4.5.2. In che tempistiche riceverò l'accredito del rimborso?

Il rimborso verrà effettuato tramite bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricezione della PEC o del fax tramite cui è stata effettuata la richiesta.

4.5.3. Ho chiesto il rimborso del credito residuo del mio portafoglio; come posso sapere a che punto è la mia pratica?

Per informazioni in merito alle richieste di rimborso non ancora evase è possibile scrivere all'indirizzo PEC curit@pec.curit.it.

4.5.4. Quanto costa il rimborso del credito residuo?

ARIA S.p.A. non applica alcun costo all'operazione di riaccredito del credito residuo; viene tuttavia trattenuta la quota pagata per il bonifico bancario, attualmente pari a Euro 0,55.

5. Normativa generale

5.1. Campo di applicazione

5.1.1. Le stufe e le termostufe, i caminetti chiusi e i termocamini rientrano nell'ambito di applicazione della DGR 5360/2021?

Apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante sono considerati impianti termici se installati in modo fisso e la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Se sono alimentati tramite combustibili fossili o biomasse devono essere corrisposti anche i contributi previsti per legge al momento della registrazione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione.

I generatori collegati allo stesso sistema di distribuzione devono essere accatastati come facenti parte del medesimo impianto e dovranno avere una propria scheda generatore all'interno dello stesso libretto.

Se invece non condividono il sistema di distribuzione con altri generatori e la somma delle potenze risulta essere inferiore a 5 kW, non rientrano nell'ambito di applicazione e pertanto non devono essere accatastati.

5.1.2. I caminetti aperti rientrano nell'ambito di applicazione della DGR 5360/2021?

I caminetti aperti rientrano nell'ambito di applicazione, nei limiti di potenza dell'apparecchio previsti dalla normativa. I camini aperti sono tracciati dal DM 186/17, quindi anch'essi soggetti alla classificazione energetica.

Il punto 10 comma 5 della DGR 5360/2021 prevede inoltre che "Non sono soggetti all'obbligo di disattivazione i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l'abituale riscaldamento. È comunque necessario che il Responsabile dell'impianto indichi sul libretto di cui al punto 7, lettera a), l'ipotesi in cui ricade l'impianto (deroga o uso saltuario)".

5.1.3. Le Pompe di calore elettriche vanno inserite nel Catasto?

Sì, se hanno potenza superiore a 12 kW; non devono corrispondere i contributi ma il rapporto di controllo tecnico deve essere comunque inserito nel Catasto.

In caso di più apparecchi aventi una potenza singola inferiore a 12 kW, ma che condividono il medesimo sistema di distribuzione occorre considerare la somma delle potenze di tutti gli apparecchi facenti parte dell'impianto.

In caso di mancanza di un sistema di distribuzione occorre prendere in considerazione la somma delle potenze dei singoli apparecchi presenti nella medesima unità immobiliare.

5.1.4. Gli scaldabagni elettrici (generatori privi di camera di combustione, senza emissioni in atmosfera) a servizio di più utenze o ad uso pubblico ricadono nell'ambito di applicazione della normativa?

Gli scaldabagni elettrici a servizio di più utenze o ad uso pubblico ricadono nell'ambito di applicazione, ma non sono sottoponibili agli obblighi di manutenzione previsti dalla DGR 3502/2020. Nella redazione del libretto di impianto e registrazione a catasto devono essere riportati nella scheda *4.8 Altri generatori*.

5.1.5. Termoconvettori, aerotermi e radiatori individuali rientrano nell'ambito di applicazione della DGR 3502/2020?

Termoconvettori e aerotermi rientrano nell'ambito di applicazione della DGR 3502/2020.

Se sono alimentati mediante combustibili fossili o biomasse devono essere corrisposti anche i contributi previsti per legge all'atto della registrazione della DAM.

I radiatori individuali intesi come apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, nel caso in cui siano fissi e la somma delle potenze degli apparecchi installati nella singola unità immobiliare sia superiore a 5 kW, rientrano nell'ambito di applicazione della vigente normativa. Pertanto, devono essere inseriti nel Catasto e devono essere corrisposti anche i contributi previsti per legge.

5.1.6. Situazioni particolari di impianti quali le serpentine riscaldanti i marciapiedi o le rampe dei box e gli apparecchi installati all'interno delle stazioni della metropolitana che producono calore dedicato esclusivamente alla funzione di antinebbia all'interno delle stazioni stesse, ricadono nell'ambito di applicazione della DGR 3502/2020?

Queste tipologie di impianti non possono essere considerate impianti termici civili e devono pertanto rispettare solo le disposizioni del D. LGS. 152/2006.

Quindi non devono essere targati, né censiti, né sono obbligati ad avere il libretto di impianto.

5.1.7. Quali impianti alimentati a biomassa non ricadono nell'ambito di applicazione della DGR 5360/2021?

Sono esclusi dagli obblighi gli impianti destinati a:

- alimentare reti di teleriscaldamento;
- alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
- manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste patronali, ecc.

5.1.8. Una caldaia che produce vapore per il funzionamento di cucine e lavanderie in stabili dedicati alla cura della persona (ospedali, case di cura, ecc.) è da considerarsi impianto civile o industriale?

L'impianto è da considerarsi come industriale. Pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione della normativa. Rientrano nell'ambito di applicazione della normativa i soli impianti termici civili, ovvero impianti la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

5.1.9. Una caldaia che produce solo acqua calda rientra nella definizione di scaldacqua unifamiliare ed è quindi esclusa dall'ambito di applicazione della normativa oppure, essendo una caldaia e non uno scaldacqua, è da registrare con il relativo scarico dei contributi?

Se la caldaia non può in alcun modo funzionare a fini di riscaldamento degli ambienti deve essere classificata come scaldacqua. Se unifamiliare non ricade nell'ambito di applicazione della normativa: non deve essere targata, né è obbligatorio che ne venga redatto il libretto; le manutenzioni sono a discrezione del proprietario. Se produce acqua calda sanitaria per più utenze o ad uso pubblico va accatastata e sottoposta a manutenzioni periodiche, rientrando nell'ambito di applicazione.

5.1.10. Se un impianto è disattivato devo fare lo stesso la manutenzione?

Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio quelli scollegati dalla rete energetica o da serbatoi di combustibili ovvero privi dell'approvvigionamento del combustibile oppure privi di parti essenziali senza le quali l'impianto non può funzionare, sono esentati dall'obbligo di manutenzione fino all'eventuale riattivazione o alla prima attivazione. È comunque necessario che il responsabile dell'impianto indichi sul libretto che l'impianto stesso è stato disattivato e trasmetta all'Autorità competente la dichiarazione riportante le modalità di disattivazione, secondo le modalità riportate sul portale CURIT.

5.1.11. Se un impianto di condizionamento è inferiore a 12 kW è possibile compilare il libretto d'impianto, anche se non è obbligatorio, al fine di ottenere delle agevolazioni per le tariffe dell'energia elettrica?

Sì. Anche se, essendo la potenza è inferiore a 12 kW non è richiesto il libretto di impianto, è tuttavia possibile registrare a Catasto l'impianto, avendo cura di segnare l'impianto come non sottoponibile al DPR 412/93.

5.1.12. Rientra nell'ambito di applicazione una stufa di potenza superiore a 5 kW che consente anche di cucinare?

Le cucine economiche e le termocucine, che hanno anche funzione di riscaldamento degli ambienti, rientrano nell'ambito di applicazione della DGR 5360/2021.

5.1.13. Gli impianti itineranti sono da considerarsi impianti termici?

Gli impianti itineranti (ad esempio impianti utilizzati in manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc.) non sono considerati impianti termici in quanto, come da definizione di impianto termico al capitolo 4 della DGR 3502/2020, non sono apparecchi fissi.

5.1.14. Devo sostituire una caldaia a camera aperta collegata ad una canna fumaria collettiva ramificata. Posso procedere alla sostituzione o devo obbligatoriamente installare una caldaia a condensazione?

Nei casi di impianti costituiti da apparecchi di tipo B a camera aperta, collegati a canne fumarie collettive ramificate, è consentita la semplice sostituzione del generatore di calore con uno dello stesso tipo. Solo per questo caso, i produttori possono continuare a produrre e

commercializzare generatori di calore di tipo B a camera aperta, che, a partire dal 26 settembre 2018, devono essere in ogni caso a basso tenore di NOx.

È tuttavia consentita l'installazione di generatori di calore a condensazione, utilizzando la deroga prevista dal D. LGS. 102/2014, che ha modificato il DPR 412/93, che consente l'evacuazione dei prodotti della combustione in facciata, purché sia rispettata la norma tecnica UNI 7129 relativa all'installazione.

5.2. Definizioni

5.2.1. Cosa si intende per impianto termico?

Per impianto termico si intende un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

5.2.2. Cosa si intende per impianto termico di nuova installazione?

Si considera di nuova installazione un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo (cfr. art. 3 “definizioni” della DGR 3502/2020 - lettera gg).

5.2.3. Cosa si intende per impianto termico civile?

Un impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Sono pertanto inclusi anche gli impianti asserviti alla climatizzazione di serre, di locali che ospitano i server, ecc. Restano escluse le celle frigorifere.

5.2.4. Cosa si intende per impianto termico centralizzato?

Indipendentemente dalla potenza installata, si intende un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari.

5.2.5. Cosa si intende per apparecchio fisso?

Un generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l'installazione su un supporto che ne assicuri l'immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.

5.2.6. Cosa si intende per sistema di distribuzione?

Il sistema di distribuzione è quell'insieme di elementi che trasmettono il fluido termovettore dal generatore ai sistemi di emissione e utilizzazione, come radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti.

5.2.7. Cosa si intende per 'lettura da remoto'?

Lettura automatica con trasmissione dei dati a distanza attraverso la rete dati internet, anche mobile, o altro mezzo trasmissivo informatico che usa tecnologie con sistemi AMR (Automatic Meter Reading) fissi; i sistemi a lettura mobile walk-by e drive-by non sono considerati sistemi idonei alla lettura da remoto.

5.2.8. Come si definisce il valore minimo consentito nel rendimento di combustione (%) se è sconosciuta la data di installazione del generatore?

Occorre fare riferimento alla dichiarazione di conformità; in caso questa mancasse, oltre a provvedere a sanare la situazione, bisogna desumere dalla targa del generatore almeno l'anno di produzione dello stesso e assumere quel riferimento.

5.2.9. Qual è la normativa tecnica di riferimento in merito a come e dove effettuare la corretta analisi dei prodotti della combustione per la biomassa?

Per i generatori a biomassa è prevista l'effettuazione della prova di combustione secondo la cui norma UNI 10389-2; occorre sempre fare riferimento a quest'ultima, che indica anche le informazioni per calcolare i rendimenti.

5.3. Requisiti Impianti termici e DAM

5.3.1. È obbligatorio sostituire i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati?

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo.

5.3.2. Quali requisiti devono avere gli impianti termici di nuova installazione, ristrutturazione o sostituzione del generatore?

L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, come previsto al successivo comma 1 del punto 12, in conformità alle prescrizioni contenute nel punto 8 della DGR XI/3502/2020 e nelle istruzioni tecniche per l'installazione rese disponibili dall'impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale. Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza

deve essere motivato con la verifica dimensionale dell'impianto condotto secondo la norma UNI EN 12831.

Gli impianti termici di nuova installazione e quelli sottoposti a ristrutturazione o semplice sostituzione del generatore devono rispettare quanto previsto dal DDUO 18546 del 18 dicembre 2019, in particolare ai punti 8.5, 8.6, 8.8, 8.9 e le ulteriori indicazioni previste dall'Allegato B al medesimo decreto.

5.3.3. Quali requisiti devono rispettare gli impianti alimentati a biomassa?

Secondo la DGR n. XI/5360 del 11/10/2021 gli impianti termici alimentati a biomassa devono:

- possedere la dichiarazione di conformità secondo DM 37/2008, da parte dell'installatore dopo aver effettuato le prove di funzionalità previste;
- l'installatore deve essere anche qualificato sulla base dei percorsi formativi previsti dal D. Lgs. 28/2011;
- rispettare le norme UNI e CEI, in particolare per impianti inferiori a 35 kW UNI 10683, per impianti superiori Allegato IX alla parte V del D. Lgs. 152/2006.

A decorrere dal 1/01/2020 è possibile installare solo generatori a biomassa che siano almeno 4 stelle, secondo la classificazione del DM 186/2017. Per i generatori superiori a 500 kW, limite massimo previsto dal DM 186/2017, occorre rispettare le limitazioni emissive previste dall'art. 286 del D. LGS. 152/2006.

Mentre, a decorrere dal 15/10/2024, l'installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai requisiti di seguito indicati:

- nei Comuni sopra i 300 m s.l.m. i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del DM 186/2017;
- nei Comuni sotto i 300 m s.l.m. i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³ ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del DM 186/2017.

5.3.4. Cosa prevede il PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria) circa i requisiti degli impianti termici alimentati a biomassa?

Il PRIA prevede:

- a) Il divieto di installare, su tutto il territorio regionale:
 - a. generatori inferiori a 3 stelle a partire dall'1/10/2018;
 - b. generatori inferiori a 4 stelle a partire dall'1/1/2020;
- b) che i generatori a biomassa installati prima dell'1.1.2020 possono essere mantenuti in esercizio se appartenenti almeno alla classe 3 stelle.

Le classi sono individuate su valori energetico-emissivi dal DM 186/2017.

Restano escluse dall'obbligo di certificazione ambientale le stufe ad accumulo progettate ed assemblate in opera secondo la norma UNI EN 15544, in quanto non certificabili ai sensi del suddetto decreto.

Gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 500 kW sono soggetti ai limiti di emissione di cui all'art. 286 del d.lgs. 152/2006.

5.3.5. Devo sostituire un impianto a metano con un impianto a biomassa. Quali sono i requisiti da rispettare per essere a norma?

Per la sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica con quelli alimentati a biomassa legnosa, dal 15/10/2022, i generatori devono avere i seguenti requisiti:

- per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW:
 - classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
- per potenze al focolare superiori a 15 kW:
 - certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5 o alla norma UNI EN 14785;
 - classificazione 5 stelle con emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm³ e di Carbonio Organico Totale (COT) non superiori a 2 mg/Nm³; il rendimento termico utile dovrà essere attestato da una dichiarazione del produttore del generatore, con indicato il tipo di combustibile utilizzato;
 - alimentazione automatica;
 - installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%. Il responsabile dell'impianto deve conservare i dati relativi alle ore di funzionamento del sistema filtro e del generatore, registrati dai sistemi di regolazione e controllo, e metterli a disposizione dell'Autorità competente, in caso di ispezione o accertamento;
 - per le caldaie con potenza ≤ 500 kW, installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kW, per garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista, sulla base dell'analisi del sistema edificio-impianto.
 - per le caldaie con potenza > 500kW, nel caso in cui l'installazione del sistema di accumulo non sia tecnicamente fattibile, i fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

5.3.6. Sono state previste deroghe per coloro che in attuazione delle disposizioni regionali introdotte con DGR 1118/2013, hanno provveduto a dotarsi di generatori a biomassa legnosa?

Per tenere nella dovuta considerazione i costi sostenuti dai cittadini che, in attuazione delle disposizioni regionali introdotte con DGR 1118/2013, hanno provveduto a dotarsi di generatori a biomassa legnosa conformi alle suddette disposizioni, i generatori installati entro il 18.9.2017 (data approvazione DGR Accordo di Bacino Padano) e dotati di regolare dichiarazione di conformità, possono essere mantenuti in esercizio fino al 15.10.2024, anche se privi dei requisiti ambientali previsti.

Sempre fino al 15.10.2024 possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici che costituiscono l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione.

5.3.7. La “deroga per uso saltuario” prevista dalla DGR 5360/2021 presuppone che tali impianti siano esclusi dall’ambito di applicazione?

La deroga che prevede la possibilità di mantenere in esercizio gli impianti alimentati a biomassa utilizzati saltuariamente e non per il riscaldamento abituale, non esclude gli stessi dall’ambito di applicazione, quindi rimangono soggetti all’obbligo di manutenzione periodica e, laddove prevista, alla prova di combustione.

5.3.8. Un cliente utilizza un caminetto con potenza al focolare fino a 8 kW solo in alcune occasioni. Deve dismetterlo?

Non sono soggetti all’obbligo di disattivazione i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l’abituale riscaldamento. Il responsabile dell’impianto deve indicare sul libretto di impianto l’ipotesi in cui ricade (deroga o uso saltuario).

In caso di disattivazione, il responsabile dell’impianto è tenuto a trasmettere all’Autorità competente la dichiarazione riportante le modalità di disattivazione, secondo quanto riportato sul portale CURIT.

Sono esclusi dall’obbligo di disattivazione gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2014 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”). In ogni caso non possono assolvere, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell’edificio.

5.3.9. Sono previsti dei limiti di esercizio legati alle emissioni inquinanti in atmosfera degli impianti alimentati a biomassa?

La DGR 7095/2017 non è abrogata: pertanto, al fine di limitare le emissioni inquinanti in atmosfera, sono applicabili le misure temporanee previste al verificarsi di specifiche condizioni.

Tali misure di primo livello si attivano nei comuni interessati su base provinciale quando le concentrazioni di PM10 superano i limiti 50 µg/m³ nell’aria per 4 giorni consecutivi.

Queste misure, per quanto concerne i sistemi di riscaldamento, prevedono:

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni inferiori alla classe 3 stelle;
- limite massimo a 19°C per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.

Le misure temporanee di secondo livello si applicano al superamento dei limiti previsti della concentrazione di PM10 per 10 giorni consecutivi. Tali misure, che si aggiungono a quelle di primo livello, per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento sono:

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni inferiori alla classe 4 stelle.

5.3.10. Quali requisiti deve avere la biomassa da utilizzare per l'alimentazione degli impianti?

Come previsto dalla parte II, sezione 4, paragrafo 1 dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006, la legna e il cippato non devono derivare da materiale precedentemente sottoposto a verniciatura, uso di collanti o altri trattamenti chimici e devono essere adeguatamente stagionati.

Per generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW alimentati a pellet, deve essere utilizzato solo pellet certificato di classe A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2. Per generatori di potenza superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato migliore.

Il cippato, invece, deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 17225-4.

5.4. Tempistica di manutenzione

5.4.1. Con quale tempistica si deve eseguire la manutenzione degli impianti tradizionali alimentati con combustibili fossili e biocombustibili?

La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni e con la periodicità previste dall'impresa installatrice (se tali informazioni non sono presenti, fanno fede le istruzioni del fabbricante o, in ultima istanza, la normativa tecnica di riferimento). In ogni caso è previsto dalla normativa regionale (rif. DGR 3502/2020) l'obbligo di effettuare operazioni di controllo ed eventuale manutenzione secondo queste specifiche:

- generatori di calore alimentati a combustibili liquidi o solidi:
 - per impianti con potenza termica utile nominale compresa tra 5 e 116,3 kW ogni anno;
 - per impianti con potenza termica utile superiore o uguale a 116,3 kW ogni anno (più rilevamento rendimento a metà stagione);
- generatori di calore alimentati a gas naturale o GPL:
 - per impianti con potenza termica utile nominale compresa tra 5 e 35 kW ogni 2 anni;
 - per impianti con potenza termica utile nominale compresa tra 35 e 350 kW ogni anno;
 - per impianti con potenza termica utile superiore o uguale a 350 kW ogni anno (più rilevamento rendimento a metà stagione).

Gli esiti delle operazioni di controllo e manutenzione devono essere riportati su specifici Rapporti di controllo di Tipo 1A (vedi DDUO 5027/2014) da caricare a Catasto secondo le tempistiche sopra riportate.

Nei casi in cui gli interventi di manutenzione siano previsti con una frequenza maggiore rispetto alla validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione, i relativi rapporti di controllo devono essere comunque registrati, senza obbligo di corresponsione dei contributi.

5.4.2. Con quale tempistica si deve eseguire la manutenzione delle sottostazioni di impianti a teleriscaldamento?

La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni e con la periodicità previste dall'impresa installatrice (se tali informazioni non sono presenti, fanno fede le istruzioni del fabbricante o, in ultima istanza, la normativa tecnica di riferimento). In ogni caso la normativa regionale prevede obbligatoriamente che le operazioni di controllo e manutenzione debbano essere eseguite ogni 4 anni per sottostazioni di scambio termico da rete ad utenza con potenza termica utile nominale superiore a 5 KW. Gli esiti delle operazioni di controllo e manutenzione devono essere riportati su specifici Rapporti di controllo di Tipo 3 (vedi DDUO 5027/2014) da caricare a Catasto secondo le tempistiche sopra riportate.

5.4.3. Con quale tempistica si deve eseguire la manutenzione degli impianti a biomassa?

La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni e con la periodicità previste dall'impresa installatrice (se tali informazioni non sono presenti, fanno fede le istruzioni del fabbricante o, in ultima istanza, la normativa tecnica di riferimento). In ogni caso la normativa regionale (DGR 5360/2021) prevede obbligatoriamente che le operazioni di controllo e manutenzione debbano essere eseguite secondo queste specifiche:

- per apparecchi di potenza termica nominale al focolare ≤ 10 kW: ogni 4 anni;
- per apparecchi di potenza termica nominale al focolare >10 e ≤ 15 kW: ogni 2 anni;
- per apparecchi di potenza termica nominale al focolare > 15 kW: ogni anno.

Le istruzioni tecniche dell'impresa installatrice o del produttore dell'apparecchio possono prevedere controlli e manutenzioni con scadenze più ravvicinate per garantire la sicurezza delle persone e delle cose. Queste, per poter essere effettive, devono essere riportate in modo chiaro ed esplicito, sempre in forma scritta.

Le operazioni di manutenzione e controllo possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Gli esiti delle operazioni di controllo e manutenzione devono essere riportati su specifici Rapporti di controllo di Tipo 1B (vedi DDUO 5027/2014) da caricare a Catasto secondo le tempistiche sopra riportate.

5.4.4. Con quale tempistica si deve eseguire la pulizia della canna fumaria collegata ad apparecchi alimentati a biomassa legnosa?

Tale operazione deve essere effettuata almeno una volta all'anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata e prima di ogni intervento per il controllo dell'efficienza energetica ed eventuale manutenzione dell'impianto.

5.4.5. È necessario indicare che la pulizia della canna fumaria è stata effettuata? Su quale modello va indicata?

A valle dell'intervento di pulizia della canna fumaria occorre compilare e registrare a CURIT il Rapporto Tipo 1C. Se la pulizia della canna fumaria è effettuata contestualmente e dalla stessa

impresa che effettua la manutenzione dell'impianto, non è necessario registrare il Rapporto Tipo 1C ma è sufficiente registrare il Rapporto Tipo 1B, all'interno del quale va indicato che è stata effettuata la pulizia della canna fumaria.

5.4.6. Chi può effettuare la pulizia della canna fumaria collegata ad apparecchi alimentati a biomassa legnosa?

L'intervento, qualora non eseguito dall'operatore che effettua la manutenzione dell'impianto, può essere eseguito da imprese iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – "Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali" (ovverosia spazzacamini), trattandosi di semplice pulizia, ovvero manutenzione ordinaria. È previsto uno specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria, che il manutentore intervenuto dovrà compilare, rilasciandone copia al responsabile di impianto da custodire insieme al libretto. Il manutentore dovrà anche trasmettere copia all'Autorità competente attraverso la registrazione a Catasto.

5.4.7. Con quale tempistica si deve eseguire la manutenzione degli impianti a pompa di calore e/o gruppi frigoriferi?

La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni e con la periodicità previste dall'impresa installatrice (se tali informazioni non sono presenti, fanno fede le istruzioni del fabbricante o, in ultima istanza, la normativa tecnica di riferimento). In ogni caso è previsto dalla normativa regionale (rif. DGR 3502/2020) l'obbligo di effettuare operazioni di controllo ed eventuale manutenzione secondo queste specifiche:

- per impianti con potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW ogni 4 anni;
- per impianti con potenza termica utile nominale superiore o uguale a 100 kW ogni 2 anni.

Gli esiti delle operazioni di controllo e manutenzione devono essere riportati su specifici Rapporti di controllo di Tipo 2 da caricare a Catasto secondo le tempistiche sopra riportate. Le soglie individuate per differenziare gli intervalli di manutenzione sono riferite alla potenza utile nominale del singolo generatore.

5.4.8. Con quale tempistica si deve eseguire la manutenzione degli impianti di cogenerazione/trigenerazione?

La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni e con la periodicità previste dall'impresa installatrice (se tali informazioni non sono presenti, fanno fede le istruzioni del fabbricante o, in ultima istanza, la normativa tecnica di riferimento). In ogni caso la normativa regionale prevede obbligatoriamente che le operazioni di controllo e manutenzione debbano essere eseguite secondo queste specifiche:

- per impianti di microcogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW ogni 4 anni;
- per unità cogenerative con potenza elettrica nominale superiore a 50 kW ogni 2 anni.

Gli esiti delle operazioni di controllo e manutenzione devono essere riportati su specifici Rapporti di controllo di Tipo 4 (vedi DDUO 5027/2014) da caricare a Catasto secondo le tempistiche sopra riportate.

5.4.9. Se due o più generatori condividono lo stesso sistema di distribuzione si considera la somma dei generatori e quindi si esegue anche per un generatore sotto la soglia dei 350 kW una prova fumi ed un rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento?

Prova fumi e manutenzione vanno eseguite secondo la potenza del singolo generatore e non secondo la potenza derivante dalla somma dei generatori.

5.4.10. Se due o più generatori fanno parte dello stesso impianto perché servono la medesima unità immobiliare, ma sono privi di un sistema di distribuzione, si considera per la frequenza di manutenzione la potenza del singolo generatore?

Prova fumi e manutenzione vanno eseguite secondo la potenza del singolo generatore e non secondo la potenza derivante dalla somma dei generatori.

5.4.11. In riferimento al rapporto di controllo Tipo 1B, il campo “Tipo d’uso” a cosa serve?

Il tipo d’uso è inserito per determinare la situazione in cui ricade l’impianto, poiché la DGR 5360/2021 prevede diverse situazioni, inclusi casi in cui il generatore debba essere dismesso entro una data specifica..

5.4.12. Cosa viene richiesto per i campi PP e COT alla scheda 4.1 del libretto? Queste informazioni sono richieste anche in sede di compilazione della scheda 4.1 del libretto per un impianto con generatore alimentato a gas naturale o a gasolio?

PP sono le “polveri totali” ed il COT è il “carbonio organico totale”. Questi campi sono richiesti per generatori a biomassa superiori a 500 kW che devono rispettare i valori limite del D. Lgs. 152/06 art. 286; la classificazione in stelle è infatti applicabile a generatori fino a 500 kW. Il catasto, in base al tipo di alimentazione e alla potenza del generatore, richiede di compilare solo i dati previsti, non richiedendo nel caso di generatori alimentati tramite combustibili fossili la compilazione dei campi destinati ai generatori a biomassa.

5.5. Riscaldamento

5.5.1. Da quando e per quante ore si può tenere acceso il riscaldamento?

In Regione Lombardia, in virtù del fatto che la maggior parte del territorio rientra nella Zona climatica “E”, il funzionamento degli impianti di riscaldamento è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile e non può superare le 14 ore giornaliere. Il periodo giornaliero di possibile attivazione degli impianti deve essere compreso nella fascia oraria 5.00-23.00. Tali limitazioni non si applicano agli impianti collocati in Zona F.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

5.5.2. A quale temperatura dell'aria bisogna mantenere gli ambienti durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale?

Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria dei locali non può essere superiore ai seguenti valori:

- 18° C + 2 ° di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20° C + 2 ° di tolleranza per tutti gli altri edifici.

5.5.3. A quale temperatura dell'aria bisogna mantenere gli ambienti durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione estiva?

Relativamente alla climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

5.5.4. Possono esserci delle deroghe al periodo e all'orario di funzionamento dell'impianto di riscaldamento?

Sì. In particolare:

1. ai valori di temperatura;
2. alla durata giornaliera di attivazione.

Per una più ampia specifica sulle deroghe previste, si rimanda a quanto riportato al comma 11 dell'articolo 7 della DGR 3502/2020, disponibile nella sezione "Documenti e Normativa" del portale CURIT (<http://www.curit.it/regionale>).

5.5.5. Vi sono dei divieti nell'utilizzo di alcuni combustibili in Regione Lombardia?

Il giorno 1° ottobre 2018 è entrato in vigore l'Accordo sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni del Bacino Padano, tra cui la Lombardia, denominato "Accordo di Bacino Padano", disponibile nella pagina "Impianti a biomassa legnosa" del portale CURIT (<http://www.curit.it/biomassa-solida-e-impianti-termici>).

L'Accordo prevede divieti ed obblighi:

A partire dal 1° ottobre 2018

- divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa di classe ambientale 0 o 1 stella già installati;
- divieto di installare nuovi generatori di calore a biomassa di classe inferiore a 3 stelle;
- obbligo di utilizzare pellet di classe A1 per i generatori di calore per il riscaldamento domestico.

A partire dal 1° gennaio 2020

- divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa di classe ambientale 0, 1 e 2 stelle già installati;
- divieto di installare nuovi generatori di calore a biomassa di classe inferiore a 4 stelle.

Con la DGR 10858 del 21 dicembre 2009 e con la successiva LR n. 11/2010, si è definito il divieto permanente di utilizzare olio combustibile e di carbone per impianti di riscaldamento civile < 10 MW in tutta la Regione Lombardia.

5.5.6. È possibile convertire una caldaia da metano a gasolio o ci sono divieti particolari a livello normativo (ad esempio relativi alla qualità dell'aria)?

Non ci sono limitazioni a livello regionale, ma potrebbero esserci a livello locale. Per questo occorre informarsi presso il comune dove si sta effettuando l'intervento.

5.5.7. È possibile riscaldare i vani scala o i box auto?

No. Il riscaldamento di cantine, ripostigli, box, scale e depositi nelle abitazioni è vietato in base all'art. 24 comma 3 bis della LR 24/2006.

5.5.8. Alcuni condomini hanno troppo caldo nel loro appartamento. Possono chiedere una verifica delle temperature all'Autorità competente?

Su richiesta da parte dell'utente, l'Autorità competente può svolgere l'attività di rilevamento delle temperature in ambiente. Tali rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364. Le modalità operative e i relativi costi, a carico dell'utente che ne fa richiesta, saranno determinati dall'Autorità stessa.

5.5.9. È possibile mantenere la presenza di un camino a legna e di una caldaia di tipo B in due locali adiacenti? Qual è la norma tecnica di riferimento?

È vietato installare apparecchi di tipo B destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza la produzione di acqua calda sanitaria, in locali in cui siano presenti generatori di calore a legna (o combustibili solidi in genere) e in locali ad esso adiacenti e comunicanti.

Tale disposizione non si applica se gli apparecchi alimentati con combustibile solido sono caratterizzati da un focolare di tipo stagno rispetto all'ambiente in cui sono installati.

La norma tecnica di riferimento è la UNI 7129.

5.6. Conduttore impianti termici e formazione operatori

5.6.1. Il Terzo Responsabile deve possedere anche l'abilitazione per la conduzione?

Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento aventi potenzialità termica al focolare superiore a 200.000 kcal/h, o 232 kW è obbligatorio individuare la figura del conduttore, obbligatoriamente munito del relativo patentino di abilitazione.

In caso di impianti la cui la responsabilità è delegata ad un terzo, questi deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, ivi compresa la figura del conduttore.

5.6.2. Come si fa ad ottenere il patentino di conduttore di impianti termici?

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. le Province provvedono a rilasciare il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici.

Le Province e la Città Metropolitana devono inviare ad ARIA S.p.A., attraverso CURIT, una comunicazione preventiva in relazione all'inizio di nuovi corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici; al termine di ogni corso le Province trasmettono ad ARIA S.p.A. l'elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l'iscrizione in apposito elenco regionale.

I corsi di formazione per conduttori di impianti termici sono regolamentati dalla normativa regionale di cui al DDUO 1861/2012.

5.6.3. Ogni quanti anni va rinnovato il patentino di conduzione?

Non è previsto il rinnovo del patentino di conduzione degli impianti termici; la validità cessa quando il soggetto abilitato cessa l'attività e si cancella dalla camera di commercio.

5.6.4. La figura del conduttore va registrata sul catasto e sul libretto?

La figura del conduttore non va registrata sul libretto né sul catasto, ma contrattualizzata fra le parti.

5.6.5. Gli installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile devono possedere particolari requisiti?

Sono abilitati all'installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lettere a), b), c), e d) del DM 37/2008. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono frequentare un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, il quale ha validità triennale.

Coloro che invece conseguono l'abilitazione ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. c) e d) del DM 37/2008 dal 4 agosto 2013 in poi, per ottenere l'abilitazione all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti alimentati da fonte rinnovabile, devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore.

5.6.6. Le operazioni di manutenzione e controllo di impianti alimentati a biomassa possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37?

Le operazioni di manutenzione e controllo di impianti alimentati a biomassa possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

L'installatore deve essere anche qualificato sulla base dei percorsi formativi previsti dal D. Lgs. 28/2011.

5.7. Analizzatore di combustione e Deprimometro

5.7.1. Ogni quanto si deve fare la revisione dello strumento analizzatore dei prodotti della combustione?

Lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389.

I dati relativi alla taratura degli strumenti devono essere aggiornati anche sul portale CURIT.

5.7.2. Ogni quanto si deve fare la revisione dello strumento deprimometro?

In base alle indicazioni della norma UNI 10845 la revisione e la taratura del deprimometro devono avvenire in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio.

I dati relativi alla taratura degli strumenti devono essere aggiornati anche sul portale CURIT.

5.8. Obblighi e Responsabilità

5.8.1. In presenza di un impianto che funzioni in condizioni di non idoneità ed il Responsabile si rifiuta di far ripristinare le condizioni di corretto funzionamento, come deve comportarsi l'operatore che sta operando sull'impianto?

Qualora l'operatore che interviene per effettuare la manutenzione dell'impianto ne dia un giudizio di non idoneità al funzionamento per l'intero impianto, o anche solo per parti di esso, individuando casi di rischio grave e di immediato pericolo, deve:

- Segnalare le condizioni di rischio al responsabile di impianto, diffidandolo dall'utilizzo e mettendo fuori servizio l'impianto;
- Informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale trasmettendo il Rapporto di controllo ed efficienza energetica.

Nel Rapporto di controllo ed efficienza energetica, alla voce "Prescrizioni", devono essere riportate le operazioni per ricondurre l'impianto, o le parti di esso giudicate non idonee, ad un funzionamento idoneo.

Per la messa fuori servizio dell'impianto occorre seguire la norma UNI 10738, e le indicazioni Linee Guida CIG n. 20, in caso di impianti a gas, e UNI 11859-1, in caso di impianti a biomassa.

5.8.2. È possibile affidare l'incarico di Terzo responsabile di un impianto non a norma?

In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla messa a norma e sia posto in essere ogni atto o comportamento che garantisca la relativa copertura finanziaria e metta in condizione il Terzo responsabile di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al

Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

5.8.3. È possibile affidare l'incarico di terzo responsabile per un impianto inferiore a 35 KW?

Indipendentemente dalla potenza dell'impianto la delega al Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato, così come specificato al punto 1 del capitolo 10 della DGR 3502/2020.

Nei casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici può essere delegato un unico Terzo responsabile, ma non possono essere individuati più Terzi responsabili.

5.8.4. Il contratto di Terzo responsabile viene rinnovato annualmente: occorre darne comunicazione ogni anno?

Qualora il contratto di Terzo responsabile venga rinnovato di anno in anno, il Terzo responsabile è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno utilizzando i modelli di dichiarazione indicati nel DDUO 8224/2021.

5.8.5. Il contratto di Amministratore di condominio viene rinnovato annualmente: occorre darne comunicazione ogni anno?

Qualora il contratto di Amministratore di condominio venga rinnovato di anno in anno, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno utilizzando i modelli di dichiarazione indicati nel DDUO 8224/2021.

5.8.6. Il ruolo di Terzo responsabile può essere esercitato esclusivamente per una singola tipologia di generatori facenti parte dell'impianto?

Un Terzo responsabile non può esercitare la responsabilità soltanto per una tipologia di generatori dell'impianto, ma è responsabile di tutto l'impianto.

5.8.7. Il Terzo Responsabile può delegare alcune attività?

Il Terzo responsabile deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari per le tipologie di impianti di cui assume la responsabilità, tenendo presente che in caso di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili è necessario essere in possesso della specifica abilitazione, con relativo aggiornamento a cadenza triennale.

La suddetta responsabilità, anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'impianto, inclusa la presentazione del Rapporto di controllo tecnico e relativa Dichiarazione di avvenuta manutenzione con il versamento dei contributi, non può essere delegata ad altri.

Possono essere delegate specifiche mansioni ad altri soggetti, nei limiti previsti dalla legge, purché anche questi siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Nel contratto con cui assume la responsabilità dell'impianto termico il Terzo responsabile dichiara

tutte le attività a sua volta delegate ad altri soggetti, indicandone i riferimenti. Rimane ferma la sua diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del Codice civile. Le attività delegate non possono in ogni caso formare oggetto di subdelega.

5.8.8.A chi compete la trasmissione della documentazione relativa alla prima accensione di un impianto termico?

La trasmissione della documentazione relativa alla prima accensione, comprendente libretto di impianto e rapporto di controllo della prima accensione ovvero della messa in servizio, compete sempre all'installatore.

L'installatore può delegare le attività di messa in esercizio dell'impianto ad un altro operatore in possesso dei requisiti tecnici necessari per la tipologia di impianto da installare; la messa in esercizio dell'impianto deve comunque essere effettuata in presenza di entrambi gli operatori e gli stessi devono sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. La responsabilità della trasmissione della documentazione all'Autorità competente resta comunque in capo all'installatore.

In presenza di un Terzo Responsabile, se quest'ultimo non coincide con la figura dell'installatore per le prime accensioni è l'installatore che deve inserire il primo rapporto; il Terzo Responsabile inserirà i successivi rapporti di manutenzione.

5.9. Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

5.9.1. È possibile per un condomino staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato e installare un impianto autonomo?

Sì, è possibile che un condomino si distacchi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, ma dal suo distacco non devono derivare squilibri di funzionamento o aggravii di spesa per gli altri condomini. Ciò deve essere dimostrato tramite apposita diagnosi.

In tal caso il soggetto che si distacca dovrà continuare a coprire le spese per la gestione dell'impianto e il suo mantenimento in esercizio, non dovendo più riconoscere al condominio la quota dovuta al consumo volontario.

In caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall'impianto centralizzato, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 ("Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici") e dagli atti di recepimento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici di Regione Lombardia, come indicato al capitolo 5, comma 5 della DGR 3502/2020.

6. Sistemi di contabilizzazione e termoregolazione

6.1. Normativa

6.1.1. Cos'è la contabilizzazione del calore?

La contabilizzazione del calore è la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento.

La contabilizzazione è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.

La contabilizzazione diretta si ha quando il sistema di distribuzione del fluido termico permette di ricondurre direttamente a ciascuna utenza la domanda di calore; nel caso in cui ciascuna utenza sia servita da più ramificazioni del sistema di distribuzione (colonne montanti), ciascuna delle quali serve contemporaneamente i radiatori di più utenze, si ha la contabilizzazione indiretta.

6.1.2. È obbligatorio installare i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione?

Per tutti gli impianti termici centralizzati ovvero a servizio di più unità immobiliari è previsto per legge l'obbligo di installare sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore. Tale obbligo è previsto anche per gli impianti esistenti.

I dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione devono essere installati e funzionanti; le spese stagionali per la climatizzazione devono essere suddivise tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Nel caso in cui i consumi rilevati indichino una percentuale di consumi volontari inferiore al 50%, la suddivisione delle spese dovrà comunque rispettare la quota minima sopra indicata. La sanzione amministrativa prevista per la mancata ottemperanza dell'obbligo è da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto.

Inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione, laddove esistente, costituisce mancata conformità alle prescrizioni normative e comporta la decadenza dal ruolo di Terzo Responsabile.

In questi casi sarà comunque possibile conservare il ruolo di manutentore dell'impianto, riportando la responsabilità in capo all'Amministratore o al proprietario dell'edificio.

6.1.3. Chi deve eseguire la compilazione del libretto e l'inserimento a catasto dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione?

La registrazione sul libretto e la trasmissione al CURIT devono essere effettuate dall'installatore. I dati e le informazioni relative all'installazione di sistemi di termoregolazione e

contabilizzazione devono essere riportati direttamente sul libretto d'impianto (schede 5 e 6) e aggiornati anche sul Catasto CURIT nelle maschere corrispondenti.

L'impossibilità tecnica o l'inefficienza dell'installazione devono essere riportate sinteticamente nelle stesse schede, e nelle maschere corrispondenti, mentre la relazione dettagliata dovrà essere allegata al Libretto di impianto.

Le modalità di trasmissione e le tempistiche per l'inserimento sono le stesse previste per la scheda identificativa dell'impianto e sono sanzionabili come indicato al punto 23, comma 5 lettera b della DGR 3502/2020.

Oltre alla compilazione del libretto nelle schede 5 e 6, il tecnico deve consegnare al responsabile dell'impianto anche una relazione descrittiva del sistema di termoregolazione e contabilizzazione.

6.1.4. È vero che se si installano sistemi di termoregolazione e contabilizzazione si può tenere acceso il riscaldamento 24 ore su 24?

Secondo l'art. 7 della DGR 3502/2020 non sono soggetti alla limitazione oraria giornaliera di attivazione gli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore.

In Regione Lombardia, in virtù del fatto che la maggior parte del territorio rientra nella Zona climatica "E", il funzionamento degli impianti di riscaldamento è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile e non può superare le 14 ore giornaliere. La durata giornaliera di attivazione degli impianti deve essere compresa nella fascia oraria 5.00-23.00. Tali limitazioni non si applicano agli impianti collocati in Zona "F".

6.1.5. Esistono deroghe all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione?

Le deroghe possono essere di tipo tecnico o di tipo economico.

Ai sensi di quanto indicato al paragrafo 2 dell'articolo 9 della DGR 3502/2020 eventuali casi di impedimento tecnico alla installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere esplicitati e motivati in una dettagliata relazione tecnica redatta a cura del progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto.

L'impedimento tecnico può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se soggetti alla sostituzione del generatore di calore.

Per quanto riguarda l'impedimento economico, la valutazione di inefficienza sotto il profilo dei costi per l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere basata sul valore di risparmi attesi, valutato in base alla norma UNI 15459.

Tale metodologia, basata sulla valutazione dei costi in relazione al ciclo di vita dell'intervento deve necessariamente prevedere le seguenti voci di costo:

- investimento iniziale;
- gestione;
- sostituzione ed eventuale smaltimento.

I costi di investimento iniziale contemplano i sistemi realizzati per l'approvvigionamento energetico per riscaldamento/raffrescamento e acqua calda sanitaria, i diversi componenti acquistati e l'installazione. La gestione è composta dall'approvvigionamento energetico, interventi operativi (es. misurazioni e regolazioni, amministrativi) e dalle necessarie manutenzioni del sistema. La sostituzione dei componenti e l'eventuale smaltimento è riferita al ciclo medio di vita previsto per lo specifico componente.

Nel computo degli interventi da considerare per la valutazione dei costi rientrano solo quelli diretti e necessari per l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione; sono esclusi gli interventi che dovrebbero essere comunque realizzati, anche se non nell'immediato, per garantire l'efficienza dell'impianto termico (es. defangatore, addolcitore).

La norma UNI TS 11819 fornisce indicazioni metodologiche di come applicare correttamente la norma UNI 15459 per la determinazione dell'inefficienza sotto il profilo costi-benefici dei sistemi di contabilizzazione.

L'impossibilità tecnica o l'inefficienza dell'installazione devono essere riportate sinteticamente anche nelle schede 5 e 6 del libretto, oltre che nella relazione di dettaglio che dovrà essere allegata al Libretto di impianto.

Queste operazioni devono essere effettuate a cura del responsabile dell'impianto, se questi corrisponde al Terzo Responsabile o all'Amministratore di Condominio e a cura dell'Installatore dell'impianto o del sistema di termoregolazione e contabilizzazione negli altri casi.

6.1.6. Come vengono gestiti i casi di rifiuto da parte dei singoli utenti/condomini dell'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione?

Occorre indicare nelle note della Scheda 5 del libretto le unità immobiliari dove è stato impedito l'accesso e la relativa installazione.

Queste operazioni devono essere effettuate a cura del responsabile dell'impianto, se questi corrisponde al Terzo Responsabile o all'Amministratore di Condominio e a cura dell'Installatore dell'impianto o del sistema di termoregolazione e contabilizzazione negli altri casi.

6.1.7. La sola installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione richiede l'obbligo di predisporre l'APE, Attestato di Prestazione Energetica, o ACE (Attestato di Certificazione Energetica) qualora non si effettuino nessun'altra modifica sostanziale all'impianto termico?

La sola installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, qualora non avvenga nell'ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell'impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata ad un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, pertanto, non comporta la decadenza dell'idoneità

dell'Attestato di Prestazione Energetica prevista al punto 11.8 delle disposizioni allegate al DDUO 6480/2015.

6.1.8. La sola installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione richiede l'obbligo di predisporre la Relazione Tecnica (ex legge 10) di cui all'Allegato C del DDUO 2456/17 qualora non si effettui nessun'altra modifica sostanziale all'impianto termico?

Non è previsto alcun obbligo predisporre la Relazione Tecnica qualora non si effettui nessun'altra modifica sostanziale all'impianto termico.

6.1.9. Quali sono le sanzioni amministrative relative alla mancata realizzazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione autonoma del calore?

Il Responsabile dell'impianto termico, come individuato dal DPR 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della LR n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 10/91.

Alla medesima sanzione è soggetto il Responsabile di impianto che, pur avendo installato sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne rispetti le indicazioni del corretto funzionamento ed utilizzo.

Le sanzioni relative al mancato rispetto dell'obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore potranno essere irrogate solo a seguito di una verifica disposta dall'Autorità competente successivamente al 1° gennaio 2017.

6.1.10. In un condominio dove i singoli appartamenti sono dotati di un orologio conta-ore che misura il tempo di utilizzo dell'impianto di riscaldamento è possibile derogare all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione?

No. L'installazione di dispositivi "conta-ore" non equivale all'installazione di dispositivi per la contabilizzazione autonoma del calore; è pertanto necessario adeguarsi alla normativa vigente.

6.1.11. Nella progettazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione si possono usare i coefficienti di compensazione per tenere conto delle diverse esposizioni e degli ambienti particolarmente disagiati?

La DGR 3502/2020 ed il D. LGS. 102/2014, come aggiornato dal D. LGS. 73/2020, nonché le norme tecniche UNI non citano in alcun modo i fattori correttivi, quindi non è possibile considerarli nella suddivisione delle spese.

6.1.12. A seguito dell'installazione delle valvole termostatiche, la ripartizione delle spese del riscaldamento avviene esclusivamente in base ai consumi rilevati dalle valvole stesse o l'assemblea vi può derogare?

Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve

essere suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Nel caso in cui i consumi rilevati indichino una percentuale di consumi volontari inferiore al 50%, la suddivisione delle spese dovrà comunque rispettare la quota minima sopra indicata.

È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei suddetti dispositivi, che la suddivisione venga determinata in base ai soli millesimi di proprietà. Tali disposizioni sono facoltative per gli edifici ove alla data del 19 luglio 2014, giorno di entrata in vigore del D. Lgs. 102/2014 e ss.mm.ii., si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.V

6.1.13. È obbligatorio installare le valvole termostatiche su un impianto centralizzato se l'unico proprietario è una persona fisica?

A prescindere dalla proprietà o dal locatario, se il soggetto utilizzatore è unico, quindi non si effettua la suddivisione delle spese del riscaldamento, è possibile non dotare l'impianto di contabilizzazione, ma adottare sistemi per la termoregolazione.

6.1.14. L'installazione delle valvole termostatiche è obbligatoria?

I provvedimenti regionali richiedono l'installazione di sistemi di termoregolazione che non necessariamente coincide con l'installazione di valvole termostatiche, sebbene applicate nella maggior parte dei casi.

6.1.15. È obbligatorio redigere una relazione tecnica prima dell'installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione?

Il tecnico incaricato deve rilasciare idonea relazione asseverata ai sensi della UNI 10200 in cui rileva le potenze termiche installate in ogni appartamento e determina la quota parte da attribuire al consumo volontario (effettivo calore generato da ogni radiatore) ed involontario (dispersione tubazioni riscaldamento) sia per il riscaldamento che per l'acqua calda sanitaria. Predisporre anche una tabella per il calcolo e la distribuzione delle spese condominiale riferite al riscaldamento ed all'acqua calda sanitaria.

Il rilievo dei corpi scaldanti con le loro caratteristiche geometriche ed il loro materiale di fabbricazione (ghisa, ferro, alluminio, acciaio, etc.) sono indispensabili per la configurazione dei parametri dei ripartitori installati su ogni radiatore per il rilievo degli effettivi consumi.

Il tecnico deve anche valutare l'effettiva possibilità di contabilizzare anche l'acqua calda sanitaria ed in caso negativo certificare l'impossibilità tecnica realizzativa.

Occorre comunque contabilizzare a monte (in centrale termica) quanto calore il generatore termico da all'impianto di riscaldamento e quanto all'acqua calda sanitaria.

6.1.16. Chi è il tecnico abilitato che può redigere la relazione tecnica ai sensi della UNI 10200?

Il tecnico abilitato è un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, dei chimici, degli agronomi e forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste.

6.1.17. È vero che anche gli impianti collegati a reti di teleriscaldamento devono installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione?

Sì, anche gli impianti collegati a reti di teleriscaldamento sono soggetti all'installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione. Le modalità di ripartizione delle spese deve sempre essere suddivisa tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

6.1.18. Possono essere eseguite delle ispezioni su questi sistemi?

L'Autorità competente, oltre alle tradizionali attività di ispezione e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia.

È facoltà dell'Autorità competente procedere anche alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esenzione dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Il mancato rispetto delle vigenti disposizioni sull'obbligo dell'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore comporta le sanzioni di cui all'art. 23, comma 5 lettera q) della DGR 3502/2020.

6.1.19. Se in un Condominio un condomino non ha permesso l'installazione della termoregolazione e contabilizzazione, la sanzione sarebbe imputabile a questa singola unità o a tutto il Condominio?

Il destinatario della sanzione è il responsabile d'impianto. In caso di condominio il responsabile si individua nella figura dell'Amministratore di condominio, il quale può eventualmente delegare un terzo. Una volta ricevuta la sanzione, l'Amministratore di condominio può rivalersi sul condominio ed in particolare verso i condomini che non hanno consentito l'installazione.

6.1.20. Qual è l'organismo responsabile per i controlli sui sistemi di contabilizzazione e termoregolazione?

L'organismo tenuto ai controlli sull'installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione è l'Autorità competente; Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti oppure Province per la restante parte per il territorio.

7. Targatura degli impianti

7.1. Targhe

7.1.1. Cos'è la Targa impianto?

La Targa impianto è un adesivo che va applicato al generatore principale; essa ha l'obiettivo di identificare ogni impianto termico in modo inequivocabile. La DGR 3502/2020 ha introdotto la targatura degli impianti, non solo a beneficio delle operazioni di manutenzione e ispezione, ma anche per agevolare l'analisi e il monitoraggio del parco impianti esistente sul territorio regionale, della qualità dell'aria e della diffusione delle fonti di energia rinnovabile.

7.1.2. A chi spetta la targatura dell'impianto?

La Targa va applicata e inserita in caso di prima accensione dall'installatore; nel caso di impianti già esistenti e privi di Targa è compito della Ditta di manutenzione in occasione della prima DAM.

7.1.3. Come faccio ad inserire la Targa durante l'inserimento/modifica della scheda tecnica?

Per inserire la Targa è necessario scegliere il codice di un plico dal menu a tendina del campo "Plico", quindi inserire nel campo "Completa Targa" almeno 3 caratteri della Targa immediatamente successivi al codice del plico (quindi almeno il 6°, il 7° e l'8° carattere della Targa) e cliccare la lente d'ingrandimento. Verrà mostrata una schermata che consente di selezionare la Targa ricercata.

Ad esempio, se la Targa da inserire è "JI04 C210 6765 4103" va prima scelto il plico JI04C dal menu a tendina, quindi vanno inseriti almeno i caratteri "210" nel campo "Completa Targa" e va cliccata la lente d'ingrandimento. I caratteri da inserire sono quelli che completano la seconda quartina della Targa: nell'esempio, gli ultimi tre della quartina "C210".

È comunque sempre possibile visualizzare tutte le targhe residue del plico tramite la lente d'ingrandimento a fianco della scritta "Visualizza targhe residue".

Si invita a prestare molta attenzione durante l'operazione di assegnazione delle targhe, poiché per il manutentore non è possibile correggere una Targa assegnata erroneamente.

In caso di errore occorre rivolgersi all'Help Desk selezionando l'argomento "Targhe".

7.1.4. Dove posso ritirare le targhe?

Le targhe sono distribuite gratuitamente e non si devono acquistare.

Possono essere ritirate presso le Autorità competenti (Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e Province per la restante parte del territorio) o presso le associazioni di categoria (CAIT), ove delegate.

Per garantire di trovare le targhe desiderate, si invita a prendere previamente contatto con l’Autorità più comoda da raggiungere; nella pagina “Contatti / Contatti Enti locali” del portale CURIT (www.curit.it/contatti_enti_locali) è possibile reperirne i contatti.

7.1.5. Quanti plichi posso ritirare?

Vi è un limite di 15 plichi per singolo ritiro. L’Autorità competente può comunque effettuare due o più consegne e fornire le targhe necessarie a raggiungere al massimo il 30% degli impianti gestiti dal manutentore che ne fa richiesta.

7.1.6. L’Autorità competente non mi fornisce targhe in quanto ho superato il limite di plichi assegnabili; cosa posso fare?

L’Autorità competente può consegnare le targhe necessarie a raggiungere il 30% degli impianti gestiti dal manutentore che ne fa richiesta; se il sistema blocca la consegna all’Autorità competente, ciò significa che sono assegnate all’utenza del manutentore delle targhe non ancora registrate a Catasto, si consiglia quindi di procedere con la registrazione delle targhe in modo da poterne ritirare delle nuove.

7.1.7. Ho ritirato dei plichi ma non li trovo a me assegnati; cosa posso fare?

Occorre verificare che i plichi siano stati associati correttamente. È possibile segnalare tale situazione tramite Help Desk, selezionando l’argomento “Targhe” e indicando i numeri di plichi ritirati e quale Autorità competente li ha consegnati. È inoltre utile allegare anche copia della ricevuta rilasciata dall’ Autorità competente.

7.1.8. Ho sbagliato ad assegnare una Targa; come faccio a correggere l’errore?

Occorre effettuare la segnalazione direttamente all’Autorità competente. In alternativa può essere effettuata una segnalazione all’assistenza tecnica CURIT tramite il servizio di Help Desk, selezionando l’argomento “Targhe” e indicando il codice di Targa errato e il Catasto nel quale la Targa è stata inserita; va specificato che la Targa è stata inserita su un impianto errato, perché possa essere reinserita tra le targhe disponibili.

7.1.9. Non riesco ad inserire la Targa: alla conferma di inserimento compare un messaggio di errore e il campo “Targa” rimane non valorizzato. Cosa significa?

Il messaggio di errore che appare può essere riferito a un’incongruenza tra le date presenti nella maschera Dati tecnici (esempio: data installazione superiore a data prima dichiarazione, data attivazione antecedente data installazione, data prima dichiarazione inferiore a data installazione, ecc.). È necessario verificare tali date e correggere eventuali incongruenze.

7.1.10. Ho effettuato la manutenzione su un impianto apparentemente non targato; devo applicare una delle mie Targhe?

È vietato applicare una nuova Targa su impianti precedentemente targati da altri operatori ma, nel caso non si trovi alcuna Targa applicata su generatore e non vi siano Targhe di scorta nella documentazione a corredo dell’impianto, è corretto applicare una delle targhe a propria disposizione.

Se nel Catasto risulta associata all'impianto una Targa dell'installatore, occorre chiedere la disattivazione della stessa mediante segnalazione all'Help Desk, scegliendo l'argomento "Targhe" e specificando che tale Targa va disattivata perché non presente fisicamente nell'impianto.

7.1.11. Ho effettuato un intervento su un impianto già targato da un altro manutentore, ma mi sono accorto che nel CURIT la Targa non è stata inserita. Cosa devo fare?

Occorre informare l'Autorità competente della mancata registrazione nel Catasto di tale Targa, in modo che l'Autorità possa sollecitare ed eventualmente applicare sanzioni alla ditta inadempiente. Si ricorda che è vietato applicare una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori.

Nella pagina "Contatti / Contatti Enti locali" del portale CURIT (www.curit.it/contatti_enti_locali) è possibile reperire i contatti delle Autorità competenti.

7.1.12. La mia ditta ha cambiato denominazione e P.IVA; si possono associare le targhe/plichi già associate alla mia utenza all'utenza relativa alla nuova ragione sociale?

Aperto una segnalazione tramite Help Desk con argomento "Targhe" è possibile richiedere lo spostamento, indicando il codice di registrazione della vecchia ragione sociale, il codice di registrazione della nuova ragione sociale ed i plichi da spostare.

7.1.13. In caso di smarrimento/furto targhe cosa devo fare?

In caso di smarrimento o furto delle targhe bisogna sporgere denuncia alle Autorità preposte e segnalarlo tramite Help Desk, scegliendo l'argomento "Targhe".

Nella segnalazione bisogna specificare che le targhe devono essere disattivate, riportando il motivo della richiesta.

7.1.14. In caso deterioramento targhe cosa devo fare?

In caso di deterioramento delle targhe bisogna effettuare comunicazione aprendo una segnalazione tramite lo strumento di Help Desk, scegliendo l'argomento "Targhe", in modo da permetterne la disattivazione.

7.1.15. Ho fatto una richiesta di validazione impianto, che risulta respinta; ora non riesco più ad utilizzare la Targa. Cosa posso fare?

Per rendere nuovamente disponibile una Targa oggetto di validazione respinta, una volta preso atto del rifiuto da parte dell'ente il manutentore deve cancellare la richiesta di validazione. In questo modo la Targa viene di nuovo resa disponibile. L'operazione di cancellazione della richiesta di validazione non può essere effettuata dall'Autorità competente.

7.1.16. Per la mancata targatura incorro in sanzioni?

La mancata applicazione o registrazione a CURIT della targa impianto o la ritargatura espone il soggetto inadempiente alle sanzioni previste dall'art. 27 comma 2 della legge regionale 24 dell'11.12.2006: "L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dal provvedimento adottato dalla Giunta

Regionale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.”

“L'inosservanza degli obblighi dell'installatore o del manutentore, inerenti all'invio della dichiarazione dell'avvenuta manutenzione degli impianti termici o anche dell'avvenuta targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 10,00 a € 100,00”.

Glossario

Autorità competente

Soggetto istituzionale a cui Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici. Le Autorità competenti sono rappresentate dai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dalle Provincie per la restante parte del territorio.

Biomassa legnosa

La biomassa combustibile indicata nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

CAIT

“Centri di Assistenza Impianti termici”: centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.

Cucina economica

Una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.

CURIT

Catasto Unico Regionale Impianti Termici reso disponibile su web da Regione Lombardia al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all'adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.

DAM (Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione)

Il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore da trasmettere all'Autorità competente corredato dai contributi economici, ove previsti, per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due o quattro stagioni termiche a partire dal 1° agosto successivo alla data della manutenzione, in relazione alle tipologie di generatori presenti nell'impianto.

Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

Il proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l'unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell'occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse

all'esercizio e alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.

Targa

Il supporto su cui è riportato il codice identificativo univoco dell'impianto termico, da apporre sul generatore di calore o nei pressi della centrale termica.

Terzo responsabile

Impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale dell'impianto termico.

XML

EXtensible Markup Language. È il linguaggio di formattazione individuato per gestire la modalità di trasmissione massiva dei rapporti di controllo al CURIT.

Per un quadro completo delle definizioni è possibile consultare il capitolo 3 della DGR 3502/2020 e il capitolo 4 della DGR 5360/2021.